

ARCHIVIO
ACM
3
1
98
SOMASCA

PADRI SOMASCHI

CASA MADRE

ARCHIVIO

ACM

3

1

98

SOMASCA

PADRI SOMASCHI

CASA MADRE



ack
2.
1
60



L. Scipione

Piacenza

S. GIROLAMO EMILIANI

Constitutiones.
CLERICORUM
REGULARIUM.
Santi Majori Papiæ.
Congregationis Somaschæ.

ARCHIVIO
SOMASCA
CASA MADRE

Manu exarata

*super tertiam editionem,
in qua ita religiose custodita est prior, ut ne verbum
quidem sit additum, vel detractum, aut*

*in immutata
Castigioni Curæ
sui Novitiatus tempore.*

scripsit

Somaschæ MDCCCLXXXI.

ACM

2

1

60

occhi della mente, per non divertir giammai da esso, l'interno sguardo. Da ciò ne avverrà, che sollevati in modo stragrande per conseguirlo, e noi abbracceremo con ilarità d'animo tutte quelle cose, le quali come saldi rinforzi ci vengono proposte dalle nostre Costituzioni. Pertanto a pro dell'interna cultura dell'animo, mettiamo sott'occhio in specialità le seguenti ammonizioni, le quali saranno diligentemente osservate, e ricevute come precetti del Signore, di chi sarà più amante del suo avanzamento spirituale.

1. Pensiamo che dal Signore, noi fummo chiamati fuori della terra d'Egitto che è il secolo, nella terra scorrente latte e miele, che è la religione, affinché possiamo essere la gente santa, il popolo eletto e prediletto, in mezzo del quale egli trova sue giocondità lo abitare, il perchè dobbiamo subito levar via tutto ciò che possa dispiacere

al suo sguardo: compensare l'amore con l'amore, e finché ameremo Dio, avremo in conto di nulla tutte le altre cose.

3. In tutte le cose, anche minime, che pensiamo, diciamo, facciamo, sia in privato che in pubblico, il punto di mira, sia sempre la gloria di Dio e l'utilità spirituale o nostra o del prossimo.

4. Siccome in ogni momento gustiamo della bontà e della misericordia di Dio, così non si deve essere momento, nel quale, cogli occhi della mente non ci vediamo presente, quale osservatore e testimone dei pensieri, delle parole, e delle opere nostre. E si può dire, non esservi cosa più efficace di questa lodevolissima memoria della presenza di Dio per fuggire il male ed arrivare alla perfezione.

5. Da qualunque parte ci provengano molestie, in numero e qualità, compresi anche gli ostacoli, che secondo noi ritardano l'avanzamento spirituale, esclusi però i peccati,

Dobbiamo riceverle con animo tranquillo, come venute dalla mano dell'ottimo padre Iddio, ed offerirle a gloria e lode di lui, unite ai tormenti di nostro Signor Gesù Cristo.

6. Dobbiamo radicar presto dall'animo nostro ed interamente la tiepidezza, altrimenti questa, a guisa di etica febbre, snerdora tutta la vigoria, e le forze dello spirito.

7. Quando ci si presenteranno delle gravi difficoltà, le quali si sforzeranno di distorcere dal culto di Dio, e dallo studio della perfezione, quando il timor dei peccati, il rigore del giusto Giudice, ci spinge alla diffidenza, allora, colla massima fiducia, mettiamoci sotto la protezione di Dio, pensando che egli ci è Padre e amatissimo, che non vuol veder confuso, nessuno di quelli i quali hanno riposta in Dio la loro speranza, anzi vuol essere il loro conforto. S. Bernardo diceva, che nessuna cosa rende più manifesta l'onnipotenza del Verbo, quanto il rendere, che egli fa, onnipotenti quelli

che sperano in lui, conciosia che, essi conseguano tutto quello che vogliono, tutto quello che domandano?

8. Mettiamo ogni studio per istornare da noi, tutto ciò che avremo giudicato degno di riprensione negli altri, sia che il giudizio sia nostro, sia che lo abbiamo sentito da altri; ed invece sforziamoci con ogni premura di emulare e sur nostro quello che avremo considerato degno di lode.

9. Amiamo e teniamo in conto di madre la nostra congregazione, e per quanto ci sarà dato, occupiamo tutte le nostre forze, perché sia bene vista da tutti; sia però, radicato del tutto, ogni privato affetto.

10. Con grande sforzo, e con l'aiuto ancora dei Superiori e del padre spirituale, sono da scellersi quelle consuetudini, che dal secolo, si sono portate in Religione. E per contrario, tutto lo studio e la diligenza, affinché quel vasello perduto che ci infiammava al principio della nostra conversione, di servir a Dio nella

6. Santità e nella giustizia, non abbia ad intiepidirsi coll'andare del tempo.

11. In tutti i di delle calende, ci sarebbe d'uopo di noi si scelga una virtù, per esercitarsi diligentemente in quella, per tutto il mese, ed in pari tempo imprenda una speciale tenzone contro il vizio, che a quella virtù si appone. Di tutti i santi che occorrono in quel mese, per sorteggio, ne scelga uno a patrono, ad onor del quale, reciterà ogni giorno, l'orazione domenicale e l'angelica salvezione, pregandolo di sua intercessione appressivo, per l'acquisto di quella virtù, e l'estirpazione di quel vizio.

12. Nessuno negligenti i piccoli difetti d'animo e le venialità, poiché sovente accade che da una piccola scintilla si sviluppa un vasto incendio.

13. Noi abbiamo rinunciato a genitori, consanguinei, amici, possedimenti, ed altro di simil genere, e ciò per seguire, nudi, il nudo

7. Crocifisso; se mai l'affetto a tutto questo, venisse nuovamente ad invadere e dominar l'animo nostro, saremmo già giudicati indigni dell'aspetto di Cristo, e perciò anche del regno celeste.

14. Ad un verso di Cristo ogni suolo è patria, anzi a meglio dire, il mondo intero è luogo di esilio, e la sola Gerusalemme celeste, alla quale aspira, gli è patria. Non sia dunque per noi, distinzione alcuna di luogo, di persona, ma con comune benevolenza e carità, facciamo tutti di avere un sol padre che è Iddio, una sola madre che è la religione, una sola patria che è il Paradiso, ed abbraccieremo nel Signore ogni luogo, e ci sia assai grato lo stare là e con chi, si porge più frequente e più grande l'occasione di negare la volontà.

15. In mezzo alle tentazioni colle quali in molte maniere ed aspramente, è necessario che sia scosso, chi si diede al servizio di Dio, bisogna evitare e con molta

8. diligenza fuggire la pochezza d'animo, e la debolezza, il timore piu grande del questo, la inutile tristezza, la coscienza scrupolosa, che impediscono la liberta del cuore e l'addegnamento spirituale; in quella vece, si desideriamare al pensiero l'annunziata mercede, promessa a chi avra sostenuto il buon certame, ed imitar quegli, che stabilitosi il gaudio per corona del suo operare, sostenne la croce. Gioverà assaiissimo far confidentemente e manifestar tutto al Superiore od al Padre Spirituale e riverir dell'loro consiglio.

16. Dalla lettura di un sol pio libro, senza deporlo finché non sia volto per intero, cerchiamo d'imprimere, ogni giorno, nella nostra memoria, e di sorvegliare qualche sentenza per il nostro interiore addegnamento.

17. Si detti ed al giudizio degli uomini non sia appoggiata la nostra pace interiore, ma al testimonio della nostra coscienza, e nella fiducia che dobbiamo riporre in Dio, si nelle

9. prospere, come nelle contrarie cose.
18. Se per nostra debolezza e fragilità, ci sentiamo irrigati d'alcuno conpatello all'impazienza od allo sdegno, per non vedere tolti la pace, e sorte contese, bisogna custodir diligentemente la lingua, perché non profersca ciò, a cui sarebbe spinto dall'animo agitato ed inconsiderato, che se adesso imprudentemente parlato, appena ritorna il sereno alla mente, pentiamoci. Ricordiamoci che saremo beati, se per amor di Gesù Cristo ingiurie soffriremo e disprezzi.

19. Chi mai può essere più felice in questo sito, del religioso veramente umile, conciossiachè tenendo egli in conto di nulla e se stesso, e le cose tutte terrene, ride, s'è deriso, gode, s'è disprezzato, volentieri si chiama in colpa, s'è ripreso, tutto dimentica, se offeso. Per la qual cosa, si studi, ciascheduno di noi d'imitare l'umiltà e la mansuetudine di Gesù Cristo, scelga d'essere negletto nella casa del

10. Signore, e s'abbia gli ufficii più sili:
 ubbidire, non comandare, essere ammaestrato,
 non insegnare, e piuttosto che unile, esser tenuto
 a vile: in tal maniera si goderà la pace
 tranquilla, in questo secolo e la felicissima nel futuro.

20. Lodisi del favore e della benedizione del
 solo Iddio, non andiamo in cerca d'essere amati
 dagli uomini, tranne i buoni. Non è caro a Dio
 chi cerca di piacere agli uomini.

21. Se vorremo appagare la nostra curiosità
 con l'investigare gli altrui detti e fatti, facilmen-
 te disenteremo inquieti, sospettosi, sdegnosi e con
 facilità ci dimenticheremo anche dei nostri conpa-
 tetti. Sia dunque di noi il tacere sempre, quan-
 do si tratta degli altrui difetti, e con tutta prudenza
 troncar il discorso, o farlo piegare al bene, escluso
 sempre il caso che la giustizia, o la carità
 ci pingere a parlare.

22. Con tutta premura evitiamo i giudici
 più temerarii: non ammettiamo con facilità, i
 sospetti, che importuni vogliono intronetterci

11. nell'animo nostro, ed ancorché vedessimo, in qualche
 luogo, che unotti non siond rettamente, non di-
 ciamo subito, qui non vi è alcuno, il quale sia
 buono. Sentiamo dolore degli altrui peccati, preghia-
 more sempre dal Signore l'emenda, e non disperia-
 mo della sincera conversione e penitenza del peccatore.

23. Tutti noi, ma specialmente i Superiori,
 pot' portino impresa sul volto la modestia,
 e la religiosa ilarità, piuttosto che l'austera
 burbanza; siano affabili con tutti, a nessuno ne-
 gliano l'espressione della carità, non abbiano
 livore verso di alcuno, sieno benefattori specialmente
 di quelli dai quali hanno ricevuta ingiuria, e sieno mi-
 ti e benigni con questi più che cogli altri.

24. Per amare il prossimo, come si deve,
 coll'opera e con la verità verita, e per
 farlo aumentare, come è del nostro istituto,
 nell'amor di Dio, non si deve fermar l'oc-
 chio sull'esterior bassazza dell'uomo, ma sulla
 nobiltà ed assuefenza che ripulgono nell'anima,
 la quale fu tanto amata dal figliol di Dio.

12. che per essa, assumse il carne e croce. facendo
vivi, sentiremo dispiacenza al vederla bruciata
di vizii e di peccati; sentiremo piacere, allo
sorgere che fa avanzamenti nella strada
della salute.

25. Non sono da ricercarsi solazzi e discer-
timenti nelle cose esterne, ma soltanto in
Dio e nelle cose divine?

26. Chi desidera di arrivare più contenti, e
senza dubbio più facilmente alla perfezione della
virtù, aggiunga privatamente, una mezz'ora al
giorno, di orazione mentale, a quella che si fa in
comune, la mattina e al pomeriggio.

27. Nel fare gli esercizi interiori, bisogna guar-
darsi dall'occupare la mente ed il pensiero con
uno sforzo troppo spinto per potere perseverare
nel servizio del Signore, col capo, col corpo, e
collo spirito sempre sani e svegli.

28. Il signor Gallo, si compiace grandemen-
te, non solo delle interne operazioni, ma
anche degli esterni esercizi, intrapresi con pietà

13. e per suo amore: per la qual cosa, anche i
Santi, e quelli che sono destinati a prestar
servizio altrui, se avranno adempite, con dili-
genza, i loro ufficii, saranno carissimi a Dio, e
per compenso delle fatiche sostenute nella
vita presente, li condurrà al supremo riposo.

Delle Costituzioni prese nella loro universalità.

Capo II.

1. Quello che vogliamo, prima di ogni
altra cosa, si è, che i nostri sappiano, d'essere
stati chiamati nella Somaschese famiglia, e che è mi-
lizia di Cristo, da Cristo stesso, e per questo solo
fine, perchè siano santi e perfetti, in nessuna
cosa difettosi, come dice S. Giacomo; e s'enterà
difettoso quegli il quale non aumenta di giorno in
giorno, nell'osservanza delle leggi e delle costitu-
zioni, e chi in tal maniera difetta, non ha fame
e sete della giustizia, come dovrebbe, per diven-
tar sempre più giusto e perfetto, ma a poco a

14. poco sarà divellto e portato via, dalla umana libertà della carne? sembreranno, a costui, dure, aspre ed amare tutte quelle cose che gli saranno comandate dai Superiori, o prescritte dalle costituzioni: tutto ciò che sa di costituzioni religiosa, non gli tornerà dolce e soave? Per la qual cosa, sappiamo bene, che la diligente osservanza delle costituzioni, è la scala di Giacobbe, per la quale si ascende all' altezza della perfezione, cioè, alla visione ed unione con Dio; e la negligenza diventa una precipitosa discesa, che dalla virtù ci sproppada nel fizio, e da un luogo piano e stabile, nell' imo di spaventoso burrone?

2. Appena il S. Pontefice ¹⁵⁵⁵ Pio V, ratalogò nel numero delle religioni anche la nostra Congregazione, fu dallo stesso assoggettata alla regola di S. Agostino, tutta dotta per apostolica concessione si basa sopra leggi particolari, e costituzioni addattate alla natura dell' istituto, e con queste non con altra regola, si attiene per dirigere all' amicizia divina, alla diffusione

15. di carità, alla stabilita norma di perfezione?

3. Le costituzioni furono scritte e messe in luce dopo la costante esperienza di lunghi anni, e che tra la prudenza, diligenza e premura di tanti padri, raccolti nei consigli fin qua celebrati: finalmente premesse preghiere e digiuni, per ottenere il lume divino, in cosa di tanta importanza, furono nuovamente esaminate, con tutta diligenza e solerzia, nell' ultimo capitolo Generale del 1628, ed approvate per voti segreti, col consenso di tutti i padri, fu decretato, che ottenuta prima l' approvazione apostolica, fossero stampate e diffuse, il più presto possibile, perche nessuno potesse portar in campo l' ignoranza, come cosa di non averle osservate.

4. E dapprima, quantunque desideriamo che le leggi e le costituzioni nostre, siano da noi considerate come esterni appoggi ed eccitamenti alla religiosa perfezione, e per ciò da osservarsi santamente ed inviolabilmente da tutti, e in tutte le cose, anche minime; tuttavia bramando che tutti i nostri sieno sicuri, ed aiutarli, perche

16. non cadano nell' laccio di qualche peccato, che derivi in forza della Costituzione, dichiariamo, che nessuna delle nostre costituzioni porta l' obbligazione di colpa mortale o veniale, quando però la violazione non sia congiunta ad uno dei tre voti, oppure si sia disprezzo, ed il comando in virtù di santa obbedienza, o qualche censura Ecclesiastica, od altro di simil genere, che di natura sua induce a peccato quegli non ha obbedito alla legge.

5. Perchè poi in forza di questa dichiarazione, non abbia ad intiepidire la virtù ed il rigore della religiosa osservanza, la qual tiepidezza una volta che metta piede nella religione, la sforma tosto di tutto il suo bello, perchè ingenera la nausea e l'abbando-
no di tutto ciò che è spirituale; così vogliamo, che sia sempre in rigore, tra noi e con noi, l'uso delle pene, in modo che non si lasci veder d'occhio, neppure un minimo delitto, quando si si scorga in esso, o si teme il disprezzo
del osser

17. Pertanto ogni delitto abbia la pena proporzionata, come si può vedere nell' libro delle pene.

6. Qui per evitare quello che si da evitare, stabiliamo e decretiamo, che prima della dichiarazione, non si incorre in alcuna pena, anche se si sia apposta la consueta formola: sub poena etc. ipso facto incurrenda. esclusa la pena di scomunica latae sententiae. la quale colpisce immediatamente, ed i casi notati nel diritto.

7. Non potendosi abbracciar tutto colle leggi, se addiverrà caso, intorno al quale, niente abbiano decretato le nostre costituzioni, allora si operi secondo la prescrizione del diritto comune, e col consiglio dei Seniori, giusta le regole di retta coscienza e prudenza.

8. Se insorga dubbio od oscurità, che presenti il bisogno di interpretazione, dichiarimmo, e sia trasmessa tutta la posizione al Capitolo Generale od al Definitorio, ma intanto il Pregato Generale col consiglio dei Consiglieri od esistenti, stabilisca quello che si da farsi.

18. Tutto ciò che coll' aiuto del Signore fu stabilito in Generale Capitolo, od in Refinitorio, sarà da tutti abbracciato ed osservato, con umiltà e prontezza, a cura dei Superiori, i quali ne dovranno prima l'esempio: non sarà però inserito nelle costituzioni; a che i padri del seguente Capitolo Generale, giudicassero di farlo per voti secreti.

10. Ogni venerdì, durante il pranzo, si leggano pubblicamente le costituzioni, o sivero se ne leggano un capo ogni giorno, insieme ai decreti se ne sono emanati dal Capitolo Generale, dal Refinitorio o dal Padre Generale; i quali decreti, ordinando che sieno tosto stampati, e spediti ai Superiori locali per comune notizia.

11. Quei capi che spettano ai laici, attesa la loro imperizia nella lingua latina, saranno spiegati ad essi in dialetto dal Padre Vicesuperiore, od altro sacerdote deputato dal superiore, e ciò una volta per settimana, in di festivo; vogliamo che procuri con tutta diligenza e minutezza, di animarli all'osservanza delle

19. leggi, ed all'arricchimento spirituale, di tutto questo cariciamo la coscienza dei Superiori.

12. Le dispense dal Coro, dal Prefettorio, dai voti della comunità, da altre leggi, non sieno frequenti, né senza urgente necessità, e sieno concesse soltanto per tempo che persiste la necessità: e quelle che saranno concesse dal Preposito Generale, avranno la durata di un anno e non più; i Visitatori potranno accordarle per quattro mesi, e gli altri Superiori a brevissimo tempo, secondo il bisogno dei suoi sudditi. Tanto il Generale, quanto gli altri Superiori, nel prossimo Refinitorio, dovranno advertire, dell'una o più cause della fatta dispensa. Le esenzioni perpetua, spetta esclusivamente al solo Capitolo Generale.

13. Non si facciano nuove costituzioni, né mutamenti nelle già fatte, quando non si sia una grave necessità; si cerchi piuttosto provvedere in altre maniera, come parrà meglio nel Signore.

14. Se nel fare qualche nuova costituzione,

20. Sia sfuggita qualche cosa che si opponga ai sacri canoni, Concilii, Decreti dei Sommi Pontefici, s'abbia come non fatta, quando non si fossero privilegi accordati alla nostra Congregazione, i quali la rendessero autorevole.

Delle Ore Canoniche.

Capo III.

1. Appena i nostri chierici, hanno emessa la professione, che tosto, in qualunque luogo si trovino, o dimora, sono obbligati, alla recita dell'ore canoniche, secondo il prescritto del Breviario Romano; sotto pena di peccato mortale.
2. I Priori (colla sola pena da infliggersi dalle Costituzioni o dal Superiore) se sapranno leggere, reciteranno l'ufficio piccolo della B. V. Maria, se no, reciteranno 25 volte il Pater ed ase in luogo del mattutino, 10 volte in luogo del Vespero, e 5 volte, per ogni altra ora. Gli stessi sono anche obbligati, ad essere presenti

nei giorni festivi, alla Messa solenne, ed ai Vesperi, quando si cantano, se non sono legittimamente impediti.

3. In tutti i nostri pieni Collegii, che sono fondati fino al presente anno, e in quelle Chiese che saranno nominate dal Definitorio per questo scopo, si reciterà ogni giorno, in coro, l'intero Ufficio Divino. (col nome di pieno Collegio, s'intende quella casa, dove d'ordinario convi-
vono dodici dei nostri, qualunque sieno o soli professi, o coi professi, Novizii, Aggregati, ed Ospiti. Il Mattutino o Prima si reciterà circa all'aurora; Terza, Sesta, e Nona, all'ora del Pranzo. E dove si sia obbligo di cantar la messa, le ore si diranno secondo il prescritto dalle Rubriche del Abbatiale. La Compieta si unisce al Vespero, se non sia da farsi lettura sacra. In quaresima, il Vespero si reciterà prima del Pranzo, la Compieta a ventitré ore e mezzo.
4. Le solennità dei santi Agostino e Abaioti, di rito doppio con ottava, saranno da noi

celebrate così solennemente, come in qualunque luogo si celebra il Patrono della Chiesa.

5. Nel giorno di S. Pietro Martire, che è il giorno della fondazione della nostra Congregazione, si farà l'ufficio di rito doppio e si canterà solennemente una messa in rendimento di grazie.

I Chierici ed i Laici, promessa la confessione, si accosteranno alla sua sacra Comunione, e tutti i professi innanzi il Superiore, od il proprio Confessore, rinnoveranno con pio affetto, i voti di obbedienza, povertà, e castità, secondo la formula stampata nel Spirituale. Bramiamo assai, e con tutto il calore esortiamo i nostri, a far prima, ogni giorno, questa rinnovazione dei voti, dopo l'orazione mentale della mattina, nelle principali solennità poi, e specialmente il primo di di Gennaio, sia fatta con maggior pietà e cerimonia, ed i Superiori colla loro carità ed esortazioni si sforzino ad ottenere tal atto.

6. Qui sabato, nel sermo dopo l'ora 23^a e nell'estate dopo la 22^a si cantin

23. Coro de litanie della B. V. Maria, con l'antifona Salve Regina, od altra colla quale si termina il Divino Ufficio secondo il prescritto del Breviario Romano. Lo stesso si faccia nelle vigilie e feste della B. Vergine.

7. Senza permesso nessuno potrà mancare, o ritirarsi dal coro, e tutti si daranno premura di intervenire all'ultimo segno della campanella. Se nel salmeggiare, un Chierico avrà commesso errore, bacerà la terra, con la bocca, un sacerdote la bacerà con la mano. Durante il tempo dei Divini uffici, sieno chiuse le porte che mettono al coro, se per esse sia facile ai secolari, l'ingresso al coro.

Tanto nei giorni festivi, che profesti, mentre si recitano le ore divine, ardano sull'altare almeno due candele di cera.

Tutti si astengano, dai colloqui, dal riso, dai gesti, che sono indizio di mente vaga e dissipata.

8. Nel recitare le ore canoniche, procurino tutti di salmeggiare a voce alta e ferma.

24. non variata da inflessioni e pigolamenti: usino una moderata prosatezza nel pronunciare, cominciando e finiscano tutti insieme, riposino brevemente alla metà dei versetti; e non stangino la voce sull'ultima sillaba. Finalmente esprimano essi, col canto, l'affetto alla pietà e lo destino in chi li ascolta.

9. Ogni qual volta alcuno entra in coro, faccia l'adorazione al Santissimo Sacramento dell'Eucarestia, piegando il ginocchio fino a terra: poscia voltato al Superiore proghi allo stesso il segno della debita riverenza: tutto questo si ripeta egualmente all'uscire del coro. Una decente compostezza del corpo, deve essere usata da pertutto, ma specialmente nel coro, dove essendo presenti ai divini misteri, parliamo col massimo di tutti i Re.

10. Si osservi da tutti, stando in coro, e scrupolosamente questa regola, che nessuno si sedersi, se prima non è seduto il Superiore: nell'alzarsi sorgano tutti al medesimo punto: nel dir, Gloria Patri, o

25. pronunciare il nome di Gesù o di Maria, si scoprano insieme ed inchinino il capo: mentre si cantano le antifone, quelli che sono ai lati del coro, o troppo distanti dal libro, sorgano nel mezzo: se qualcheuno falla nel canto, il Superiore od il Maestro di canto farà la correzione, e nessun altro: dovendo ciascheduno evitare la leggerezza; molto più deve evitare l'immodestia, nel sedere, nell'andare, nello stare, nel genuflettere: sia mantenuta la esattezza nel perfetto silenzio, e nelle cerimonie prescritte dal Romano o dal nostro rituale.

11. Si celebri col rito doppio, gli ufficii e le messe dei Santi, in quelle Chiese dove si custodiscono insigni Reliquie, e nei giorni di loro festività, sieno esperte colla debita venerazione.

Della celebrazione delle messe, e delle esequie dei defunti.
Capo IV.

1. I nostri sacerdoti celebreranno ogni giorno il santo sacrificio, secondo il Messale Romano, e celebreranno nell'ora e luogo stabilito da chi presiede a questo ufficio, e tutti dovranno ubbidire all'ordine di lui.

2. Chi soltesse, per una causa, astenersi qualche giorno dal celebrare, ne asserta opportunamente il custode della sacrestia, ma si ricordi di ascoltare la messa: e colla presente Costituzione comandiamo che questo facciano ogni giorno i Chierici ed i laici.

3. Non si facciano oblationi nelle messe nuove, né in altre Chiese senza il permesso del Preposito Generale o del Visitatore; nelle messe solite ed anniversari nessun vesti defraudato. Chi non è bene instruito nei riti e nelle cerimonie, per sentenza del Superiore non celebri la messa nuova.

4. Sieno osservati da tutti e diligentemente i riti e le cerimonie del messale e Cerimonial Romano e del nostro Rituale. I Superiori ne diano essi l'esempio, e poi attendano con vigilan-

za, perché ciaschedun dei sudditi primeggi nelle medesime.

5. Per la qual cosa, sia stabilito uno fra i sacerdoti, che sia bene addentro nella scienza ed esercizio delle cerimonie, il quale istruisca diligentemente gli altri sacerdoti e Chierici, noti e li faccia consapevoli dei difetti anche minimi; nessuno si vergogni di essere ammaestrato dallo stesso, non gli sia pesante il domandare, e s'è corretto riceva bene la correzione.

6. Sarà poi incarico di lui, sforzarsi con premura e diligenza di farsi, che nelle messe solenni, nelle ore Chanoniche, nelle preghiere, ed altre funzioni, specialmente quelle della Settimana Santa e delle principali Solemnità fra l'anno, non succeda confusione o sbagli, che possano disgustare gli occhi e l'animo di chi si trova presente.

7. E perché tutto proceda con esattezza e splendore, il giorno avanti che si celebri in Chiesa, una messa solenne od altra pubblica funzione, il Superiore col consiglio degli anziani componga la scheda,

nella quale si contenga distintamente l'ufficio o l'incarico che spetta a ciascheduno per quella solennità, e poi la faccia affigere nel luogo di metodo. Del resto, come nelle cerimonie, così desideriamo in tutti noi la religiosa gravità, in Chiesa in tutte le funzioni con tale compostezza, azione, passo da far conoscere che rappresentiamo i veri ministri di Dio.

8. Esclusi i confessori e viaggiatori, non è permesso ai nostri di celebrare in altre Chiese, specialmente di Monache e zitelle, senza licenza del Superiore, la quale non sarà mai accordata, che per urgente necessità.

9. Se ad un sacerdote celebrante succede qualche cosa di cui debba essere avvertito, il Chierico, o chi altro serve la Messa, faccia l'avvertimento a voce bassa, e che parta dalla carità. Perché poi la correzione a chi ha fallato, sia legittima dev'essere fatta dal superiore o Vice superiore in mancanza del Superiore.

10. Non sia assunto alcun obbligo di celebrare mess

fuori delle nostre Chiese.

11. Non si ricevano obbligazioni perpetue di mess, divini ufficii, od altro, senza espressa licenza del Preposito Generale o del Definitorio in Italia, del Provinciale in Francia. Le quelle che fossero assunte, si sia una tabella, nelle singole Sareste, che le contenga fedelmente notate, la quale sia ogni anno, riconosciuta dal Visitatore nel tempo della Visita. Il Superiore, ed il segretario si daranno tutta la premura per l'adempimento alla scadenza. Il denaro poi ad i beni mobili che furono accettati per queste obbligazioni, saranno quanto prima investiti in beni stabili fruttiferi.

12. Insieme col sacerdote che si prepara per celebrare, preghino ancora, in ginocchio, quelli che devono servire, e preghino il Signore, perché quel sacrificio sia offerto degnamente.

13. Nessuno, ancorché Superiore, assegni applicazione e celebrazione di mess a chi, non gli è soggetto, e nessuno le riceva da un altro che non sia suo Superiore, senza l'espresso consenso del Preposito Generale

del Vicario.

14. Procurino i nostri Sacerdoti di unire all'interna pietà e religione, l'esteriore opacità, modestia, e riverenza, quando fanno le cose divine.
15. Procurino uniformità di metodo nella casa del Signore, e per quanto sia possibile, celebrino con emissione di voce e divozione, consimile: che se alcuno erri, specialmente nella troppa fretta, corretta che sia dal superiore, la seconda o terza volta, e non si abbia emendato, allora il superiore, col voto degli Superiori e del Visitatore non gli permetta di celebrare, e durante la sospensione, in qualunque luogo si trovi, occupi l'ultimo posto dopo i sacerdoti, e non esca di casa fino all'emenda.
16. Ne Sacerdoti, né Chierici, si avvicinino all'altare senza stovura: i Laici, monaci e claustranti composti nel portamento e nel vestito.
17. Alla morte di qualche profeso, il superiore di quella, il Sa avvertirà subito tutti gli altri Superiori, e nel luogo dove è avvenuta la morte, sarà recitato l'intero ufficio dei defunti (anche

se fosse un Novizio, od ospite, negli altri luoghi, se fu Sacerdote si reciterà l'ufficio intero, se chierico o Laico profeso, un notturno. Recitato l'ufficio, si canterà la messa solenne, e tutti i Sacerdoti offriranno tre messe a suffragio di quell'anima, se fu Novizio, Ospite od Aggregato. Appende n. 23. da tutti quelli che abitano nel luogo della morte si celebrerà una sola Messa, negli altri luoghi poi da tutti i Sacerdoti, per un Sacerdote si diranno tre, per un Chierico o Laico una sola: i Chierici ed i Laici reciteranno distintamente l'ufficio dei Defunti od il Rosario della S. Vergine, ed in quel giorno riceveranno la Comunione a suffragio dell'anima del defunto. App. n. 23. lib. 2. c. 4. n. 17. Si può soddisfare a questa obbligazione di celebrare tre Messe per un Sacerdote defunto della nostra Congregazione, celebrandone soltanto una, e per le altre due facendo la commemorazione del defunto, nella messa del Santo, o del giorno corrente. Indulto di Urbano VIII, 20. Nov. 1628. come

nel nostro Boll. P. 174.

18. Il primo giorno, non impedito, dopo la commemorazione di tutti i defunti, si faccia l'anniversario per i nostri fratelli defunti in tutte le Chiese della nostra Congregazione, ed abbia cura il Superiore che oltre la Messa solenne ne siano celebrate ancora delle altre private, se lo permettono le obbligazioni delle Messe che per giustizia si devono celebrare?

19. I cadaveri dei nostri confratelli, dopo che con religiosa carità, sarà stata loro lavata la faccia, le mani, ed i piedi, e vestiti coll'abito della nostra Congregazione, se sono sacerdoti, saranno soprainvolati nelle vesti sacre, se Chierici, della cotta e birretto quadrato, se laici, del consueto loro vestimento. Si instocheranno convenientemente, e si seppelliscano a norma del nostro Rituale. Fino a che il cadavere è nella stanza, non si lasi mai solo, ne si seppellisca, se non passato un giorno naturale, qualora il Superiore, e gli anziani, non credessero per

giusta ragione di fare altrimenti.

20. Quelli che morranno negli ospedali, saranno seppelliti nelle Chiese degli Orfani e non altrove, e se verrà a morire il direttore degli Orfani, allora il Vicerettore in presenza del Commesso, od il Commesso stesso, se non vi sia alcun nostro sacerdote, estenda immediatamente l'inventario firmato con giuramento, delle cose tutte, che sono di appartenenza alla religione, libri, danaro, scritti, suppellettili, e questo inventario, sia subito spedito al Preposito Generale, intanto sia tutto diligentemente custodito, dal Vicerettore o dal Commesso?

21. Tutti i mesi di un'ciascheduna delle nostre Chiese, si celebri una volta mese dello Spirito Santo, colle orazioni della B. V. Maria, per i Prelati, e per la Congregazione, e ciò per i bisogni della nostra Religione, per il buon governo di essa, per l'arricchimento spirituale, e per l'aumento delle stoffe. Sarà del Superiore stabilire il giorno della celebrazione di questa Messa, avuto riguardo agli

Oblighi e pesi che gravitano i suoi sacerdoti.

22. Quando si fossero due sacerdoti, che dovessero celebrare contemporaneamente sia presidenza del Prefetto di vestigia, che non cominciino la Messa allo stesso momento, ed essi celebranti, moderino la voce loro, da non disturbarsi a vicenda?

23. Ogni qual volta il Superiore darà ordine, che si raccomandati a Dio, un affare od una persona, si affigga una scheda, per memoria, in quel luogo dove i sacerdoti si raccolgono a pregare, prima della celebrazione?

24. Non si dia permesso di celebrare, nelle nostre Chiese, ai sacerdoti estranei, senza aver prima sentito il volere del Superiore: e se sono del tutto sconosciuti, presentino le loro patenti.

25. Oltre le quotidiane preci che si fanno in pubblico, ed in privato da tutti i Professi, per i nostri benefattori, esortiamo anche i sacerdoti che ogni qual volta potranno, aggiungano alle altre orazioni della Messa, la colletta *Deus qui caritatis*, e quelli che non sono sacerdoti, recitino

con frequenza la corona della B. V. Maria.

26. Intorno al seppellire i cadaveri dei morti, secondo lo statuto. Esecutato il Parroco ed il suo coadiutore, nessuno dei nostri padri, si assieci a condurre il funebre corteo, né alle nostre Chiese né a quelle di altri.

27. Che se un qualche grande benefattore della nostra Congregazione, solene esser sepolto nelle nostre Chiese, allora i nostri Padri indossati bianchi mantelli ed il Superiore, ed il Parroco col Pivale, Croce, e due candele, aspettino il cadavere alla porta della Chiesa, e ricaduto col meritato onore, e secondo il Rituale, ne celebrino il funerale.

28. Celebrata la messa solenne dei defunti, i Padri non discendano mai dal Coro per l'occasione, se non se presente il cadavere, d'uno dei nostri, e nel giorno della commemorazione di tutti i fedeli defunti.

Intorno alle Chiese ed alle loro Suppellettili,
Capo V.

1. Nelle nostre Chiese, si debba una tal pulitezza che per quanto si può, sia la massima, ed i Superiori si sporgino e pongano ogni diligenza perchè il culto divino e la cristiana pietà abbiano a promoversi ed aumentarsi. Pertanto si conservi in tutte le Chiese, anche degli Orfanelli il sacrosanto corpo di Cristo e si rinnovi ogni otto giorni. Il Superiore affidi questo incarico, a qualche uno dei sacerdoti dipendenti, e le chiavi si custodiscano diligentissimamente.
2. Sia conservato diligentemente, e non manchi mai nelle nostre case l'olio degli infermi.
3. Le reliquie dei santi, sieno collocate in luogo decente e sicuro, sieno coperte, per quanto si potrà, con prezioso ornamento, e le chiavi dell' luogo siano custodite dal Superiore. Non siano rese ostensibili con sequenza ed a tutti; ma se qualche volta si presentasse un uomo ed una donna insigni

per nobiltà e dignità, allora, con licenza del Superiore, od in mancanza di esso, del Vicesuperiore, si facciano sedere per devozione, accesi prima due cerei, e non le fa sedere, indossi cotta, e se è sacerdote, anche stola.

4. Comandiamo, e proibiamo invisti di santa obbedienza, e sotto pena di scomunica, latae sententiae, riservata al Preposito Generale, che nessuno ardisca, per qualunque pretesto, di prendere per proprio od altro uso una parte anche minima delle reliquie, e sottrarla per se o per altri, e dichiariamo soggetti allo stesso precetto e censura anche i Superiori, che permettano ad altri di prendere o sottrarre Reliquie.
5. Senza il consenso del capitolo collegiale espresso per voti segreti, non dia a prestito a nessun stranico, vesti sacre, arazzi, tappezzi, manti da altare, candelabri, catini, Reliquie, borse di Reliquie, ed altre cose simili, che si tengono in grand' merito.
6. Il Superiore sentito il voto degli anziani

Stabilisca l'ora, ossia il tempo di cominciare e finire la celebrazione delle Messe.

7. Le Chiese e sacrestie nostre, sieno fornite di numerosa suppellettile e per quanto sia possibile anche mobile, per l'acquisto della quale, quando non venga meno la volontà ed il coraggio del Superiore, speriamo che non verranno anche meno i mezzi, sempre nell'aiuto del Signore, alla cui gloria essa è diretta; desideriamo poi che si usi la somma cura e diligenza nel conservarla, dal Superiore Vicario e da tutti quelli ai quali importa il conservarla.

8. I corporali ed i purificatori sieno muniti della croce agli angoli, non mai nel mezzo. Così pure i fazzoletti dei quali usa il Sacerdote nel sacrificio dopo l'abluzione delle dita, e ciò perché non vengano adoperati in altro uso.

9. I calici e le patene che sono d'argento, sieno dorati almeno nell'interno, e sieno così mondi da

non iscorgerci alcuna macchia.

10. Abbia cura il Superiore, che i manti di tutti gli attori od almeno dei minori, sieno uniformi, per cambiarli secondo la varietà dei tempi e delle feste, e che le sacrestie sacerdotali, corrispondano fedelmente agli stespi.

11. Ogni anno si rinnovari, con tutta diligenza, l'elenco delle suppellettili tutte di Chiesa e di sacrestia, presenti il Vicario superiore ed un anziano, i quali insieme al Portinaio lo firmeranno. Se ne faranno due esemplari, uno dei quali resterà presso il Superiore, l'altro presso il preposto di sacrestia.

12. Il Superiore abbia presso di sé il libro, nel quale sieno registrati i nomi di quelli, ai quali vengono distribuite a suo tempo le candele benedette nel giorno della Purificazione, e delle Palme. A tempo opportuno se ne faccia ogni anno la revisione dei nomi dal Vicario superiore ed anziano, chiamato anche se sia mestiere, il Portinaio, e secondo le circostanze, o si cambino, o se ne aggiunga degli altri, in già scritti.

13. Nell'ornamento delle nostre Chiese niente si adoperi

che presenti l'aspetto di sanità e di leggerezza nei riguardanti. Il tabernacolo sia coperto ed ornato nella sua parte interna, le chiasse sieno dorate, e legate con cordone di seta. ed insaputa del Superiore, niente si faccia, niente si prenda a prestito, e se qualche cosa pur fosse presa si custodisca con gelosia, non se ne permetta l'uso a nessuno, e venga subito restituita. * Appena n. 24. Lib. 2. c. 5. sul pie.

A questo punto non è da tralasciarsi il privilegio, concesso da Urbano VIII del giorno 22 dicembre 1631. in forza del quale la nostra Congregazione può avere oratorii privati negli Orfanotrofi, Seminarii, Accademie, e Collegii di diritto anche non propri della Congregazione, basta però che sieno affidati alla cura e governo di Essa, e in questi Oratorii possono celebrare il sacrificio della Messa, tutti i nostri sacerdoti professi, colla assistenza di quelle persone che vivono e soggiornano nei detti Orfanotrofi ect. ect. e questo potranno fare tanto che sia il tempo della Pasqua di Resurrezione del Signore, come sia fuori del tempo medesimo. Vedi il Bollar. nostro pag. 159.

41. Del canto e intorno l'uso dello stesso.
Capo VI.

1. Nelle nostre Chiese, nelle quali sieno da cantarsi, Stesse, Uffici divini, ed altre preci, si usi il canto stabile, e come mal dissi, fermo, e ciò per l'antichissima consuetudine della Chiesa Romana. La modulazione del canto sia uniforme da per tutto, e conveniente alla gravità religiosa.
2. Si fugga totalmente la sanità nel cantare, la quale anni spesso smuccia fuori, o per la soavità nel cantare della voce, o per la silenziosità del canto, piuttosto si coltivi da tutti la consonanza della voce, colla concordia dei costumi.
3. Dove sia stato già introdotto questo modo di cantare, non sia tenuto ai Superiori di soprenderlo, senza il consenso del Refinitorio, ed il Refinitorio, non accorderà mai, e nemmeno, il potere di farlo, se prima non abbia ben conosciuta e provata la causa per voti segreti.
4. In tutti i nostri Collegii, sia stabilito uno, il quale bene esercitato nel canto, istruisca gli altri, e

specialmente i giovanelli, per un ora circa. I tutti i giorni od alternativamente; questi che è sciolto, & sia Sacerdote, od almeno iniziato negli ordini sacri; sarà anche obbligato, l'osservare & disporre ciò che pubblicamente si deve cantare nel coro, dirigere il canto ed il coro medesimo. Tutti dovranno conformarsi, senza opposizione a quello che fu da lui stabilito, ed accordarsi alla sua voce nella intonazione che egli avrà emessa.

5. Durante l'anno di probatione, sieno ammaestrati, i Novizii, nella scienza del canto, del rito, & delle ceremonie Ecclesiastiche, & nell'ammetterli alla professione, si tenga calcolo sulla loro docilità ed assiduità nell'apprender queste cose.

6. Nessuno sia promosso al Suddiaconato, al Diaconato, al Sacerdotio, il quale non sappia ben cantare secondo l'uso Romano & solennemente l'Epistola, il Vangelo, & la Messa, a meno che per giusta causa non sia dispensato dal Preposito Generale.

7. Quando s'abbate una qualche festività, come sarebbe il Vitolare della Chiesa; l'orazione delle

20 ore nei tre ultimi di di Carnevale, Stodiano le Chiese della nostra Congregazione che la fanno solennemente: una Messa novella; l'acquisto di una Indulgenza concessa ai visitatori della Chiesa, od altra cosa simile, allora si permette l'uso del canto che musico o figurato si chiama, & lo permettiamo anche ai nostri, nel tempo di ricreazione per sollevare l'animo, purchè sia usato privatamente, nell'interno della casa, con moderazione, proibito del tutto quelle canzoni le quali contenessero qualche cosa di lascivo o d'impuro.

8. Permettiamo ai nostri di suonare l'Organo, ma soltanto nelle Chiese proprie & che non sia a vista dei secolari; l'uso dei manocordi o chiacchimbali si concede privatamente nella stanza, a quelli che devono suonar l'organo in Chiesa. Viene interdetto ai nostri, tanto pubblicamente che privatamente qualunque altra sorte di strumento musicale.

9. Non eseguisano i nostri, il canto in armonia, nelle altrui Chiese, ne i Superiori hanno potestà di dispensare alcuno sul disposto da questa Costituzione.

Intorno all'Orazione mentale.
Capo VII:

1. Per nessuna ragione si da tralasciarsi l'orazione mentale, poichè per osservazione di S. Gio. Grisostomo lib. 1. De orando Deum, è impossibile che senza l'aiuto di essa, si possa condurre una vita virtuosa e che l'animo sia fornito di sublimi doti. Egli è fuor dubbio, che nessuno della religione, nè già al secolo, ed alle costumanze del secolo, se prima non abbia abbandonato, per dispreggio, l'esercizio della orazione, e per contrario, nessuno fu eminente in virtù, nella religione, nessuno fu illustre per santità di vita, il quale non si sia applicato il giorno e la notte nell'esercizio dell'orazione vocale e mentale.
2. Pertanto ciascheduno dei nostri attenda all'orazione due volte per ogni giorno, la mattina recitata Prima in coro; la sera, tanto il sermo che l'estate dato il segno della Salutatione Angelica.

3. All'una ed all'altra sieno presenti anche i Laici, e di ciò gratiamo la coscienza dei Superiori, ogni volta l'orazione non duri più di mezza ora.
4. Se in qualche luogo, il tempo serperino, non è il più opportuno, per qualche impedimento, il Preposito Generale, fatto consapevole dell'impedimento, ne stabilirà un altro. Dopo l'orazione si reciteranno le Litanie, come sono nel Spirituale.
5. In tutti i nostri Collegii, e Accademie, Orfanatrofii; tutti i nostri, esclusi gli ammalati, si raduneranno a pregare nella Chiesa, nel coro, o nell'oratorio secondo la comodità dei luoghi. Vi sia sempre un orologio a sabbia, e lo si collochi così, che sia di facile veduta del Superiore, ma la sopratendenza sia affidata ad un de' Sacerdoti od anche Chierico, il quale advertirà il Superiore della mezza ora trascorsa, col verso Benedicite Pater.
6. All'orazione si premetta breve lettura di qualche libro di meditazione, secondo il parere

del Superiore.

7. Durante l'orazione, nessuno reciti le ore canoniche od altre preghiere, per non distrar gli altri dalla meditazione, ed egli che prega vocalmente, non abbia a perdere l'uso della orazione mentale. Nessuno faccia rumor gradevole, o sputare od altro simile, per non essere di impedimento alla riflessione degli altri che pregano.
8. Quell'intimo fervore ed affetto, che di sovente sogliono eccitarsi nell'orazione, non sono da manifestarsi, in modo che gli altri si accorgano, coi sospiri, coi movimenti corporali, colla chiara invocazione del nome di Gesù, o di Maria, o con altra maniera, ma si devono reprimere anche con la violenza, se questa è necessaria.
9. Indigili il Superiore, perché nessuno manchi alla comune orazione, per qualunque pretesto, ed ci presente nessuno si ritiri, senza grave necessità, e comandata prima la benedizione.
10. Il Superiore formi soggetto di discorso frequente, con ciascheduno in privato, con tutti in pubblico,

- intorno a questa cosa, e spieghi l'utilità e la necessità della orazione, e comanderà ai beneficenti, agli eretici, ai maestri dei novizi, ed ai proprii che facciano lo stesso nei privati discorsi, per ammaestrare gli insperiti; ed egli stesso chiamati gli a se benignamente li istruirà, mostrandosi, in modo speciale sollecito nell'avanzamento di ciascheduno.
11. Tutti i nostri poi, studino diligentemente di acquistare la maestria nel pregare ed esercitarla con attenzione, tanto col leggere più trattati dell'orazione, quanto parlando con uomini versati in questo affare, perché non potrà mai avvenire, che uno il quale sia dedito all'avanzamento delle virtù, non progredisca felicemente anche in questa.
12. I Superiori tengano gravemente d'occhio, quegli, qualunque egli sia, il quale osi rimproverare in altri, per gioco, e con nomi ridicoli e scolareschi, l'avidità nella preghiera, la repressione dei sensi e degli appetiti, che si abbiano mortificazioni, o qualunque altro esercizio di pietà, interdicensi di costui, se essi parrà, la conversazione cogli altri.

Alta sera, prima di coricarsi, facciamo i nostri un diligente esame della loro coscienza, e facciamo rigorosa perquisizione sul modo, col quale abbiano passato quel giorno.

Della Confessione e Sacra Comunione

Capo VIII.

1. I Sacerdoti, che devono celebrare ogni giorno, e che dovrebbero esser santi, per amministrare santamente le cose sante, confessino i loro peccati almeno una volta per settimana, specialmente nei dì festivi e taurano che facendo poco conto delle colpe leggere, si lorderanno facilmente delle più gravi. I Chierici non si accostino alla Comunione, se non premessa la confessione dei peccati: ciascuno però si sottometta al giudizio del proprio Confessore.

2. Se non sono comandati, i Superiori non confessino i loro soggetti, ma secondo il numero dei soggetti, stabiliscano due, o tre, od anche più confessori dei più discreti ed anziani, i quali

potranno ascoltare, nelle proprie stanze le confessioni dei loro Sacerdoti, non però degli altri senza il permesso del Superiore: il Superiore poi non potrà valersi dei Confessori di un altro Istituto, altrimenti la confessione sarà irrita * Appen. N. 23. Lib. 2. c. 8. n. 2. Affinchè i Superiori non abbiano ad essere privi essi, di quella commodità spirituale, che godono i loro soggetti (cioè di poter ed permesso dei Superiori confessarsi anche a Confessori d'altro Istituto) e perchè non abbiano così ad essere irrita le confessioni fatte ad estranei, non potendo accordare a se stessi tale facultà; la sacra Congregazione preposta agli affari dei Regolari, il giorno 25 giugno 1638 decretò, che i Superiori e conservato l'ordine di dignità, possano convenientemente accordarsi una tal dignità facultà, cioè che i presidenti o Superiori locali possano impetrare questa facultà dai Visitatori o Provinciali. I Visitatori poi o Provinciali ed il Procurator Generale, dal Proposito Generale di tutta la Religione, finalmente lo stesso Proposito Generale,

dovrà ottenere la stessa facoltà da quel numero di Padri, il quale rappresenta tutta intera la Congregazione. Non sono però obbligati gli stessi Padri Superiori, di domandar la facoltà di sotto in sotto che ne avessero bisogno, ma basta che la domandino una sol volta, quando cioè entrano a fungere l'incarico loro affidato, e potranno generalmente valersene finché lo avranno terminato.

Bollario nostro pag. 174.

3. Siccome può avvenire, che alcuna dei nostri, destinato dall'obbedienza a regger Orfan, od altro, e debba immergersi solo, o con un sacerdote soltanto, questi non potrà scegliersi il confessore a suo beneplacito, ma coll'obbedienza del Preposito Generale o del Visitatore.
4. Desideriamo ardentemente, ed i Superiori colle loro esortazioni, persuaderanno tutti i nostri perche, ogni anno ed in quaresima, facciano la confessione generale di tutto l'anno, premessa l'orazione ed un diligente esame.
5. Perciò che spetta alla sacra Comunione, tutti i nostri Chierici e Laici, oltrechè fare la Comunione

spirituale ogni giorno, nell'atto che assistono al Santo Sacrificio della Messa, come vien prescritto dal sacro Concilio di Trento; si comunicheranno ancora ogni domenica e festa; il giorno di S. Pietro martire, il giovedì Santo; il lunedì seguente la terza domenica dopo Pasqua, ed ogni volta nella quale fu cominciato il Capitolo Generale; il giorno otto Febbraio; e con più frequenza nella Quaresima e nell'Avvento. Quelli che sono già iniziati negli Ordini Sacri, siccome sono in grado più elevato, e più vicini al sacerdozio, così si accostino più spesso ad un tanto Sacramento.

6. Tutti i Chierici ed i Laici, per quanto si può ricevano il Sacratissimo Corpo di Cristo, uniti insieme, dalle mani del Superiore, o Vicuperiore, o dal loro Ministro ad arbitrio del Superiore.
7. Quando escono dal coro per accostarsi alla comunione, uniscano insieme l'esterna colla interna riverenza. L'esterna consiste nella compostezza delle membra, nella dimissione degli occhii, nella modestia, nella gravità, nel portare le mani giunte innanzi al petto,

52. *Libro II*
nel pregare il ginocchio fino a terra, appena tutti
sono giunti innanzi all'altar maggiore, cosa che
vogliamo osservata regolarmente dai Nostri nella Comu-
nione; l'interna riverenza poi consiste nell'esercizio
di religione, di umiltà, di fede, di speranza di carità,
e di altre virtù.

8. Ogni qual volta i Chierici dovranno recarsi di
questo augustissimo cibo, indossino la Cotta, i Sacci, il
mantello.

9. Dopo la Comunione restaranno tutti in coro, per mez-
za ora circa, per render grazie al Dio del beneficio ricevuto:
trascorso il tempo, l'anziano dei Chierici per professione
od altro, destinato dal Superiore o dal Abate, solge-
rà, l'orologio, e darà segno a tutti che è passata
la mezza ora, i quali di consuetudine, lavata la testa,
levaranno in piedi, e se non saranno da recitarsi le ore
diurne, passeranno in silenzio nella propria stanza.

10. Il Giovedì Santo nessun sacerdote celebri, e
tutti ricevano l'Eucarestia dalle mani del Super-
iore o da altro che solennemente celebra, e ciò per
la consuetudine della Chiesa universale. Nel

33. *Capo VIII.*
Salato Santo poi, eccettuata la Abbatte solenne,
ciascheduno si attinga dal celebrare.

Della obbedienza e riverenza verso i Superiori ed Anziani.
Capo IX.

1. Pateranno per fermi Nostri che nessuno
arriva al sommo della perfezione più spedatamente
e dolcemente, quanto il vero obbediente. Per la qual
cosa, ciascheduno sia così pronto ad obbedire che, come
diceva S. Bernardo, ne la pigrezza resista al cor-
po ne la tepida volontà al cuore, per eseguir
quello che venne subito sanzionato dal Capitolo
Generale, dal Refrattorio dal Preposito Generale,
o dai Superiori.

2. I Nostri Padri e fratelli sieno destri emulati
del vero obbediente, di quello cioè che calca a pie
fermo le orme di Gesù Cristo. Questi non solo adempie
la manifestata volontà del Superiore, ma anela di
presumere la tacita volontà e l'adempie quanto
dolle possa presederla; e non pensando niente che sia

il Superiore, ma chi rappresenta, dipende in tutto dalla di lui volontà.

3. Chi obbedisce contro voglia, o mormorando, o per timore delle pene, resta indegno dell'abito che veste, indegno dell'eterna felicità, nella quale sarà intradotto, chi di buona voglia l'ha, non l'approva litigioso esecutor della legge.

4. Chi viene designato dall'obbedienza a qualche officio o ministero, per adempiere il quale egli si riconosce mancante di dottrina, di prudenza, di autorità, di coraggio, dopo che avrà manifestato ai Superiori, il suo modo di vedere, non si perda l'animo, ma abbandonato nell'obbedienza, come in celeste aiuto, si metta all'opera, operi in Dio, che Dio opererà.

5. Si guarderanno i soggetti, si non spingere il Superiore al rigore e severità, per desiderio di perfezione, e per zelo della regolare conservazione dell'istituto. Non vogliono, con proprio danno, renderlo a se stessi più indulgente. Tutto ciò che sarà loro negato, che sarà comandato, contro la

loro voglia, considerino che torna bene alla gloria di Dio, ed alla propria perfezione.

6. Se si vuol domandare qualche cosa al Superiore, non strappino, i nostri, l'assenso con importuna preghiera o in altro modo meno religioso, ma domandino con umiltà e rinuncia del proprio giudizio.

7. Abborriscono i nostri dalla frequente cambianza di luogo, siccome quella che manifesta troppo apertamente, un animo inquieto, e l'attaccamento alla propria volontà.

8. A nessuno è lecito domandare con desiderio troppo spiritoso, un luogo particolare, o brigare una carica. Chi domanderà od ambirà in tal maniera, non otterrà mai; e per contrario nessuno osi di ricusare con ostinatezza, il luogo e la carica destinati dall'obbedienza.

9. Tutti e prima di tutti i Superiori, senza proporre indugio uccorano alle orazioni fatte in comune, nel coro, Capitolo, Refettorio, ed altre, che si annunciano al suono della campanella.

considerando quel suono, come la voce del signor che chiama.

10. Intraprendere o promuovere qualche affare, od assumere qualunque sollecitudine, anche sotto l'aspetto di pietà, come sarebbe: composizione di liti, conciliazion di pace, difesa di vedove o pupilli, stabilir matrimonii o di altro di simil genere, non è permesso a nessuno il farlo, senza aver prima comunicata la cosa al Superiore ed ottenutone il suo permesso: stabiliamo poi colla presente costituzione che ben di raro s'immischino i nostri nelle cose dei secolari.

11. Sotto pena di sospensione, ed altre ancora da infliggersi ad arbitrio del Preposito Generale, nessuno osi di scongiurare gli eremumani, o leggere precii sacre sopra uomini ammalati, senza averne ottenuta prima, in scritto, la facoltà dal Preposito Generale.

12. Nessuno vada mendicando, per se o per altri, lettere commendatizie, per opporsi all'obbedienza, per impedirle o ritardarla.

13. Niente sia tenuto a stile, nessun officio dispregiato, niente contrario alla nostra dignità, di ciò che Dio, per l'obbedienza, ci impone, ma rassogliamo in noi stessi, che quegli il quale si fa l'inimico di tutti, cerca il dispreggio di se medesimo in tutte le cose, diventa il più grande allo sguardo della divina maestà.

14. Le scuse che qualche volta si sogliono portar in campo, della debolezza di forze, della malattia, e simili, non si ammetteranno, se prima il Superiore stesso non abbia consultato sulla necessità del cambiamento di luogo, e poi ne faccia fede egli medesimo al Padre Generale od al Visitatore.

15. Quelli che sono soggetti & riguardano il Superiore siccome Padre, e si mostrino in tutte le cose colla medesima fiducia, con la quale un figlio sa al genitore.

16. Citare in giudizio alcuno di Noi, sia egli Superiore o suddito, od accusarlo in faccia ad altri, che non sia nostro Superiore, è colpa gravissima, e quindi da punirsi con pena gravissima.

17. Non si deve indagare con curiosità, e molto

meno disapprovare le determinazioni di chi amministra la Congregazione: tutta sotto esortazione i soggetti, che se sien loro innanzi agli occhi qualche cosa, che giudicano poter tornar utile al bene publico della Congregazione, o privato di qualche cosa, ed anche a comodo di qualche persona, riferisca no la cosa al Preposito Generale, ed al Visitatore, ed anche al proprio Superiore, ma qualunque sia l'ordine che sarà per venire, essi lo approvino come fatto prudente.

18. Nessuno osi congetturare o far quasi l'indovino, in faccia d' altri, di quelle cose che dovranno stabilirsi nei Capitoli Generali o nei Refettorii, nessuno le metta in ischerzo, e nessuno porge orecchio a tali dicerie: che se alcuno fosse uolo di dir male delle cose già definite, sia seceramento punito.

19. I Chierici della prima e seconda prolatione, ed i giovani Laici, se vengono richiamati o corretti dal suo Superiore per qualche mancanza, subito pieghino a terra i ginocchi, chiudano le mani innanzi

al petto, ed a capo abbassato prestino pazientemente ascolto; gli altri tutti ricevano la correzione con lieto animo. Nessuno osi mettersi a dirverbio, o rispondere al Superiore che assorte o corregge, ma destino in se il timore riverenziale a Dio, nel Superiore, e così ciascuno si confessi la propria colpa, domanderà perdono, e prometterà emenda, coll' aiuto del Signore.

20. Qualunque sia il Superiore che Dio desti sia da tutti tenuto nel massimo rispetto ed onore, come quegli che fa le voci di Dio, e per mezzo del quale si è manifesta la divina volontà, e di primi a far ciò, sieno quelli che sorpassano gli altri per età, autorità, sapere ed ingegno.

21. Quelli che sono di sentire poco sottomesso verso il Superiore, che si fanno curiosi investigatori dei difetti di lui, che hanno il mal vezzo di doltare in senso cattivo, e detti, i fatti, i comandi dello stesso, e metterlo in dispregio, questi tali se si fossero, sieno da tutti sfuggiti, siccome peste delle anime e della Congregazione; non ottengano mai alcun onore nella Congregazione.

gazione se non per lunga esperienza, riconosca
li emendati; e dopo la prima e seconda ammonizio-
ne e correzione, sieno puniti dal Visitatore, o dal
Definitore, perche serva di esempio e regola agli altri.

22. Si guardino bene, e con diligenza, i Vostri,
che mentre parlano familiarmente fra loro, o nel
citare i nomi di qualche Padre o Fratello, non
abbia a sfuggir loro di bocca espressioni risiderente, scur-
rile, di dispreggio, e motto meno, detto a fatto che
appaja d'investito. (Vedi adesso dopo il N. 23).

23. Quando s'arranga di nominare il Preposito
Generale, si prometta il titolo. M. R. P.; chiunque
si presenta a Lui, gli faccia riverenza col ginocchio,
quindi manifesti umilmente il suo sentimento; non si copra
mai, e prima non ne abbia avuta licenza: i sogget-
ti parlando, o volendo nominare il superiore ad un
Vocale del capitolo Generale diranno Vostra
Paternita. «Segue il numero 22. messo per sfoggio ^{alla} _(induzione)»
si guardino di non agitare tanto alcuno da provocar-
lo all'ira, per motteggi, scherzi, dicerie mor-
daci, ma si sia sempre tra loro discorsi, abitudini,

e costumanze religiose.

24. Nel parlare e nello scriversi, ai nomi dei Sa-
cerdoti si metta innanzi il Padre, o Padre Don,
od il titolo Vostra Reverenza, ai nomi dei Chierici
già iniziati negli ordini Sacer, Ton; dei Chierici sem-
plici Fratello, e lo stesso titolo di fratello si potrà
preporre anche ai laici adato riguardo al merito ed
all'età; ma il Padre non mai ed a nessuno.

25. Sia tale la nostra riverenza, carità, e premu-
ra verso i più vecchi d'età, quale si conviene ai
figli verso gli ottimi genitori.

26. A quelli che lasceranno il posto di Prepo-
sito Generale e di Vicario Generale, si presti da
tutti, e specialmente dai giovani il massimo onore
coll'osterno rispetto, siccome a Padri benemeriti
della Congregazione.

27. Facciano i nostri di presentarsi l'un l'altro
vicendevolmente nel prestarsi onore, ma sia unito alla
semplicità religiosa, e non affettato: e si deve sem-
pre di mira che vi sia onorato nella persona
la dignità ed il grado, e si presti a ciasche duno

quell' onore che gli si compete per le virtù, per la grave età, e per i meriti.

28. Se alcuno è bello studio, e con piena advertenza, e molto più se con animo iracundo non d'ora parlare con altro dei fratelli, o salutarlo; il Superiore gli faccia subito ammonizione, perché deposto ogni rispetto, adoperi con quello, e segua con lui di carità e di bontà, parlando e salutandolo. Che se, passato un giorno naturale, e dalla advertenza, non abbia adempito il prescritto, si punisca con pena grave.

29. Quelli che in tempo passato, soprastavano agli altri, per qualsiasi dignità, se da sono prosia i soggetti conservare cogli stessi, sieno di esempio agli altri di silenzio, di riverenza e di obbedienza.

30. Facciamo assoluta proibizione, di consultare, senza permesso del Superiore, qualsiasi estraneo, intorno le cose che riguardano la nostra Congregazione, e ciò tanto in iscritto che a voce, da se stessi o per mezzo d'altri.

31. Tutti quelli che, dal Preposito Generale, o dal voto dei Consiglieri, e premesse le debite ammonizioni,

saranno dichiarati contumaci nella obbedienza, questi sieno soggetti, ipso facto, alla sentenza della scomunica, e purgandoli colla pena la loro gravissima colpa?

Bella Castità.

Capo X.

1. Gli uomini Religiosi devono essere amatissimi della castità, perché, giusta la sentenza di S. Gregorio, non può darsi opera buona senza la castità; e per conservarla intemerata, è necessaria l'assidua vigilanza sulla esteriore custodia dei sensi, e specialmente degli occhi: sono da fuggirsi, con tutta diligenza, le occasioni anche minime che possono violarla, ed i Superiori useranno tutta la vigilanza e la premura perché sieno ^{evitate}.
2. Siano sempre sommamente sospetti, e da torri del tutto le familiarità con donne, anche sotto l'aspetto delle confessioni, dell'istruzione spirituale, di malattia, di consanguinità. Non permette mai il Superiore che giovani entrino nelle stanze, e si punisca gravemente quegli che in questa materia

64. **Libro II.**
manco anche leggermente. Evertuati i Confessori,
il Portinaio ed il suo compagno, nessun altro par-
li con donne, in Chiesa, quando non sieno consan-
guinee. Finalmente si eviti con cautela, tutto ciò
che è male in se stesso, & che sembra aver in se l'impron-
ta di male.

3. Sappiano i costri non darsi vizio, il quale sia tanto
exerato anche dagli stessi secolari, quanto la incontinen-
za in un uomo Religioso.

4. Non solo chi pecca contro il voto della castità,
vogliamo che sia severamente punito (desiderando però
ardentemente che nessuno peccii mai), ma anche
quelli che sono sospetti in questa materia, se corretti
paternamente ed in privato dal superiore, non si emen-
deranno, vogliamo che sotto il precetto dell'obbedienza,
imposti agli stessi, presenti due Anziani, & minac-
ciate altre pene, sieno costretti a togliere ogni
sospetto su questa materia. Che se il superiore ha
cognizione che il sospetto ancora esiste, allora i
delinquenti saranno da rimuoversi dal luogo, ai quali
fatta prima denuncia delle pene ed anche delle pene

63. **Capo X.**
delle più gravi, la infuggersi dal Preposito Generale
& dal Visitatore, se l'età e la salute lo consente, si
mandino pedoni là, dove dall'obbedienza fu destinata
la loro residenza. I sospetti sieno giudicati dal supe-
riore col consiglio degli anziani.

5. Che se per accidente (il che tolga l'aldio) un
qualche Superiore, o Locale del Capitolo Generale,
si lorderanno di colpa impura, o di grave sospetto,
siccome l'esempio di questi facilmente si risponde negli
altri, così il Preposito Generale ed i Visitatori, usi-
no sempre con questi maggior severità.

6. A tutti quelli che sento gusto di usare familiar-
mente con noi, diamo loro tale indizio di puretà,
che conoscendo, e salam dicendo, che sabbene di carne,
diviammo ^{per} la grazia di Dio, come fuori della carne,
e ne diamo lode al signore, autore di ogni bene.

Della Povertà.
Capo XI.

1. Chiunque, omessi i voti solenni, entra nel campo

della religione, senza dubbio egli acquista il campo ricchissimo del tesoro della religiosa povertà, il qual tesoro bisogna custodirlo con somma accuratezza, schivando perciò, assolutamente qualunque iscrizione, e l'ombra stessa di proprietà, colla quale viene a perdersi l'acquistato tesoro.

2. Per commissione del Santissimo Pontefice Pio V. la nostra Religione, può avere e possedere beni in comune, ma diventa colpa contro il voto di povertà, se i nostri il ritengono qualche cosa come propria, e come tale usarla.

3. Per la qual cosa, è proibito ai nostri di marciare con segni particolari, o col nome proprio, e libri, o cartelli, o qualunque altra cosa che viene comprata per uso privato, anzi anche nel parlare, si guardino che non sfugga loro, il mio od il tuo che porta l'apparenza di Luminio, ma chiamino nostro tutto ciò, che ciascheduno tiene presso di se, col permesso del Superiore, per sumptus suo proprio.

4. Tutto ciò che è suppellettile si deve aggiungere del comune, e alla volontà, ad una parola,

ad un cenno del Superiore, subito dev' riportarsi al suppellettile comune.

5. Eccettuati quelli che precedono al regime delle case, ed all'amministrazione dei beni, agli altri tutti è proibito l'uso del denaro, ed il ritenerne tanto presso di se, quanto presso altri, anche in piccola quantità.

6. Non è permesso ai Superiori di accordare ad alcuno dei soggetti l'uso del denaro, o per metterlo, facendo mostra di non accorgersi.

7. Nessuno vada in cerca di doni, nessuno li riceva da altri, anche se fossero offerti dai confratelli della nostra Congregazione, ai quali nessuno deve essere largo di dono, e molto meno a persone estranee. Senza il permesso del Superiore, nessuno si pretenda di poter scambiare qualche cosa con un altro, chiunque egli sia, anche inalzato a qualsivoglia dignità.

8. Tutti beni mobili od immobili, che appartengono ad alcuno dei nostri professi per qualunque modo, diritto, ragione, o che essi abbiano acquistati sotto qualunque nome, anche se sono sussidii di consanguinei,

o largizioni di persone pie, legati, donatizi, non possono possederli come proprii, neppure a titolo del collegio o della casa, anche se sia Superiore; ma tutte queste cose devono immediatamente essere consegnate al Superiore, per essere incorporate, e formare un tutt'uno cogli altri beni della casa.

9. Almeno due o tre volte all'anno, od anche più spesso, se lo crede, visiti il Superiore, le stanze dei soggetti, unito sempre al Vicesuperiore od altro Suficario, esaminera ogni cosa, e se verra a conoscer che manca qualche cosa di necessario, tutto si provvedera; se invece trovera un superfluo, o contrario allo spirito di pura poverta, lo porti via immediatamente: sia però egli il primo di tutti a risplendere colla diligenza e coll'esempio di poverta.

10. Ogni qual volta entrerà il Superiore nella stanza del soggetto per visitarla, questi, domandata la benedizione, lo riceva con animo riverente ed allegro, ne faccia conoscere, neppure con un gesto, di aver dispiacenza che gli sia praticata la visita.

11. Le pareti della stanza sieno nude, il letto

risulga della religiosa poverta e pulitezza, sono proibite non solo agli altri, ma egualmente allo stesso Deposito Generale, gangariere, e deli intorno al letto, che si chiamano cortinaggi; nessun usi sopra coperte chiuse in sete. Sieno immagini di pietà, quelle che si affiggono o prendono dalle pareti delle stanze: restano vietati a tutti gli abbellimenti di immagini, di reliquie, cassette di cose sacre, le quali o per la materia, o per il lavoro, sono molto stimate, ed anche libri donati nell'isterno, fossero pure i Breviari, i Tiurni, e gli officii. Senza il permesso non si portino in stanza cibi o bevande, anche in poca quantità, ma si porti in comune e distribuito alla mensa comune: i Superiori abbiano vigilanza di ciò, e ne sieno esempio agli altri.

12. Gli orologi che si aggirano colle ruote, di qualunque metallo essi sieno, che segnano l'ora ed il minuto, o con la sfera senza suono, è proibito ai nostri di averne uso privato, e non vogliamo che li ricevano da nessuno, sia a prestito, sia come deposito. Si permettono i Alessamidi, ossia orologi i quali,

colla sabbia o pulvere segnando la mezza ora, pure che siano semplici e conformi alla religiosa modestia

13. Il Superiore od il procuratore della casa, abbia presso di se l'elenco di tutte le cose anche minime che sono in ciascheduna stanza, e nessuno scambievolmente con un altro, od introduca dal di fuori un oggetto, senza permesso del Superiore, il quale non lo considererà punto e senza legittima causa, e concesso che sia registrato, tutti nell'elenco, quello che fu trasportato da un'altra stanza, gli elenchi si rinnoveranno almeno due volte all'anno.

14. Un esemplare di questi elenchi sia in ciascheduna stanza, e venga dal Superiore o Vicesuperiore consegnato a chi deve abitarla affinché prima di allontanarsi, possa restituire al Superiore o Vicesuperiore, in presenza del procuratore, tutto ciò che fu elencato, e se deve cambiare stanza di luogo.

15. Se alcuno ha lasciato in deposito per la conservazione, appresso gli estranei, siano pure affini o consanguinei od anche religiosi, libri, vesti manoscritti, denaro, o d'altro; se alcuno abbia venduto, alienato, donato, senza

permesso in scritto del Superiore, sappia, questo tale, che ha commessa la colpa di proprietà, e che deve esser punito; come delinquendo caduto nella medesima colpa, quegli che abbia ritenuto presso di se, qualche cosa a titolo di deposito, fosse anche uno schiavo, che vuol chiamarsi di confidenza, non avendo prima ottenuta in scritto, la benedizione od il permesso dal Superiore, al quale vogliamo che sia manifestata ogni cosa partitamente.

16. Anche quei Superiori che dimorano in Orfanotrofii soggetti all'amministrazione di Protetto, dato laico, noteranno con perfetta esattezza in un memoriale le elemosine che gli sono date, perche sappiamo rendere ragione di tutte, e di ciascheduna, nel tempo della visita, al Preposito Generale od al Visitatore, da richiamare i proprietari, se avessero sottratto qualche denaro od altra cosa.

17. Tutte le vesti, sia di lana, sia di lino, e d'ogni altra suppellettile, sieno radunate tutte in un luogo comodo, e le diligentemente visitate, da uno o due dei nostri deputati a questo ufficio, per poter

quindi ad arbitrio del Superiore, somministrare opportunamente a ciascheduno quello che gli è necessario.

18. Si guarderanno poi i Superiori, di non dar occasione ai soggetti di violare la povertà o l'obbedienza, non provvedendoli con religiosa carità, di tutto ciò che è necessario al vitto, vestito, e conservazione di salute.

I soggetti poi dipenderanno in tutto dalla volontà del Superiore, nell'uso e distribuzione di tutte le cose, e nessuno si permetta, di giudicare superfluo, o di usare per se, quello che il Superiore abbia giudicato contrario alle nostre costituzioni, ed alla povertà.

19. I novizii prima di fare la professione, se in tempo utile voluerò lasciare qualche cosa alla Congregazione, nomineranno il collegio o qualche casa alla quale venga assegnato il legato, oppure riserveranno l'intera sostanza alla volontà del Preposito Generale. In questo affare, i Padri si astengano da qualunque insinuazione, lasciando libertà assoluta ai Novizii: si guardino poi i Novizii, di non lasciare nell'ultima loro volontà, qualche cosa legata a tali condizioni, che potessero portar pregiudizio alla regular disciplina, ed alle nostre costituzioni.

Intorno l'ascoltar le confessioni, e l'esercizio della cura d'anime.
Capo XII.

1. I confessori che saranno da ammettersi ad ascoltar le confessioni, nei nostri luoghi d'Italia, saranno nominatamente designati in ciascun Refettorio: fuori dei nominati nessuno adempia questo officio, senza abbia ottenuta, in iscritto, la licenza del Preposito Generale, e fuori d'Italia, del Provinciale: stiano bene sull'avviso, i nostri, di portarsi cautamente nell'esercizio di questo ministero, che si può dire il massimo di tutti quelli che si fanno nella Chiesa di Dio, dai suoi ministri, affinché nell'atto di voler slegare le anime altrui dai lacci dei peccati, non abbiano sentirsi prese a rete, le sue?
2. Nessuno si arrogati all'esame dei Novizii per ascoltar le confessioni, il quale esaminato da tre dei nostri Padri, presente il Superiore non sia giudicato idoneo a tanto ministero, e non abbia, dallo stesso, ottenuta prima in iscritto la facoltà? Queste facoltà, poi

può essere ampia, cioè di ascoltare tutti quelli che si presentano, o vero ristretta soltanto agli uomini, secondo giudicherà il Superiore.

3. Nei confessori, oltre all'interessa di vita, di costumi, di onestà e di dottrina, vagliamo ancora fermezza di età, tenacità di secreto, prudenza unita a carità. Per la qual cosa, nessuno si consideri idoneo, il quale non abbia tocco, almeno, il trentesimo anno di età, quando non sia Superiore.

4. Nessuno leggia se penitenti con promesse, giuramenti, o voto, nessuno strappi denaro dagli stessi, per non farsi vedere piuttosto cupidò di turpe guadagno, che desideroso della salute dell'anime.

Ascolti colla medesima benignità tutti quelli che si accostano a lui, sieno essi poveri o ricchi, nobili od ignobili; sia discreto nel imporre le penitenze; abbia somma cautela dell'onestà e della salute di ciascheduno, nel proporre e persuadere, castigamenti della carne. Non persuada le giovani di far voto, di abbracciare la vita regolare: si astenga nel parlare con donne, da espressioni oziose, curiose,

giocose, e dal sorriso.

5. Procurino i nostri Confessori di avere amiano esempi o detti di Santi Padri e quei luoghi della sacra scrittura coi quali possano essere di aiuto e conforto agli afflitti, ai tentati, agli infermi, e per esercitar quest'arte, che per la sua dignità è l'arte delle arti, volgano continuamente quei libri, nei quali si contengono salutari rimedi, ed istruzioni per Confessori, ma prima di tutto, col mezzo della orazione impetrino lume ed aiuto, da Dio, che è il creatore delle anime ed il principale sorvegliatore.

6. In tutti i nostri Collegii si faccia due volte per settimana ed in giorni stabiliti, lettura della sacra Scrittura, o di casi di coscienza, tutti interverranno, e fatta la lettura, con discreto discorso, si esercitino utilmente intorno alla spiegata dottrina.

7. I superiori non permettano che manchino ai Confessori libri che trattino delle cose risguardanti il dovere dell'uomo cristiano, ed usino somma diligenza, per quanto è possibile, che non sia mai sospesa la lettura e la discussione dei casi, tranne che dalla vigilia

Nell' Annunziazione della Beata Vergine Maria, fino alla prima domenica dopo Pasqua; quindici giorni avanti le ceneri, e dalla terza domenica d'Avvento fino alla Epifania.

8. Nell'assoluzione dei peccati dalle censure, useranno i nostri, la formula che è prescritta dal Pontificale Romano: circa il modo di contenersi coi penitenti, sieno conformi tra di loro, cosichè, salva sempre la propria coscienza, studino ogni modo di conservare salda ed intatta la fama di tutti.

9. Chiamati ad ascoltare le confessioni, sieno pronti, e male chiamare a se i penitenti degli altri confessori, ma se si accostano vengano ricevuti con benignità, ed il confessore dal quale si ritirano, non se l'abbia a male, e non s'infastidisca.

10. Non ascoltino i nostri le confessioni delle donne in case private, se non sono in prime od in sequimazione; ed in tal caso, se sia in quel luogo un congiunto, il quale possa vedere, non sentire, il confessore, e la porta della camera sempre aperta.

11. Le confessioni dei secolari si ascoltino in Chiesa, o

negli oratori ed in altri luoghi, a ciò destinati, non mai nelle private celle.

12. Nelle nostre Chiese, i confessionali sieno così disposti che si possa facilmente vedere e confessare ^{penitente}.

13. Il Superiore non permetta ai confessori di intralasciarsi in lunghi discorsi, colle donne che frequentano le confessioni, e sempre un rispetto di troppo domestichezza e familiarità. fatta la prima ammonizione, lo scorga alla presenza degli ausiliari, e se non vede emendato, per mezzo di lettera, manifesterà la cosa al Proposto Generale od al Visitatore, si quali, secondo vedranno più opportuno nel Signore, lo sospendano dalle confessioni, lo cambieranno di luogo, e lo puniranno con altre pene. Che se sia imminente il pericolo scandalo, per evitare il quale si richiede il pronto rimedio, allora il Superiore, col consiglio degli ausiliari agisca, e subito si dia fatto di scongiurare fortemente lo scandalo, ed il soggetto dovrà ben obbedire non altrimenti che al Proposto Generale.

14. Desideriamo che nelle nostre Chiese, sia da tutti ammessa ed osservata, la consuetudine introdotta già

in qualche luogo, di ascoltare, con cotta e stola, le confessioni dei penitenti, nei giorni di Domenica e festa.

15. I Confessori di donne, vadano di raro, in casa di quelle che confessano, e non mai soli, né senza permesso del Superiore, né del tutto nascosti alla vista del compagno.

16. Per ciò che spetta alle monache, essendo cosa gravissima il prestarsi per loro, così se alcun dei nostri Padri, dovrà assumere l'incarico, in luogo dell'ordinario, sarà ammesso quello che venne scelto dal Capitolo Generale per voti segreti, con due terzi di voti, e non altrimenti: in Francia dal Capitolo Provinciale colla maggiore parte dei voti. Più ancora questo confessore, il quale, eccettuati i luoghi di Francia, non vien stabilito dal Superiore locale, ma dal Preposito Generale, o dal Refinitorio, sarà durativo per tre anni e non più, si ricordi poi, che colla presente Costituzione gli vien particolarmente vietato di immischiarsi in qualunque altro affare che non appartenga alla spirituale direzione e cura d'anime.

17. Non parli colle monache fuori del luogo destinato alle confessioni, non riceva privatamente

alcun dono, se dovrà entrare in clausura, nei casi permessi dal diritto, indossi cotta e stola.

18. I Superiori locali non concedano con facilità, che i Confessori ascoltino le confessioni straordinarie, delle Sconache e delle zitelle che non dipendono da noi.

Non assumano Essi, che di raro questo ufficio; gli altri, non prestino la loro opera nello stesso luogo, oltre lo spazio di ^{due} mesi.

19. E concedo a qualunque Confessore dir a parole il giudizio intorno a casi di coscienza, che s'engon proposti da stranieri, ma farlo per iscritto, e nemmeno soltanto a quelli, che hanno la facoltà dal Preposito Generale, o dal Visitatore.

20. Quelli che eserciteranno la cura d'anime nelle nostre Chiese Parrocchiali, saranno destinati dal Refinitorio, o dal Capitolo conventuale, per mezzo di voti segreti, premesso l'esame da farsi da due Padri presente il Superiore, e non intraprendano l'incarico, se non osservato quello che si deve osservare.

21. I nostri Parrochi sieno uomini di religiosa gravità, riguardevoli per bontà, ardenti di zelo per la salute delle anime, e per la carità, dediti alle opere di pietà. Essi daranno conforto agli ammalati; specialmente poveri, con

frequenti visite, e li disporranno opportunamente a ricevere i sacramenti. Col sommo affetto si abbandoneranno al ministero della dottrina cristiana, e lo promuoveranno chiamando alla Chiesa, ed suono delle campane, in tutti i giorni festivi, i ragazzi fanciulli e fanciulle che dimorano dentro i confini della parrocchia, e si faranno tutta la cura di istruirli nei primi principii della cattolica fede, e per comando del superiore, saranno aiutati da altri, nel loro sforzo ed industria.

22. Uno dei nostri sarà destinato a compagno del Parroco per i funerali dei morti ed altre pubbliche funzioni. Il Parroco indigiti attentamente, ed usi tutta la diligenza, affinché in Parrocchia, nessuno muoia senza sacramenti, che se egli non è sufficiente pel numero e pel bisogno degli ammalati, ricorra al superiore, domandando che gli sia destinato un altro compagno.

23. In apposito libro abbia descritti i diritti, i confini della Parrocchia, i santaggi ecc. ed in quello registri tutto ciò che avviene, segno di ammissione, per consegnarlo al successore.

24. Custodisca presso di se, con somma diligenza, i

libri dei morti, Matrimoni, e Battezzati e contegno distintamente nome, cognome, e patria, essersi con accuratezza, tutte quelle cose che sono prescritte da osservarsi nel sacro Concilio di Trento, e nei Sinodi degli ordinarii dei luoghi; legga con frequenza il rituale ultimamente stampato, e secondo il prescritto da quello, aggiusti il suo operare; finalmente, studi di eseguire perfettamente, tutto ciò che è del suo dovere, per la gloria di Dio.

Intorno ai predicatori e lettori.

Capo XIII.

1. Il ministero di annunciare la Divina parola, tanto nelle prediche che nelle sacre lezioni, perche' loro utilissimo ai fedeli, dev' essere esercitato dai vostri ecci fedelmente e prudentemente, che come buoni dispensatori della moltiforme grazia di Dio, la dispenseranno nell' uno e nell' altro modo, ad utilità del prossimo: tuttavolta, nessuno predichi pubblicamente, ne legga nelle Chiese, se non ha la missione dell' obbedienza: nessuno

sia annovero, il quale non s'antagga per indole, ingegno, fede, soarezza, e facilità di dire; il quale non abbia compiuto con metodo regolare gli studi di Filosofia e Teologia, od almeno non abbia occupati tre anni, nello studio di mistica Teologia e della sacra Scrittura, dopo il corso della Filosofia, e sostenuta quindi la prova degli esami dai Padri deputati, non abbia ottenuto in iscritto, dal Preposito Generale o dal Provinciale, la facoltà di predicare.

2. Prima di dar mano a questo ufficio, dovranno i predicatori, emettere la professione di fede; il che dovranno pur far quelli che saranno destinati all'insegnamento.

3. Essendo incaricati del predicatore di radicare i vizii, e piantare le virtù, i nostri dirigeranno tutto il loro sforzo a questo solo scopo, di eccitare nel animo dei fedeli, l'odio al peccato, l'amore alla probità, e predicino il Vangelo coll'esempio e con la parola.

4. Siano così dedicati i nostri predicatori, allo studio della sacra scrittura e dei Santi Padri, da berser con fatica, dalla stessa fonte, quella dottrina, che devono trasfondere negli altri, e rendersi attenti a spiegare

anche stemporaneamente, qualunque luogo difficile della scrittura.

5. Chi avesse predicato qualche volta nelle Basiliche, non islegui di esercitare quello stesso ministero, nei castelli, nelle ville, in quelle Chiese dove è merchioso il numero degli uditori; ma vadano con tutto l'animo, là dove sono mandati dall'obbedienza, diretta dallo Spirito Santo.

6. Nessuna pubblicazione facciano dal Pergamo i nostri predicatori, neppure le stesse indulgenze, senza il permesso del Superiore di quella Chiesa.

7. Dovunque siano grande esempio di bontà e di umiltà, e mai alcun indicio di animo impaziente; non proibano alcuno sia in privato, sia in pubblico, con detti e molto meno con azione qualunque, irritandolo contro se stessi, e contro la nostra religione; soffrendo con animo tranquillo le contrarietà ed anche le ingiurie, e tutto che loro avvenga di prospero od avverso, subito lo riferiscano a gloria e lode di Dio.

8. Raccomandiamo a tutti i nostri Predicatori, di scegliere un solo di quei molti che insegnarono il modo di

predicare, ed averlo famigliare così, da sporsarsi di man-
dare a memoria, ed osservare nelle loro prediche i
precetti di quello.

9. Si stengano del tutto, dagli affettati ornamenti
di parole, dalle poetiche forme di dire, dalle figure, da
stile ricercato, da troppo lunghe descrizioni di cose, da
incomposto gestire, da smodata descrizione di cose, da
adulazioni, da curiose dispute, da eccessive esecrazioni,
da pungenti rimproveri, da ostentazione di memoria e
di ingegno, e da tutto quello che porta una qualche
impronta di vanità e di leggerezza.

10. Parlino da pertutto assai modestamente ed onestamen-
te dei Principi, Magistrati, Relati, e Superiori, Perse-
guano il vizio in generale, non riprendano alcuno a
nome; lodano i regolari degli altri ordini, e con
riverenza ne facciano menzione, ogni qual volta avven-
ga di nominarli.

11. Chi non potrà usare i cibi quaresimali, nella
quaresima si astenga dal predicare, qualora, attese
le circostanze, non fosse giudicato altrimenti dal
Definitore o dal Preposito Generale.

12. Nel dire si stengano alla brevità, se qualche
volta proponiamo una questione, la sciogliamo breve-
mente, adattandosi in tutto alla capacità ed utilità
della moltitudine.

13. Dal Preposito Generale, o dal Visitatore, sarà desti-
nato il compagno ai Predicatori fuori delle proprie Chie-
se, non sarà netto da essi, anche se fossero Superiori.

14. Osservino in tutto quel detto, avete ricevuto gratui-
tamente, date gratuitamente, per la qual cosa non è
lecito ai Sostri, di venire ad alcun tratto, o domandare
elemosina per la predicatione, concediamo però, che
possano ricevere le offerte che spontaneamente vengono
date dai fedeli; e questo, se sono Superiori, lo facciano
registrare fedelmente, nei libri di entrata, ed uscita, ed i
soggetti, appena saranno ritornati all' luogo loro destinato
dall' obbedienza, lo consegneranno al proprio Superiore,
al quale renderanno conto delle spese che si sono fatte
nel viaggio e nel ditto.

15. Non è lecito ai soggetti, l'impiegare le elemosine rice-
vute per la predicatione, in libri, vesti, od altro cosa
qualunque, ma domandino umilmente al proprio Superiore

re, di provvederli di quanto al bisogno.

16. Per i Predicatori e Lettori, vi sono queste esenzioni. I Predicatori quotidiani della quaresima, che predicano nelle nostre Chiese, non sono obbligati d'intervenire al loro con gli altri, un mese prima del dì delle ceneri, e quindi dieci giorni dopo la quaresima, e quelli che predicano in luoghi lontani dalla loro residenza, hanno un mese di esenzione anche dopo la quaresima. Sono però obbligati d'intervenire nei giorni di festa, alle ore diurne ed alla Messa Solenne, e tutti i giorni all'orazione mentale.

17. Quelli che predicano nei soli giorni festivi, o fanno lezione in Chiesa, nelle ore pomeridiane, sono esenti dalle ore notturne; il giorno avanti la predica o la lezione, ed il giorno dopo. Ai Predicatori quotidiani della quaresima si permette di prender cibo fuori del refettorio, non così agli altri.

18. Nessuno faccia predica o discorso alle Monache senza il permesso del proprio Superiore.

19. I giovani che non hanno compiuti ancora gli studi, vengano esercitati frequentemente a discorsi in refettorio, mentre gli altri sono seduti a tavola: terminato

il discorso, vengano, composti in mezzo del refettorio, e domandino umilmente, di essere corretti dal Superiore degli errori commessi.

20. Quegli che dice e non fa, cioè, chi dice bene predicando, e non fa bene mettendo in pratica quello che ha predicato agli altri, sia privato dal Refettorio, o dal Deposito Generale dall'ufficio di predicare, e frattanto lo si eserciti nell'acquisto della mortificazione.

21. Alcuni di nostri, anche non sacerdoti, ma che sieno di speculata modestia e probità, potranno essere mandati da Superiori, nei giorni festivi alle vicine ville, e castelli, o alle scuole della Dottrina Cristiana in città, alle pie adunanze dei secolari, od in qualunque altro luogo che sembri tornar utile alla maggior gloria di Dio, affinché con pie esortazioni, instruiscono il popolo nella legge del Signore, e si sforzino con tutto l'animo di ridurlo alla osservanza della stessa, proponendo le pene, i premi, e gli esempi, secondo l'antico e più istituto della nostra Congregazione.

22. Nessuno prometta l'opera sua, nessuno imprend-
da a predicare in una provincia anche offerta

spontaneamente dal Prelato, o da uomini secolari, e prima non abbia ottenuto il permesso dal Preposito Generale o dal Visitatore, perche' e' del loro potere il mandare gli operai nella digna del Signore.

Del castigare il corpo col digiuno e con la flagellazione, e della qualita' e quantita' dei cibi.

Capo XIV.

1. Con tutto l'animo e con tutte le forze devono attendere i nostri agli atti interiori delle virtui, all'umilta', alla carita', alla pazienza, alle passioni del animo, a moderare il disordine, a cambiare i costumi, nel che sta riposta la perfezione della vita religiosa, e devono con ogni sforzo combattere per avanzare in questo: non hanno pero' da abbandonare l'esercizio delle virtui esterne, che sono i digiuni, le vigilie, i cilicii, le flagellazioni, lo studio delle scienze, le quali, al dir di Cassiano, diventano strumenti della perfezione, e seggiamente inseguo S. Cipriano, che nessuno venisse a primeggiare nelle virtui, od ebbe a meritarsi singolari

doni e beneficii da Dio, il quale non si sia innalzato con questi mezzi, di castigare il corpo. Pertanto, oltre le private e volontarie macerazioni del corpo, che sarà libero a ciascheduno di farle, ma coll'obbedienza del Superiore, e del proprio confessore, ordiniamo che le seguenti sieno a tutti comuni.

2. Il digiuno per tutto l'istivento, che comincia secondo il rito Romano.
3. Tutti i digiuni ecclesiastici sieno invariabilmente osservati da tutti i nostri.
4. Tutti i mercoledì si asterranno dalle carni, i nostri, in qualunque luogo si trovino, purchè il giorno prima, od il giorno dopo, non si sia qualche vigilia o di precetto o di gran devozione secondo il giudizio del Superiore.
5. Si digiuni da tutti il Sabato avanti la terza Domenica dopo Pasqua, o di quella nella quale le radunanze od il Refettorio cominciano.
6. Il giorno del Corpus Domini, ed il giorno festivo di S. Agostino sia preceduto da noi col digiuno.
7. Il Venerdì di ciascuna settimana, si osservi da noi il digiuno, purchè il giorno prima od il giorno dopo, non sia da digiunare. I Superiori però dispensino.

i due ultimi Venerdì prima della quaresima & l'ultimo prima dell'Avvento, e tutto quel tempo che passa fra la Pasqua di Resurrezione & la Pentecoste.

8. La refezione della sera sarà, un pezzo di pane, & frutta di una sola specie, ma nella Quaresima & nell'Avvento, il Superiore si attenga alla carità ed alla prudenza.

9. E nel Venerdì subito ^{stesso} l'orazione mentale, che non vogliamo che sia mai trascurata, oppure in altro tempo se il Superiore vede opportuno, si darà un segno, col quale chiamati tutti i nostri si raduneranno in un sol luogo, e la ginocchioni, per richiamare alla memoria i tormenti di nostro Signor Gesù Cristo, per espiazione dei peccati commessi, rischeduno obbligh la sua carne, battendola moderatamente e discretamente, con striscie di cuoio, la qual cosa per testimonianza di S. Bernardo, è come un martirio, e perciò fatta che sia con pia intenzione, e santamente eseguita ad onore di Dio, diventa accetta solissima a sua Divina Maestà.

Il Superiore od altro da lui deputato darà brevissima esortazione, o leggerà brevissima lezione, per eccitare nel animo di chi ascolta un più affetto di devozione.

E poi, egli comincerà, e gli altri proseguano, l'antifona *Apprendite disciplinam*, il salmo 50. *Miserere mei Deus*; l'orazione Domenicale, la salutatione angelica; il Simbolo degli Apostoli; la salve Regina; il *Christus factus est* etc. e l'orazione *Pro quibusdam* Domine, etc. finita la quale, il Superiore darà segno che si cessi dalla flagellazione, & tutto comanderà, che si recitino devotamente cinque *Pater* ed *Ave* per il bisogno della Chiesa, più benefattori della nostra Congregazione, per le anime dei nostri fratelli, le quali si trovano nel Purgatorio, terminati questi, egli dirà. *Unigenitus Filius nos benedicere, et adiuvere dignetur*, e gli altri risponderanno: *Amen*. Essi ritireranno, in silenzio, nelle stanze.

10. Quelli che domicilieranno, nei Seminarj, nei Collegi dei Conventuali ed in Orfanotrofi, osserveranno la stessa mortificazione della carne, uniti nel medesimo luogo, lo stesso digiuno nel medesimo giorno.

11. Il Superiore esorti spesso i soggetti, ed egli li preceda col suo esempio, nell'esercizio di domare e macerare la carne, proposta l'utilità e necessità di tal esercizio,

ed quale, come dice Cassiano, vengono estirpati e scompaiono tutti i sèxi.

12. È necessaria la somma prudenza e moderazione nel assegnare le mortificazioni, e chiederne lume al Signore. Per ordinario si comincia dalle più leggere, se si deve provvedere alla onestà e salute, e prima di applicare la medicina al corpo, si deve digior l'animo.

13. Per ciò che riguarda ai cibi, siene equali per tutti, volgari, non lanti, sia somma indossa la mondoggia siano ben cotti, e conditi a norma della religiosa proprietà. Da per tutto, ed in qualunque tempo, anche presente il Preposito Generale, o il Visitatore, si dividano con equalanza, le porzioni, e si distribuiscono una per ciascheduno. In ogni cosa si schivi la singolarità, ma specialmente nel cibo e nel vestito. Per la qual cosa, oltre i cibi comuni, nessuno chiunque egli, si farà arca per portar seco, o per portare qualche cosa, senza il permesso del Superiore, tanto alla prima quanto alla seconda tavola. Si sia però quel riguardo che si conviene all'età, alla salute, alle fatiche di ciascheduno. Nei giorni che si deve digiunare, sia a tutti versito doppio conpana
turo.

14. Nei giorni festivi e nei giovedì, siene portate quattro vivande, negli altri giorni, tre, quando, per giusta ragione, non si fosse stabilito, in qualche luogo di far altrimenti, con facoltà del Preposito Generale. Fuori della mensa comune, nessuno osi di mangiare o bere qualche cosa, senza l'obediensa del Superiore. Nel bere nessuno faccia invito ad un altro, ed essendo a mensa non offra qualche cibo a mangiare.

15. I Superiori non siene fatti e senza giusta ragione, di accordare agli altri, e moltomeno di prenderla per se, la facoltà di mangiare coi secolari, quantunque con sanguinei, affini, penitenti, od altri tali. Non accetti, no mai, i nostri, di andare ad un nuziale convitto, e gli stessi Superiori non hanno facoltà di accordare l'interditi.

16. Mai di rare, e se si può, non siene chiamati mai gli estranei alle nostre mense: chiamate persone non secolari, non si ricevano con apparato cortigianesco, ma con la semplicità religiosa, e con la massima mondoggia, non si ometta la lettura, ed i nostri si mantengano nei limiti della religiosa modestia e compostezza, così, che quelli i quali abbiano parlato con noi, concepisca

no grande stima del nostro metodo, e ne lodino la
sobrietà.

Del silenzio e della modestia.

Capo XV.

1. Essendo chiamata la religione con questo nome
dal verbo latino religare, così ogni Religioso, prima
di ogni altra cosa, deve col silenzio, relegarsi la lin-
gua. Imperciocché appena si può dare il nome di
Religioso, a quegli che non raffrena la lingua, della
quale, come da fiera indomabile, partano molti e
gravissimi danni.

2. Pertanto i Santi Padri e Fratelli, in ogni tempo
sieno amatissimi ed osservantissimi della taceturnità,
la quale vien chiamata da S. Padri, ornamento
della giustizia, madre, custode, nutrice di tutte
le virtù; e sieno per l'opposto acerrimi nemici della
loquacità, siccome quella che separa la mente, e la
Sio, e da quello stesso che parla, per parla pregare a
casi come è nocerosi.

3. In modo particolare comandiamo che sia osservato

il silenzio, in coro, ed in refettorio, e così strettamente religio-
so, da non permettersi di violarlo non solo con le parole, ma
neppure con ngui, e movimento di occhi. Per la qual cosa,
non è permesso a nessuno di restar in coro dopo le ore
Canoniche, o dopo la meditazione, e ne manco in Refettorio
dopo preso il cibo, per alcun motivo di parlare, è permesso, ma
sempre coll'obbedienza, privarsi in coro per pregare, in
Refettorio per scrivere.

4. In tempo d'inverno, dopo essersi riscaldato al fuoco,
che di metodo si per un quarto d'ora circa terminata
l'orazione del mattino, ciascheduno vada silenzioso alla
propria stanza, od al dormire.

5. In tutte le cose che sono soggette alla nostra Reli-
gione, il segno pomeridiano della Salutatione Angelica,
sarà il segno del silenzio, se non è quello che chiama i
nottri alla cena. Passata un'ora circa, dopo il pranzo,
e dopo la cena, si dia il segno, e dopo la cena si dia il
segno del silenzio, e subito ciascheduno entri nella propria
stanza, e frattanto il solo Superiore, od il maestro spi-
rituale, ha il permesso di entrare nella camera di un
altro. Ma neppure le mattina, mentre si recita il mat

tutino, nessuno di quelli che non vengono al Coro, può entrare, può entrare nella stanza di un altro, o fermarsi a parlare con un terzo. Il Superiore punisce severamente, chi facesse il contrario, e di questo vorichiamo forte la sua coerenza.

6. Ogni volta che uno voglia entrare nella stanza di un altro, batte col dito l'uscio, dica ad alto voce, *Deo gratias*, e quegli che è dentro risponda: *Semper*, allora apra la porta, la quale non vogliamo che sia chiusa al di dentro, finché quegli resta nella stanza.

7. Nel tempo di quaresima, e nei giorni nei quali, o per comando della Chiesa, o per presetto delle costituzioni si deve digiunare, si osservi anche con più rigore il silenzio.

8. Nel tempo di silenzio, nessuno si porti da un altro stanza espresa licenza del Superiore, ed i frati, per quanto lo permette la necessità degli officii ai quali sono deputati, si atengano dal suonar campanelle, da ricalcei, e da ogni strepito: e questo pure osservarono nel tempo che fanno il pane, che puliscono i bacini delle bilance, e gli strumenti da cucina, se non avendo meglio, in questo frattempo, recitare a vicenda, i salmi, e qualche preghiera, o in trattarsi delle vite dei santi, e meditar qualche cosa mentre parlano.

9. È proibito in tempo di notte, uscire dalla propria stanza, se non vi sia una necessità, o andare altrove del luogo, al quale spinge la necessità.

10. Appena dopo, il segno perpetuo del silenzio, si suona nuovamente la campanella, e subito tutti spegneranno il lume, per addormentarsi, esclusi quelli che abbiano ottenuto dal Superiore la facoltà di fare altrimenti.

11. Il Superiore per altro, o se egli è impedito, il Priore, o chi per altro, giri cautamente, in quel tempo, la casa, e se scorge alcuno, violatore del silenzio e di questa costituzione, per esempio degli altri lo punisca.

12. In qualche caso, vorrà andare di notte, nell'oratorio od in Chiesa per pregare, atenga prima dal Superiore il permesso di farlo.

13. Che nel silenzio si deve osservare, assai più si devono fuggire le mormorazioni, colle quali si riduce a meno, la gloria di Dio, e della Religione, e si straccia e manomette la carità. All'erta dunque, i Superiori, in ciò, e per che questo vizio, il quale potrebbe far cadere tutta la Religione, non abbia a prepeggiare per sé, essi non chiudano mai gli occhi sui delinquenti, ma col precetto della carità

14. La giustizia, agiscano, contro essi, perche' si emendino.
14. Le confabulazioni sieno sempre a bassa voce, e fra i religiosi siano religiose, cioe di sacra scrittura, dell'esser, vanita delle regole, di cose risguardanti la morale e la coscienza, delle virtu, della forma e puil modo di acquistarle, dei detti e fatti altrui che hanno celebrita, delle scienze, di prediche, e di altro simili cose, purchè sieno banditi gli scherzi, e gli inutili racconti, i quali fra secolari, come dice S. Bernardo, sono scherzi, ma in bocca dei sacerdoti e degli uomini religiosi, sono bestemmie. Percio' i Sottis, intendano bene, che niente importa il quanto sia elegante, il discorso dell'uomo religioso, mentre parla coi secolari, bensì, quanto sia gradevole, circospetto, ed utile. Per la qual cosa, si sforzino tutti seriamente, colta con prudenza un occasione, di infiammare nelle loro esortazioni alla pietà, ed alle altre virtu degne dell'uomo Cristiano, gli estranei, specialmente secolari coi quali converseranno.
15. Non si sia chi si aliti a disapprovare con facilità gli altrui detti e fatti, nè si senta a lodar speso, se steno e le cose sue.
16. Percanto della modestia, essendo quella che tiene in freno le azioni esterne dell'uomo da il carattere di

onestà ai movimenti di lui, si fossero tutti di comportarsi in modo, che si conosca che il genere di vita che conducono è una regola e professione di modestia. Perchè la modestia esteriore è l'indizio della interiore tranquillità; perciò studieranno tale compostezza di corpo, che si riconoscano onesti dalla testa e dal volto, sereni dagli occhi, gravi dal passo, adoperino la voce moderata: non stiano in rivoli nel vestito, nè con troppa cultura: parlino con riverenza a tutti, specialmente con gli anziani e coi superiori, il gesto nel discorso sia grave, ed ornato, perchè gli esterni possano da quello argomentare, esservi internamente nell'animo la massima compostezza.

17. Perpetue compagne della modestia sieno poi la benignità e la umiltà: in modo che si appoggino per far apparire sempre la stessa compostezza della persona e dell'animo; poichè alla modestia tien dietro la lode, la benevolenza, e la buona stima, all'immoderata tien dietro invece l'abbandono, l'abbassamento, il disprezzo.

Del radunare il Capitolo collegiale, e l'accusa delle colpe.

1. Il principale lavoro della carità è quello di correggere i peccati, e sparsi amargine al sommo della perfezione nei gradi della umiltà. Pertanto ogni otto, od almeno ogni quindici giorni, al suono della campanella, per ordine del Superiore, o del Vice superiore, se il primo è impedito od assente, si convocherà il Capitolo Collegiale, e se nel luogo del capitolo non si sia eretto un altare, si appareccherà la sua mensa, sulla quale si collocherà l'immagine di Gesù Cristo crocifisso, si ponga il libro dello Statuto, il libro delle Costituzioni, e quella degli atti del Capitolo Collegiale. Radunati tutti nell' luogo di metodo, il Superiore, od il Vice superiore, darà il segno di inginocchiarsi e pregare. La formula poi delle preghiere sarà la seguente. *Veni sancte spiritus. etc.* come nel testo latino pagina 128. l. 2. c. 16.
2. Finita l'orazione, il Superiore si alzi, e cada, e lo stesso faranno pure tutti i soggetti professi, gli altri saranno in piedi: e subito il Superiore proporrà una esortazione ad alta voce ed alla circostanza. Quando avrà finito di

dire, si legga ad alta voce, dal cancelliere, o da altro, per ordine del Superiore. Questo capo del congregare il capitolo collegiale, ed accusa delle colpe, allora portandosi tutti in mezzo del capitolo collegiale, ed inginocchiati confesseranno con chiara voce, ed umilmente le proprie colpe ostentate, i primi di tutti saranno gli ospiti e gli aggregati, dopo, i claustrali, quindi i laici professi, in seguito i Chierici, da ultimo i Sacerdoti, per ordine di professione, in modo che i minori procedano, gli altri seguano. Gli ospiti, gli Aggregati, i laici, i Chierici, prima di manifestare le colpe, baceranno la terra, i Sacerdoti baceranno la mano, colla quale prima toccarono terra, quindi piegata la testa, diranno: *Deo gratias*, ed il Superiore risponderà *Semper*, e subito, il soggetto farà nel signore la propria accusa. Terminata l'accusa ciascuno ascolterà solentieri la correzione, e riceverà con grato e tranquillo animo le penitente, e mortificazioni che il Superiore vorrà ingiungergli, quindi fatto il segno di ritirarsi, i Chierici, ed i laici, baceranno di nuovo, la terra, i Sacerdoti la mano, e con animo tutto dimesso, ritorneranno al proprio posto.

3. Nessuno dei soggetti, qualunque sia la dignità della quale è insignito, sia esente dal dir la colpa, ma i non professi usciranno dal capitolo intanto che i professi fanno la loro accusa. In refettorio poi, dove s'ingiungono pubbliche penitenze per i pubblici mancamenti, i non professi potranno esser presenti quando i professi dicono la mancanza, poi che questo servirà ad essi di esempio.

4. Mentre il Superiore corregge alcuno in capitolo, questi non potrà dir senza se non quando, cioè da prima la benedizione abbia ottenuto dal Superiore e il permesso, del quale userà con parsimonia, modestia e umiltà.

5. Se alcuno si diporterà con irriverenza e spacciaggine, ed imposto a lui il silenzio non obbedirà, tutto sia licenziato dal capitolo e punito gravemente.

6. Il Superiore non accuserà i suoi falli in naufragio i soggetti, altro che quando si fosse presente il Preposito Generale, o il Visitatore, l'ultima preghiera i padri che gli manifestino per carità e riservatamente in colla, i suoi difetti ed errori, o mandino alcuno degli

anziani ad ammonirlo, ch'egli ricevesse tutto con tranquillissimo animo, li ringrazierà sommamente, e studierà a tutto uomo di emendarsi, colla grazia del Signore?

7. Facciamo assoluta proibizione di manifestare al di fuori quelle cose che furono dette o fatte in capitolo, specialmente se possono offondere la carità: quegli che facesse altrimenti, sia privato del capitolo e della voce, e ad altre pene soggetto, secondo il giudizio del Superiore e degli Inquiani.

8. Terminato le cause, se il Superiore avrà per le mani un qualche contratto, od altra cosa di grande importanza che sia di utilità alla casa od al Collegio, proporrà la cosa a quei soggetti i quali possono votare in capitolo e raccolte i suffragi, eseguirà quello che non verrà indicato dalla maggior parte dei voti. Nei contratti si usi quella formula, la quale è stabilita dal decreto della sacra Congregazione del Concilio.

9. Non potranno votare quelli, i quali non abbiano passato un triennio dopo ricevuto il suddiaconato. Se poi qualcuno, già iniziato negli ordini sacri, abbia fatto la professione tra noi, questi per lo spazio stesso di tempo

dopo fatta la professione, sappia che non può andare né
una né l'altra voce in Capitolo Collegiale.

10. Prima che resti sciolto il Capitolo, il Superiore doman-
di in carità nel Signore ai soggetti, e li preghi a dire se
hanno in mente qualche cosa da far avvertimento per ac-
crescere il culto di Dio, per conservare il buon nome
della Congregazione, e per il buon regime della casa,
se si sia qualche scandalo da togliere, se ad alcuno man-
chi qualche cosa che sia necessaria, se tutto ciò che ap-
partiene al vitto e vestito sia giustamente distribuito in
modo che non abbia uno ad abbisognare, mentre l'altro
garragga, finalmente che quello è il tempo ed il luogo nel
quale è lecito a tutti di aprire l'animo con libertà, ma tale,
che nel dire, non offenda essa la carità, la modestia, l'umil-
tà, non tolga mai la riverenza, e si aschi d'uno sottovelle
subito la propria volontà e sentire, alla volontà e prudenza del ^{Superiore}.

11. Terminato il Capitolo, il Superiore scuoverà il cam-
panello, e tutti s'inginocchieranno e pregheranno come
segue. Kyrie eleison. ec. t.

12. Allora il Superiore voltatosi ai Padri, ricercherà il loro saluto,
e tutti si riteranno in silenzio e colla pace, ed egli sia l'ultimo di
tutti.

LIBRO TERZO.

Di quelle cose, che riguardano il
governo delle persone e delle cose.

Quali esser debbano i nostri Superiori,
e del loro incarico e potestà.
Capo 1.

1. I nostri Superiori tanto Prepositi che Rettori si
eleggono dai Padri del Refettorio per voti segreti, come
s'è detto nel lib. 1. capo del Refettorio.
2. L'electo a Superiore, proponga in primo luogo,
a se stesso, di manifestare ai soggetti la via della vita,
più col ben vivere, che col ben dire ed insegnare,
e si sforzi di far vedere in se stesso, espresso l'esempio della
regolare disciplina, perché i soggetti non possano ritor-
cere in lui la correptione del vizio che abbia ripreso negli altri.

3. Quindi abbia per sicuro che l'ultima regola di un retto governo, sono le costituzioni ed i decreti che a seconda delle occasioni vengono sancite dal Capitolo Generale, dal Refettorio, dal Preposito Generale: le quali, quanto più si studierà perché vengano diligentemente ed accuratamente osservate, tanto più sarà lodevole ed aceto a Dio stesso, il suo governo.

4. Passati tre giorni dopo che il superiore sia arrivato al suo luogo, o se della restare cose si trova, dopo che sia fatto certo dell'ufficio impostogli, (nei quali tre giorni, si darà cura di conoscere pienamente lo stato della casa) nel modo seguente conoscerà tutti i sudditi in capitolo, comanderà che sieno tutte pubblicamente lette dal Concelliere le lettere che si chiamano patenti, quali testimonii della sua elezione, e hian decreti, se ve ne sono di sanciti, del Capitolo Generale, o del Refettorio; egli poi esorterà tutti perché sieno assidui all'orazione, allo studio della perfezione, ad essere coll' esempio suo ripulente ai notari, e all'acquisto delle altre virtù che sono l'ornamento proprio dell'uomo religioso. Quindi visiterà o dal predecessore se sarà presente, o dal

Superiore se lontano, gli inventarii della Sacrestia, della Biblioteca, e di tutte le suppellettili che existano tanto nelle pubbliche officine, quanto nelle private stanze, e si darà premura di confrontarli, il più presto possibile cogli oggetti stessi. Che se mancheranno gli inventarii, o cose registrate negli inventarii, le quali sieno di gran valore, od in gran quantità, reata subito avvertito di questa cosa che è gravissima, il Preposito Generale, od il Visitatore, il quale trasmetterà la notizia al Preposito Generale, ed ordinerà che immediatamente si facciano i nuovi cataloghi dal Superiore e due degli Angiari, nei quali egli si fermerà con essi, segnato prima l'anno, il mese, e il giorno.

5. Ordini ancora che gli sia portato il libro contenente le obbligazioni delle messe, degli anniversarii, e delle preghiere, che incombono a quella Chiesa, e lo custodisca nella sua stanza, insieme ai sopraddetti inventarii delle cose.

6. Sarà publico il nome di tutti i componenti la sua famiglia, ed assegnerà a ciascuno il proprio ufficio e dovere, e non permetterà che in seguito, uno si ingerisca

- nell'officio di un altro senza il suo permesso.
7. Non menerà i confessori se ascolteranno le confessioni dei nostri, ed indicherà i casi che vorrà riservati, secondo il decreto di Clemente VIII di felice memoria. Comanderà che siano promulgati i decreti, la riserva dei casi, e delle censure del Preposito Generale, se ne avrà fatto, e di reggere nell'libro degli atti del Capitolo Collegiale, con tutte quelle innovazioni che egli avesse creduto di disporre per il buon governo della casa.
8. Vorrà pure accordare due o tre volte all'anno, uno o più confessori straordinarii ai soggetti, i quali dentro un tempo stabilito possano ascoltare le confessioni di tutti per la tranquillità della loro coscienza.
9. Non introduca novità, ne violerà egli, ne permetterà che siano violate da altri, le consuetudini già inveterate, se crederà di riformare qualche cosa, per giusto ragione, lo farà colla maggiore parte dei voti del suo Capitolo, e consulti il Preposito Generale, e farà quello che gli risponderà di fare.
10. Il dovere del Superiore sarà quello di vegliare con tutta premura, perché si accresca il culto divino, perché

- si osservino da tutti le nostre Costituzioni e Secreti, e soprattutto i tre voti; perché ciascuno adempia esattamente i suoi doveri; perché si conservino diligentemente la concordia negli animi dei soggetti, l'egualanza negli usi, nel vitto, nel vestito, l'amore alla Congregazione, la riverenza ai Superiori ed Anziani; perché, se fosse insorta qualche rissa fra soggetti, venga subito tolta colla debita soddisfazione; perché possa con prudenza opporsi ai mali ed agli scandali in casa e fuori, sia che vengano imminenti, o cosa che possono esserlo, e se mai alcuno fosse già accaduto, lo rimedi con opportuno rimedio; perché niente lasci di intentato, a fine di eccitare, giovare, confermare, il soggetto che fosse turbato, e perciò mancante, accidioso, e titubante. Per la qual cosa dovrà sforzarsi di conoscere l'ingegno, le tendenze, i mali dell'animo, e studierà di cavare dai libri dei Santi Padri e dei maestri della vita spirituale come da altrettante officine, gli opportuni rimedi, per averli in pronto a fine di curare facilmente l'animo degli ammalati soggetti.
11. Sarà ancora dovere dello stesso, di chiamare a se ogni otto giorni, i Chierici anche iniziati agli ordini sacri,

conoscere da ciascuno di essi l'assanzamento nelle cose spirituali: radunare il capitolo per dire le colpe, e trattare delle cose da farsi, secondo le varie occasioni: e quando a questo, presentarsi nelle comuni officine ed indagare se dentro o fuori di esse, si faccia ciò, che è conveniente di fare, custodire sempre appresso di se le chiavi delle reliquie, e in tempo di notte quelle della Chiesa e della casa, e dopo che il Vescovo ed il Portinaio gli le abbiano portate, bada spesso improvvisamente ad osservare, se realmente le porte sono state chiuse colle chiavi: toglier via tutti quei libri, che contengono qualche cosa di lascivo, aprire, leggere, suggellare le lettere, che i soggetti mandano agli altri, a questi a quelli, e stabilire di consegnarle, o no, secondo che conoscerà tornare alla maggior gloria di Dio.

12. Il Superiore dei Chierici professi, i quali si educano nel secondo e Terziato, o professorio, perché si rammentino meglio, nel buon spirito e nella osservanza della regolare disciplina, ponga il suo gran pensiero, che oltre alle Costituzioni che sono comuni a tutti, si osservino indolebitamente da essi le particolari di loro, ed

in specialità, che obbediscano con prontezza al maestro della vita spirituale, che almeno una volta per settimana con libertà e sincerità nel liquor, aprano allo stesso lo stato della loro coscienza, ed i propri vizii, quando, non avranno meglio di farlo al Superiore, che ogni qual volta servono alla messa, subito dopo l'elezione tanto dell'ostia che del calice, bacinò la terra, adorando Gesù Cristo con somma umiltà; che quando si presentano ad altri, abbassino gli occhi, chinino alquanto la testa verso il petto, non pieghino a destra né a sinistra, che escano dal coro colle mani giunte al petto, per servire in Chiesa, quando servono od adornano gli altari, o li spogliano dei loro ornamenti non rompano il silenzio: che in determinate giorni parlino fra se in lingua latina, ma per tutto; che escano di casa tutti insieme col proprio Abate, o col suo rappresentante; che si astengano affatto dalla familiarità e dal parlare coi più vecchi professi qualunque essi sieno, che abbiano domicilio separato dagli altri; che nelle azioni esteriori con giungano insieme la modestia colla umiltà, la illarità colla gravità, la pulitezza colla religiosa decenza,

il passo, il gesto, il movimento col cuore, che senza obbe-
dienza viene attentivo ed esquisito, non dico d'essere
no da altri cosa alcuna a prestito, neppure dai
Apostoli, e molto meno in loro, o sotto qualunque altro
titolo, che non parlino con alcun scolare, se non che
presente il Superiore, od il oggetto, od il compagno del
Maestro; che si dilettino assai di belle lettere, che stu-
dino di correggere in se i vocaboli primitivi, e il
per modo di pronunciarli, quando sembrerà che sappiano
di qualche barbarismo, che si esercitino assiduamente e
con industria a soggiogare la propria volontà, a mole-
rar l'intelletto e l'opinione, che quando sono corret-
ti dal Superiore, o dal prelettore, subito genuflettano,
non osino di rispondere, né di alzarsi, o alzarsi, se non
che lasciata prima la terra ed ottenuta la benedizione.
13. Vorrà inoltre il Superiore con paterna carità
e benevolenza, abbracciare tutti i soggetti in modo da
dimostrare che suol essere piuttosto amato che temuto,
però con tal moderazione, che amante debba essere temu-
to, ed irato debba essere amato, e perciò si guarderà di non
rendersi spregievole per troppa familiarità coi soggetti.

ne odioso per una smodata gravità.
14. Scolti benignamente e solentieri i soggetti
che si avvicinano a lui per manifestare le tentazioni,
le ispirazioni, i sensi dell'animo, ed anche le sofferen-
ze, si sforzi di consolarli, li inviti a venire con confiden-
za, e per quanto lo abbia permesso l'ordine, li licenzi
confortati con tranquilla pace e con spirituale consolazione.
15. Suggira lo spirito di parlato così, che conceda
assai alla virtù, alla umiltà, alla dottrina, alle fatiche,
che, ai meriti, e non trascuri di umiliare fortemente nel
Signore, gli animi superbi.
16. Studierà con occultissima carità, che non man-
chi niente agli ammalati. Indigeli con gran premu-
ra e carità, sulla necessità di tutti, e dell'anima, che
dell' corpo, ancorché i soggetti non ne facciano doman-
da. Corrà frequenti esortazioni pubbliche in
Presettorio od in capitolo. E con maggior frequenza,
corderà i soggetti, con grande espressione di carità, nei
privati discorsi, e li impaurirà alla studio della per-
fezione. Somministrerà a tutti libri spirituali, ed
altri, a seconda del bisogno, della professione, e della

intelligenza di rischedmo. Sarà sempre presente in loco od in Prefettorio ed anche alla prima mensa se non sia gravemente impedito.

17. Sarà un libro, nel quale sarà annotazione di tutto ciò che a quando a quando gli accade per l'aumento del culto di Dio, e pel buon governo della casa, a fine di rendere avvertiti il Preposito Generale ed il Visitatore, ed anche i suoi Superiori.

18. Veglierà perché i Parrochi e Sineparrochi amministrino agli infermi, in tempo opportuno, e con religiosa carità, i sacramenti della Confessione, Eucarestia, ed Olio santo. Di buon animo mandi, altri con fessori secondo l'occasione, o per scoltare le confessioni dei poveri, o di quelli che sono detenuti in carcere e nelle galere, o per aiutar quelli che sono condannati alla morte; e quelli che sono mandati, assumendo con ilarità quest'opera di misericordia.

19. Non intraprenda alcun affare, o briga, che lo occupi tanto, da non poter eseguire rettamente il suo incarico. Con gli altri, i quali sieno negligenti o subditi nei loro uffici, adopera il rimedio delle

pena secondo che gli indicherà la giustizia e la ragione.

20. Qualche volta loderà a nome e pubblicamente, i grandi benefattori dei nostri luoghi non solo viventi, ma anche se fossero morti, perché la memoria di loro sia permanentemente appresso i nostri, e perché si compensino i benefici temporali, coi benefici spirituali, cioè colle preghiere e coi sacrificii.

21. Sarà in onore i più vecchi; ma non pallierà, anzi con benignità si, ma gravemente riprenderà e correggerà i loro difetti e mancamenti, maxime se possono generare scandalo nei più giovani. Imperocché quanto un errore è più grave per l'autorità, dignità ed età di chi lo commette, tanto più esso diventa pericoloso.

22. Proteggerà a tutt'uomo e con intimo affetto di carità gli altri Collegii e Case della nostra Religione, e li solleverà nelle loro necessità per quanto gli sarà concesso dal Preposito Generale e dal suo capitolo Collegiale.

23. Cercherà di ottenere colle persuasive che tutti i suoi soggetti, si raccolgano in se stessi almeno una volta ogni anno, e separati da ogni altra cura per dieci e quindici giorni, attendano con tutto l'impegno e

premura negli esercizi spirituali.

24. Sia egli obbediente al Preposito Generale ed ai Visitatori, in quella maniera, colla quale desidera di essere obbedito dai suoi soggetti.

25. Spetterà eziandio al Superiore di aver cura della salute di tutti, proibire tutto ciò che egli prevede che possa indolgerla, e provvedere quelle cose che conosce che possono ripararla, ogni settimana almeno, e tutte le volte che occorre, tratti cogli Anziani, per non agir mai da se solo, delle cose spettanti al governo, e col loro consiglio punisca nei soggetti i gravi mancamenti, che non hanno pena stabilita nelle nostre Costituzioni, questi Anziani poi saranno nominati dal Refinitorio e dal Preposito Generale.

26. Si guardi poi, dal non imporre al soggetto un ufficio troppo grave, o non proportionato alle sue forze, e con parole troppo imperiose, non comandi con eccesso di rigore, con severità continuata, con sopracciglio serrato, ma il comando nesca dall'amore, e per amore si obbedisca ad esso. Allontanisi da se, per quanto potrà, ogni sospetto di malesolenza, e fugga parole e contese ingiuriose.

molto più le percosse.

27. Ciascun Superiore, nella propria ed in altra una sicurissima stanza, abbia un Archivio a perfezione costruito e munito di buone chiavi: in questo si conservino i diplomi Pontificii, i Brevis, i libri che contengono distintamente e con ordine gli inventarii dei beni tutti della casa, della Chiesa, dei redditi, dei diritti, delle obbligazioni tanto spirituali che temporali, ed i nomi dei debitori e dei creditori. In oltre tutti gli istrumenti autentici, le scritture, le redole, ed altro che di simile, e queste cose non sieno mai tolte fuori di là senza un grave bisogno, che se pur venissero estratte, si attacchi una pagella nello stesso Archivio, la quale indichi a chi e quando furono consegnate, ed appena sengono restituite, sieno rimesse all' loro posto, le copie ed i contrasegni di queste stiano appresso il Procuratore della casa, le chiavi appresso il Superiore.

28. Il Superiore custodirà fedelmente nella sua stanza il libro di entrata e di uscita, così pure la cassa del denaro, chiusa a due chiavi differenti, delle quali, una sarà da lui custodita, l'altra dal Procuratore della

casa, aggiuntane una terza, se cose crederà opportuno il Preposito Generale?

29. Qui mesi si leveranno i conti dal Superiore, chiamati a se per questo il Vicesuperiore ed il Procurator della casa, ed uno degli anziani i quali fatti i conti si sottoscriveranno.

30. L'autorità poi del Superiore sarà: che egli possa riservare a se qualche caso: costringere, ma non frequentemente, i soggetti, col precetto di santa obbedienza, e colla pena della scomunica, latae sententiae, o della sospensione col consenso del Vicesuperiore od almeno d'uno degli Anziani: stabilire e promulgare leggi particolari, che risguardino il bene del suo Collegio, o della casa, e non contradicano alle nostre costituzioni, e ciò col voto degli Anziani e del Preposito Generale, soghiano poi che tutti i singoli isui soggetti sieno obbligati all'osservanza di quelle leggi: dispensare se egli altri, quando esiste una giusta causa, in quelle cose che spettano alla disciplina della vita comune, ma per breve tempo, ed in cose di poco momento; imporre le penitenze a ciascheduno che abbia fallato, secondo la qualità dell'

dell'errore, ed a norma del presetto delle costituzioni: distribuire ai poveri, ogni mese l'elemosina fino ad una moneta d'oro, e se il luogo godrà più pingui sostanze, anche due monete, non però di ritenere più a lungo presso di se: serrare in carcere il reo per cause gravissime, come sarebbe di furto, di violazione del voto di castità, di furto e simili, e chiamare il Cancelliere, esaminare i testimoni, se ve ne fossero, alla presenza di due degli Anziani, ed erigere il processo chiamato informativo, non potrà poi venire all'ultima sentenza se non abbia ottenuta prima la licenza del Preposito Generale: chiudere nella stanza ed anche nel carcere, col consiglio degli Anziani, il soggetto pertinace, e gonfio di troppo superbia, assai propenso all'ira, il quale con pericolo di scandalo, e molto più se con scandalo successor abbia osato liberamente di pugliar per forza, pifficare il Superiore, od erigersi con audacia ed insidire contro lo stesso; resterà chiuso finché il Preposito Generale, o fuori d'Italia il Provinciale, abbia scritto come debba comportarsi con quel soggetto.

31. Si più, sarà licito al Superiore di scegliere e mu-

tare a suo arbitrio tutti gli uffiziali, eccettuati il Vice superiore, il Parroco, il Procuratore ed il Cancelliere, e siccome s'è veduto per esperienza, che le frequenti cambianze dei ministri, il più delle volte tornano a danno della casa, così non si determini a queste, se non che quindi da qualche necessità: potrà esercitare i soggetti alle morti precoriori, ma con prudenza e parsimonia, perché l'animo dei suoi, si fortifichi, non si abbatte nel combattimento spirituale: finalmente potrà fare tutte quelle altre cose, le quali in forza del diritto comune, delle nostre Costituzioni, dei privilegi, ed in altro modo qualunque, gli si competono legittimamente, quando però, il Preposito Generale, ed i Padri del Definitorio, non avessero creduto in sua prudenza, di stabilir altrimenti con qualche individuo.

32. Qualunque Superiore si sforserà, di ricondurre al nostro gli apostati ed i profughi dalla Religione, dimoranti nella medesima città, od in luoghi vicini, chiuderli in carcere, demandato anche se sia mestieri l'aiuto del braccio secolare, essendo in questa causa Commissario specialmente delegato del Preposito Generale, al quale solo, decretiamo riservata l'assoluzione della scomunica.

contratta dagli Apostati, meno il caso di morte.
In Francia la riserva sarà al Provinciale.

33. Essendo che i Costi Superiori, per la diversità delle cose, non sono chiamati col medesimo titolo di nome, colla presente Costituzione dichiariamo, che quelli i quali presiedono ai nostri Collegii, nei quali sogliono dimorare per lo meno quattro Sacerdoti compreso il Superiore, si chiameranno Prepositi; quelli che sono al governo di Accademie, di Seminarii, di luoghi di orfanime e case nelle quali si educano fanciulli, si chiamano Rettori. I Vice superiori dei Prepositi si appelleranno Vice prepositi, e quelli che fanno le veci di Rettori, Prorettori.

34. Senza un consenso in iscritto, degli Anziani, niente riceva dai secolari, di denaro od altra cosa qualunque e la ritenga a deposito, che superi il prezzo di venti monete di oro agli annici che lo richiedessero, e potrà dagli stessi ricevere il mutuo, sempre col consenso degli Anziani, e non altrimenti; oltre alla predetta somma si richiede il voto del Capitolo collegiale, senza del quale, se i Superiori graviteranno le cose coll'altre denari, saranno deposti dall'ufficio, e sottoposti ad altre pene.

ad arbitrio del Preposito Generale del Visitatore o dei
Consiglieri.

35. Se alcuni rifuggiranno alle nostre Chiese o luoghi
per godere della immunità ecclesiastica, dimorato che
abbiano più di tre giorni il Superiore è obbligato di
avvertire il Preposito Generale od il Visitatore, ed intanto
nessuno osi di parlare o trattar familiarmente con essi senza
il permesso del Superiore.

36. Non siano ricevuti con facilità i secolari ad aspi-
rjio nelle nostre case, quantunque benemeriti della nostra
Congregazione, o grandi per dignità e ricchezza: ed
anche ricevuti non dimorino oltre tre giorni, senza
licenza del Preposito Generale, o del Visitatore, o del
Capitolo Collegiale, e con questo, senza facultà del
Superiore nessuno consersi familiarmente.

37. Col consiglio degli Anziani, i Superiori potranno
non accettar ospiti a titolo di servizio; quelli poi che
fussero stati cacciati da una delle nostre case, non po-
tranno esser ricevuti in un'altra, senza l'assenso del
Preposito Generale o del Visitatore. E lo stesso decreto sarà
espiandio per i Visitatori una volta rigettati.

38. Se il Preposito od il Rettore dovrà partire pel
Capitolo Generale o pel Refettorio, prima di allontanarsi,
rinvii i soggetti, esaminare e proceda diligentemen-
te a ciascheduno quanto gli abbisogna; affinché il no-
stro Vicereame non resti nell'imbarazzo quando egli è partito,
al quale, nella presente Costituzione, proibiamo di fare
alcuna spesa oltre l'ordinario pel vitto quotidiano, e che
potrà esser preceduta prima dell'assenza del Superiore,
nond il caso, che una grave necessità per giudizio degli
Anziani, spingesse a farla.

39. Sia rarissimo il caso che i Superiori manchino della
loro residenza e se non fossero sociali, il partire dalle proprie
case, o permettere ai loro soggetti di partire per altro
luogo in tempo del Capitolo o del Refettorio, sarà colpa
più grave da punirsi con più grave pena.

40. Vogliamo che in ciascun Collegio sia costru-
ta una carcere, sicura ma non contraria alla sa-
lute, e nel luogo il più remoto dai più frequenti;
nessuno parli con quello che è detenuto in carcere;
nessuno gli mandi, o riceva da lui lettere od assisi.
Il Superiore poi dovrà destinare uno dei sacerdoti per

assollare le confessioni, e due o tre volte per settimana lo conforti con discorsi di pietà.

11. Se per la gravità del debito, sarà necessario custodire alcuno in carcere oltre dieci giorni, il Superiore annunzierà il Reposito Generale, in Francia al Provinciale non solo lo stato della carcerazione, ma di tutta la causa.

12. I Prepositi ed i Rettori si daranno premura di notare nel libro degli atti del Capitolo Collegiale, tutto ciò che avvenne nelle loro case dopo di annotazione, come sarebbe le consecrazioni della Chiesa o degli altari, il giorno nel quale riacquidano vesti l'abito della Religione, fece i voti, ricevette gli ordini, morì, quali segni di pietà abbia dato morendo, quali parole abbia dette di esortazione agli abitanti, quanto abbia avanzato, dicendo, nella umiltà, ragione, e meditazione, silenzio: se a quella casa o Chiesa sia stata donata o lasciata per testamento, qualche cosa di gran valore: se da uomini o donne degni di fede, si ricordino grazie e miracoli, chiamati voti, ricevuti da Dio, dalla Beata Vergine, o dal

Venerabile nostro S. Girolamo, o da Cesare de Bus, o da qualche immagine che esiste appresso di noi, e procureranno di forte tosto autenticare: finalmente i nomi dei principali benefattori, e cose simili.

13. Questo libro si conservi fedelmente nella stanza del Superiore, ma tutto ciò che fu notato, sia descritto per comando del Superiore dal Cancelliere del Capitolo Collegiale, e firmatisi il Superiore, il Vicesuperiore, e lo stesso Cancelliere, sia mandato al Depositorio, e queste relazioni, si custodiscano in perpetuo, nel pubblico archivio della Religione.

14. I Prepositi ed i Rettori si daranno premura di istituire a maggior gloria di Dio, e salute dei prossimi, nei nostri Collegii e Case, gli Oratorii per gli esercizi spirituali ad istruzione dei scolari, e dove sono già istituiti si sforzeranno in ogni maniera di rinforzarli, e promuovere le loro opere pie, e con ciò imiteranno ancora in questa cosa, la carità del nostro venerabile Padre S. Girolamo, ed il suo ardore nel fuminare la pietà negli altri.

Dei Vice Prepositi, Prorettori, e Procuratori della Casa.

Capo II.

1. Dove dimorano più sacerdoti, vassum Superiore abbia il suo Vicereuperiore? Questi vien scelto a voti segreti, dai Padri del Refinitorio & dal Capitolo Collegiale.

2. Se dal Refinitorio, uno dei vocali del Capitolo Generale, sia destinato per qualche luogo, il quale possa esercitare le comuni osservanze, egli senza alcun altro eleggione sia Vicepreposito, quando non fosse altrimenti decretato dal Refinitorio; che se in quel luogo si trovassero più Vocali, l'anziano di professione avrà questo incarico, mancando & non volendo esso, si ritenga che lo sostituirà un altro conservato l'ordine di professione. Stabilito la medesima cosa, se dovrà allontanarsi alcuno, il quale era stato eletto dal Refinitorio & dal Capitolo Collegiale, succederà immediatamente a lui quel Vocale, che ivi si trovasse.

3. Quella autorità che sarà comunicata dal Preposito & dal Rettore, quella sola sarà la legittima del Vice Preposito & del Vicereettore.

4. L'incarico e l'ufficio loro sarà di rappresentare il Superiore specialmente quando sia lontano, ed intanto

esercitare la reggenza Spirituale & temporale però non allontanandosi mai dalla volontà del Superiore, se non in caso, che per qualche repentino accidente, la prudenza persuadesse di far altrimenti, col consiglio degli Anziani; ma si deve subito e distintamente informare il Superiore intorno alle cause della fatta liberazione: si guarderanno poi in quel tempo di tempo di non fare alcuna innovazione, & di non permettere che altri la facciano: riporranno tutta la loro premura & diligenza, specialmente in questo, che si osservino le nostre Istituzioni, gli statuti ed i decreti, con più esattezza, & è proibito di allora che è presente il Superiore.

5. Quando si sia il Preposito od il Rettore, il Vicepreposito ed i Vicereettori si daranno cura, che la Chiesa, il Coro, la Sacrestia, il Chiostro, & tutti i luoghi siano mondi e puliti: sieno essi come la mano ed il braccio del Superiore, che lo aiutino nel governare, e lo proteggano dalle maldicenze, se mai il Signore li permettesse, per esercizio di umiltà & di pazienza: visitino ogni giorno, le comuni officine, ed osservino se qualche maestro lascia desiderare la sua attività, diligenza & carità: se i altri

sono portati in casa per tempo, e se sono acquistati i sani: se sono ben vestiti, conditi, e distribuiti, e finalmente manchi loro del necessario; che le vesti, e qualunque altra cosa che vedessero esser lacera, facciano che immediatamente sia rappazzata, ed esercitino la loro paterna carità, in modo speciale verso coloro, i quali conoscono che non si danno pensiero di se stessi. Umino poi la somma carità verso gli infermi, e con carità ammoniscano anche i ministri negligenti, correggano gli erranti; ma di tutto facciano consapevole il Preposito Generale od il Rettore, specialmente se sia da impedire qualche male al prossimo, o da usare in soccorso, se già succeduto.

6. I soggetti ricorreranno al Vicesuperiore od al Rettore, come a maestro delle cose spirituali, per aprir loro confidentemente gli interni pensieri e le tentazioni, quando il Definitorio, il Preposito Generale, o lo stesso Superiore, non ne destinassero un altro; ed essi li ascolteranno con amorevolezza, e secondo il bisogno di ciascheduno proporranno i rimedii che avranno sperimentati in se stessi, o che avranno attinti dalla

orazione o dalla lettura di libri spirituali.

7. Sarà anche carico del Vicesuperiore esser di esempio agli altri nel silenzio, nella modestia, nella disciplina, e nella somma riverenza ed obbedienza verso il Superiore, così pure nella massima prontezza al coro, ed all'orazione; insegnare ai fratri, nei giorni festivi, quelle cose che riguardano la salute dell'anima, l'osservanza delle costituzioni e la dottrina Cristiana; e consolarsi ogni qual volta li vedessero mesti ed afflitti.

8. Se avvega che il Superiore erri in qualche cosa, o nell'osservanza delle costituzioni, o languido ed intiepidito in se stesso, o verso gli altri, se abbia veduto i soggetti lamentarsi, di qualche di lui fatto, premessa l'orazione a Dio, venga a lui con riverenza, ed gli domandi prima licenza di parlare con libertà, e lo ammonisca; se ricuserà di ascoltare, e dopo la prima o seconda ammonizione, non s'abbia emendato, riferisca ogni cosa in iscritto al Preposito Generale od al Visitatore.

9. Dopo tutto ciò, si studierà di essere attaccatissimo al Superiore così nell'ufficio e nella sorveglianza, come nell'animo, nel consiglio e nello spirito.

10. Per ciò che riguarda al Procuratore, liasun Capitolo Collegiale, il detto Procuratore, a voti segreti, uno della famiglia dello stesso Collegio, che sia uomo versato nel trattare affari, fedele, prudente, ma anche umile e pacifico, il quale col suo modo di operare edifichi i secolari, e li renda benivoli a se a ed alla religione: il suo incarico durerà per un anno, ma potrà essere confermato a beneplacito del Capitolo Collegiale.

11. Sarà suo incarico trattare liti, diritti, redditi, beni immobili del Collegio e della casa, e vegliare con tutti diligenza, perché non vengano da altri usurpati.

12. Il Procuratore però non intenda mai una lite se non sia forzato; e come abbia mostrato prima anche con gli stessi avversarii, di esser amante della interna ed esterna pace; la intenda coll'obbedienza del Superiore. Assai di rado, e sol per comando del Superiore comparisca innanzi ai tribunali dei giudici, ma si possa rappresentare da Procuratori secolari, o da avvocati da scegliersi ad arbitrio del Superiore.

13. È proibito allo stesso Preposito, Rettore, e tutti i superiori, di intimare, senza permesso del Preposito

Generale o del Provinciale, una causa di grave importanza contro i Principi od i Prelati, eccettuato il caso momentaneo che potesse indugio.

14. Anche il Cancelliere sarà da nominarsi dal Capitolo Collegiale, il quale fedelmente e con chiari, distinti, ed intelligibili caratteri, scriverà nell' libro che ha per titolo atti del Capitolo Collegiale, gli atti del Capitolo Collegiale, e del Capitolo Generale, od i decreti del Refettorio, così pure gli ordini del Preposito Generale, e del Visitatore, e lo farà poi firmare dal Superiore.

15. La sua durata sarà ad arbitrio del Capitolo Collegiale, e si darà premura di fare un indice, e mandarlo a memoria, delle cose tutte, che sono notate nel libro, ed il libro resterà presso il Superiore.

Degli altri ufficiali e primieramente del Sacrista.
Capo III.

1. Desideriamo ardentemente, e preghiamo che, se è possibile, sia sempre un sacerdote, il Prefetto

di Sacrestia, e gli sia soggetta, per gli uffici più bassi, un dei Professi, uomo onesto, grave e pienamente religioso.

2. Quegli che dal Superiore sarà nominato sacrista, sia principale sua cura di non lasciar desiderare maggior diligenza nello splendore e decoro della Chiesa, attenda che il pavimento sia pulito, che le pareti sieno monde dalle rognatelle e da qualunque altra immondizia: che le ampolle, i candelabri, i vasi, le torcie degli altari, gli ornamenti, i fiori tanto naturali, che artefatti, le vesti sacre dei sacerdoti, e qualunque altra cosa dedicata al divin culto sia nitida, assetata, ben disposta al suo luogo nella Sacrestia: e in questo ufficio presti volentieri l'opera sua, la sua premura, anzi i suoi pensieri, come in servizio a Dio, e formi subito il catalogo di tutti gli oggetti che si conservano in Sacrestia, od in Chiesa, descriva le note delle sue obbligazioni, in un libricino che custodirà sempre presso di sé, e spesso lo percorrerà leggendolo.

3. Se qualche oggetto sia stato stracciato, o derubato, o in altro modo qualunque deperito, ne renda subito avvertito il Superiore, al quale pure farà vedere tutto ciò che

fosse stato donato, e ne farà tosto annotazione nel catalogo.

4. Il monastero fedele, nel registrar le elemosine, e passarle al Superiore, non si prenda libertà, ad insaputa del Superiore, di comperare o vendere candele di cera, o briccoli di cera, o di fare qualunque altra spesa, anche minima.

5. Terza la Sacrestia sempre chiusa dall'ora del pranzo; aprirà e chiuderà le porte della Chiesa all'ora prescritta dal Superiore, avrà tutta la diligenza per chiamare i Padri a radunarsi nel coro alle ore notturne e diurne, pel principio e termine di celebrare le messe, e perché nel tempo stabilito, si osservi il silenzio tanto in Chiesa che in Sacrestia.

6. Non permettersi alle donne di fermarsi in Chiesa, dopo il segno della Respertina Salutatione Angelica.

7. Chiamato, sia pronto, e spaccia del meglio, perché i Nostri servano tutti con sollecitudine, ma specialmente quelli che frequentano la Chiesa, e sono nostri benefattori.

8. Nessuna familiarità affatto incominciare con le donne, qualunque esse sieno, terrà con esse discorsi scississimi e brevissimi spiranti religiosa gravità e modestia. Non sia frettoloso nel andar per Chiesa, ma modesto nel passo,

devoto ed utile per portamento, sia vigilante in tutto che è del suo dovere?

9. Sia accuratamente provido, per quanto potrà, perché i cani non entrino nel tempio, che i fanciulli non arrechino molestia al sacerdote che predica o celebra, ed al popolo che prega, che i poveri non spazzino per la Chiesa chiedendo l'elemosina?

10. Disponga a tempo opportuno tutte le cose che sono necessarie al santo sacrificio, e senza avvertir prima il superiore, non inverta l'ordine dei Sacerdoti che devono celebrare, né di coloro che devono servire, escludiamo però il caso improvviso, nel quale non si possa essere acceso al Superiore.

11. Studii egli diligentemente, che il comice, non si all'alti da terra uno o al più due diti, tutto intorno ai piedi del Sacerdote; se permetta che si adopri cosa lacera od immonda.

12. Non lasii mai cadere sott'occhio spazzature o sordidezze alcuna nella Chiesa, in Sacrestia, o nei luoghi adiacenti.

13. Cercherà di togliere, il fetore che specialmente

esala dai sepulchri nel tempo estivo, con qualche vana odore, o suffumigio?

14. Terminata che sia ogni messa, sieno subito riposte le sacre vesti dei Sacerdoti, i messali, ed i calici, ed ogni suppellettile sia sempre ben collocata al proprio luogo e negli armadii, questi sieno chiusi a chiave, le quali si riporranno in luogo secreto.

15. Il Directorio per la recita del divino ufficio, che ogni anno si stampa in tutte le diocesi, si tenga appeso nella interior parte delle porte della Sacrestia.

16. Il Sacrista non usi familiarmente con gli uomini secolari, se non per necessita, e colla obbedienza del superiore.

17. Assorto a tempo opportuno i Sacerdoti che devono celebrare, abbia cura che colle Messe si soddispi all'intenzione di coloro, che diedero la elemosina, e si studi di esercitare questo incarico quasi Angelico, con Angelica purezza, premura, e dignità.

Del Bibliotecario.

Capo IV.

1. Desiderando assai che in ciascuna delle nostre Case sia fabbricata e corredata una spaziosa e ricca Biblioteca, sia affidata la sopra intendenza di quella, ad un sacerdote, od almeno Vicario, che sia uomo dotta, dabbene ed ingegnoso. Questi abbia appresso di se, l'indice dei libri, che esistono nella Biblioteca, e per ordine Alfabetico, sieno in quello descritti i nomi degli autori, in qual luogo, classe, cancello, si trovi riposto ogni libro, affinché chi lo ricerca, possa facilmente ritrovarlo.

2. Sia cura del Bibliotecario di riporre al posto, dal quale furono tratti i libri, appena hanno servito a comodo di chi li lesse, né permetta che sieno portati fuori della Biblioteca, senza permesso del Superiore in iscritto: e fuori del Collegio oltre il consenso del Superiore, se si sia il voto di due degli Anziani.

3. Che se quegli che ha ricevuto libri dalla Biblioteca, dovrà portarsi in altro luogo, il Bibliotecario attenda, perché prima della partenza ne faccia la restituzione.

4. Describa in un libro, che conserverà in Biblioteca,

tutti i libri che furono concessi dal Superiore, per uso dei Padri e dei Clerici, più l'anno, il mese, il giorno, nei quali furono estratti dalla Biblioteca, e restituiti che sieno cancelli l'annotazione.

5. Nessuno ritenga le chiavi della Biblioteca, altro che il Bibliotecario ed il Superiore. Gli altri tutti, sieno introdotti in Biblioteca dal Bibliotecario, e quando il Superiore non avesse creduto di dispensare alcuno per qualche causa, e le porte saranno sempre chiuse.

6. Tutti i libri avranno scritto, nell'esterno, il loro titolo, per esser facilmente conosciuti, ed attendersi che non sieno corrosi dalla polvere, o dalle tignole, che i fogli non sieno piegati o lacerati, ovvero imbrattati coll'indostro od altre macchie.

7. Nello spazzare la Biblioteca si usi la massima diligenza, perché non si alzi polvere, e si attacchi ai libri. Risponga ed assetti la Biblioteca in modo, che essa risplenda di religiosa nettezza a chi entra.

8. Comandiamo e facciamo proibizione a ciascuno, in virtù di santa obbedienza, che non ardisca di

vendere uno o più libri, o manoscritti, anche concessi a proprio uso, ovvero se fossero destinati per essere trasportati da uno in altro dei nostri luoghi, non si faccia senza espresso consenso in iscritto del Reverendo Generale, o dal Provinciale, o dal Capitolo Collegiale.

9. Quando avverrà che muoia uno dei Nostri, il Superiore esamini, se abbia lasciato dopo di se scritti, o studii, sia di belle lettere, sia di scienze, ed anche prediche, e se conosca che possano essere utili nell'assenire li riponga nella pubblica Biblioteca.

Del Portinaio ed altri Ministri.

Capo V.

1. Siccome l'ufficio del Portinaio, in una casa bene ordinata, è di tanta importanza, che da quello dipende il molto della tranquillità, o disturbo della famiglia, così, quegli che per comando del Superiore assumera tale incarico, sarà laico professo, non novizio, uomo di età avanzata, manierofo, giocondo, riguardoso per costumi, pietà e gravità.

2. Si ricordi di considerarsi come custode e sentinella della casa: se assidera permanentemente ed assiduo alla porta, facendo in modo di aprir subito la porta a chi bussa, se consegnerà al Reverendo od al Rettore, ad insaputa di tutti, ogni lettera o siglietto, che non mandati dagli esterni ai Nostri, e dai Nostri agli esterni; che se non farà questo, sarà reo di grave colpa, che diventerà più grave, se con frequenza tralaxerà di far ciò, o sia succeduto per questo grave scandalo.

3. Tratterà e parlerà con tutti così religiosamente, che gli esterni possano da questo congetturare, quanto santamente e piamente vivano gli altri che risiedono nell'interno del chiostro.

4. Porti subito al Superiore, l'elemosine ed i doni qualunque, a chiunque mandati, e per ordine di lui le conserverà per uso e vitto di tutti, assidera poi tosto, l'individuo al quale furono mandate, perche possa esser letto ogni venerdì all'ora del pranzo.

5. Non tenga lunghi discorsi, colle donne che vengono alla porta; non doni né impresti niente ad alcuno, per nessun pretesto: e neppure egli riceva in dono, od a

titolo di demorina per uso proprio alcuna cosa, senza che lo sappia il Superiore. Si astenga affatto dai discorsi irreligiosi, dai scherzi, dalle parole cortigiane.

6. Si porterà secondo l'ordine del Superiore, coi poveri che frequentano la porta.

7. Non lascerà mai la chiave alla toppa, o la porta aperta.

8. Qualche volta succedesse che il portinaio fosse occupato, allora le chiavi saranno da consegnarsi ad un altro, non ad arbitrio del portinaio, ma del Superiore.

8. Viene alla porta sia fimo un aquasantino coll'acqua benedetta, e qualche pia immagine, perchè chi esce si asperga con quell'acqua e si munisca contro tutte le tentazioni.

9. Chi verrà alle nostre case per confessarsi, il portinaio li accompagnerà al luogo destinato per ascoltare le confessioni degli uomini secolari, e proibirà assolutamente, che non ascendano alle stanze dei confessori.

10. Non sia mai permesso agli esterni di giocare nelle nostre case, alla palla, od altro gioco.

11. I nomi di tutti quelli che demorano in Collegio siano descritti in una tabella d'appresso la porta di casa, ed il Portinaio, volli le assicelle, nelle quali sono scritti

i nomi degli usiti, e spacia in altro modo qualunque, purchè sappia chi è in casa, e chi è fuori.

12. Quando qualche esterno domandi il Parroco od altro Padre che fossero fuori, il Portinaio urta subito il nome e cognome del chiedente, avverta subito il Superiore di questo, e secondo l'obbedienza avvertirà il sacerdote quando ritorna.

13. In tempo di notte non aprirà la porta, quando non conosca pienamente quegli che ha bussato, ed intesa la causa per la quale è venuto in quell'ora, a battere alla porta.

14. Per ciò che spetta agli altri ministri, dovranno essi persistere ed avanzare con umiltà, in quella occasione nella quale furono chiamati dal Signore, coll'essere attenti alla orazione mentale, ed agli esercizi spirituali; col assistere ogni giorno al sacrificio della Messa, e rinnovare l'animo colla comunione spirituale, per usbergarsi contro qualunque ostinamento; coll'osservare i comandi del Superiore, senza parola, ma esattamente per quanto potranno col venerare e parlare con sommo rispetto coi Sacerdoti; coll'esser amanti del silenzio, e parlare a voce modesta e sommessa; col non prendere, fuori della mensa, con

ne, nessun cibo o bevanda, senza permesso, collo stringersi fra loro in sincera e benevolente nel Signore, coll'unire insieme, nei loro uffici la carità colla diligenza, l'umiltà colla sollecitudine, riguardandosi come servitori non degli uomini, ma degli angeli, anzi di Dio stesso.

15. Si daranno ancora premura, che risplenda la somma modestia in tutte le cose anche minime, di essere attentissimi nel custodire le cose famigliari, in modo che niente vada distrutto, niente perduto: non prendano niente più di quello che è necessario, sia in legna, olio, ed altro di simil genere: e si considerino sempre di esser poveri, e di servire a poveri, nè volere altra mercede alle loro fatiche, che la celeste ed eterna.

Di quelli che sono d'ammetersi al nostro abito.

Capo VI.

1. Con somma cautela, con serio esame e deliberazione si deve procedere in questo affare, per non ammettere, anche con preghiera di uomini esterni

che fossero pure illustri, quelli che non sembrano chiamati dallo spirito divino, e per niente atti allo studio delle lettere, che sieno stupidi ed inerti, dai quali non si possa sperar nessuna lode, nessun frutto, ma si possa giustamente temere assai disonore, perdita di tempo, rilassatezza e disordine.

2. Pertanto, quando uno abbia domandato l'abito della nostra Religione, il Superiore, provato prima, quello spazio di tempo che crederà opportuno, lo spirito di lui, e la perseveranza nella vocazione, lo manifesterà al Preposto Generale, il quale commetterà allo stesso Superiore, e ad altri due, od almeno uno dei Sacerdoti che s'ovano là, che però non siano né consanguinei, né affini di quello che desidera d'essere ammesso, perché lo esaminino, e con gran diligenza, ma prudentemente s'informino sulla sua condizione, patria, genitori, disposizione di corpo, età, costumi, amicizie, doti, dottrina, indole, il motivo che lo indusse ad abbracciare questo nostro istituto, da quanto tempo si è sentita la vocazione, qual sia il fine che si è proposto, se per leggerezza, o qualche altro umano affetto.

condotto da qualche disordinata passione, finalmente guardino se manca in esso qualche cosa che si richiede in quelli che devono esser vestiti del nostro abito: e ianche duno scriva nella propria lettera, le cognizioni attinte, la opinione formata, e con somma lealtà e giuramento, sanzioni ogni cosa. Allora il Preposito Generale con matura e diligente attenzione esaminerà le lettere di tutti, e le cose che furono scritte, che se giudicherà nel Signore, essere opportuno il rimandarlo, cercherà che ciò si faccia con somma destrezza e soavità; che se vede di ammetterlo, comanderà che il medesimo Superiore lo proponga per la ricognizione ed ammissione al suo Capitolo Collegiale (se abbia questa facoltà,) e questo si ottiene colla maggior parte dei voti, lette ed esaminate prima dal Cancelliere le lettere testimoniali, le quali facciano fede della vita, costumi, ed età del postulante. Che se a quel Capitolo manca questa facoltà, lo si mandi al più vicino nella stessa provincia, al quale sia impartita la facoltà, ed egli porti seco le lettere del Preposito Generale, purché colla presente costituzione

resta fermo, che senza l' espresso permesso di lui, nessuno può essere ammesso, in Italia, alla nostra Religione.

3. Che se per la troppa distanza di luogo, non possa, l' aspirante andare in alcun Collegio dei Nostri, in quel caso basterà mandare al Superiore del Collegio nel quale deve essere accetto il Novizio, le lettere testimoniali, viste prima ed approvate dal Preposito Generale, le quali lette, esaminate e comprovate in Capitolo, ancorché assente il Novizio potrà essere proposto ed ammesso.

1. Quelli che sono da ricevere, non devono aver debiti non soggetti a far resa di conti, non serbi, non coniugati, non nati da genitori infami, non macchiati di crimine, non ripriati del corpo, o deformati, non minori di anni quindici, ne maggiori di quaranta, quando il Padre Generale non li abbia dispensati: * non abbiano il difetto dei natali; che se si venga a conoscere che uno abbia questo ultimo impedimento, non potrà essere ricevuto che dal solo Capitolo Generale, e fuori del tempo Generale, dal solo Definitorio, ma con due parti di voti dello stesso Definitorio, finalmente

abbia le condizioni che sono prescritte dai Pontificii decreti, e dalle nostre costituzioni.

* App. lib. 3. c. 6. n. 4. Il Generale non può dispensare i minori di anni quindici: per decreto della S. Congregazione dei Regolari, dietro ordine ed autorità di Alessandro VII del giorno 1. Giugno 1655. come nel nostro Bollar. pag. 182.

5. Queglino che anche per poco tempo, avessero portato l'abito con probazione di altra Religione, ed avessero passata l'età di cinquanta anni, non potranno essere ammessi che dal Capitolo Generale. Quelli poi che fossero stati come ospiti in altra famiglia di Religiosi, o siano maggiori di quaranta anni fino ai cinquanta, possono essere ricevuti colla sola licenza del ^{Generale} Deposito.

6. Sarà ancora da osservarsi diligentemente, se i genitori del postulante siano poveri, da per nascere il sospetto, che dopo la professione del figlio, possano essere molesti alla nostra congregazione, per il loro sostentimento e sollievo dalla miseria, ed i Nostri Padri non ammettano mai alcuno, i cui genitori, sorelle, o nipoti sieno in tal miseria, che dopo dobbiamo noi man-

mantenerli; ne si reputi per niente bastare la rinuncia dei genitori, o la mallevoria fatta da essi o da qualunque altro, ma per agir cautamente, non si proponga di questi tali, o proposti non si ricevano.

7. Chiunque vuol restitire il nostro abito, abbia idonee attestazioni, scritte per mano di Notaio e legalizzate, le quali si conserveranno diligentemente nel archivio del luogo, dove vien ricevuto, e la memoria del ricevimento si seguirà nel libro degli atti del Capitolo Collegiale.

8. Quelli che saranno da riceverli, prima che sieno restititi del nostro abito si facciano consapevoli dei giuramenti che devono emettere prima della professione, perchè possano maturamente deliberare a tempo opportuno sopra di essi, o cambiar consiglio prima di restitire l'abito.

9. I Collegii per ricever novizii saranno destinati dal Capitolo Generale, e saranno pubblicati dal Cancelliere subito dopo la destinazione delle persone, e nessun Collegio fuori dei destinati, osi di arrogarsi questa facoltà, ne il Deposito Generale possa impartirla ad altri Collegii senza, sotto pena di imporsi ad arbitrio del Superiore.

10. I giovanetti d'ottima indole, non ancor quin-
decenni, con licenza del Preposito Generale, possono
essere ricevuti a vestir l'abito, però non sia loro dato
il cingolo di probazione, intanto abbiano vita comune
col Novizio. * app. n. 27. si ripeta il detto al n. 26.

11. Prima che uno sia ammesso alla probazione,
sarra in mezzo di noi per un mese, od almeno quindi-
ci giorni, in abito scolare, ma modesto. Il segno di
probazione sarà il cingolo di cuoio.

Dell'ammaestramento dei Novizii.

Capo VII.

1. Un'ottima educazione dei Novizii, è da
stimarsi tanto, da qualunque regolare Congregazione,
che siccome da questa sola, quasi, dipendono tutti i
lodevoli assanzamenti dell'età avvenire, così a quella
si deve rivolgere in modo stragrande tutta la vigilanza,
affinchi riascheduno gitti ottime fondamenta di
bontà, e chiunque avrà ben dato mano al noviziato,
riuscirà egregio veterano soldato di Cristo, e con onore

uscirà in campo, chi s'abbia esercitato diligentemente
nella religiosa palestra di probazione. Per la qual cosa
pensino i Padri a questo solo ed unico principio, che
per cominciar bene l'educazione dei novizii, è necessa-
rio che, ad istruirli, presieda quell'uomo e maestro, il
quale sia di specchiata virtù, probità, pietà, distinto
per la gravità dei costumi, la quale però non dia indi-
zio d'animo altiero, ma spanda il santo odore della
vita cristiana, che sappia unir insieme la gravità,
colla dolcezza, e benigna familiarità, che special-
mente sia ricco di prudenza, che abbia dato luminosi
argomenti ed esempi di probità, che abbia per lo meno,
trentacinque anni d'età. E di somma importanza
lo stabilire da qual dottore, abbia vascuno da attingere
i precetti della pietà e del sapere.

2. Perciò studieranno i Padri con ogni sforzo, di
scegliere uno dei vocali, il quale abbia voto nei ge-
nerali concizii, a trattarsi grande affare, e finalmente
sia in cumulo adorno di quelle virtù, che domanda la
dignità dell'imposto ufficio.

3. Questi primieramente rivolgerà l'animo e le

forse affinché dai Novizii sieno osservate le presentate regole, ed esigerà dai suoi Novizii l'esatta osservanza di quelle cose, che reputi di gran peso il violare qualunque regola anche più picciola & sieno stimata leggerissima, perché facciano l'abito di astenersi dalle colpe leggere, come dalle gravi. E nel adempire quell'ufficio, avrà ampia facoltà, non sarà soggetto ad alcuno traue che al Preposito, od al Rettore, ed ai Superiori maggiori, ed a nessuno è lecito, per qualunque titolo, eccettuati i medesimi Superiori, prendere ingerenza nell'ammaestramento dei Novizii.

2. Sia assegnato un compagno al Maestro dei Novizii, il quale sia Sacerdote & risplenda coll'esempio della Santità. Questi instruirà i Novizii nel modo di salmeggiare & cantare secondo il nostro rito, frequenterà il coro, sarà con loro, specialmente quando fanno la ricreazione dopo il pranzo & dopo la cena, quando sono in casa, & tutte le volte che accade che il Maestro sia impedito. Ammaestri i Novizii laici nella osservanza delle nostre Costituzioni, nelle cose spirituali, nelle affiende domestiche, alle quali saranno stati tutti

destinati. Inspersioni tutti i locali della casa, ed avrà diligente cura che sieno puliti, & che ogni cosa sia fatta a suo tempo.

5. Si potrà anche aggiungere un terzo Sacerdote, il quale faccia l'ufficio di Procuratore, egli andrà innanzi coll'esempio delle virtù, ed usi destrezza & diligenza nel trattare gli affari. A lui sarà data cura dal Superiore delle titi dei redditi, degli alimenti che sono pagati dai Novizii, & delle spese, che si fanno per essi, di tutto lo spoglio che porteranno seco. Finalmente impari a lavar i capelli ai Novizii, a rappazzar le vesti, & provveda con pia carità ai loro bisogni.

6. Al solo Maestro dei Novizii sia dato l'incarico di ascoltare le loro confessioni, è lecito però anche al Superiore locale di ascoltare le confessioni dei Novizii, una o due volte all'anno, o da se stesso, se giudicherà opportuno di farlo, o per mezzo di un altro da lui ^{dato} designato.

7. Leggerà prima le lettere di riascheduno, tanto quelle che i Novizii scrivono ai parenti, come quelle che vengono mandate ai Novizii, & secondo che conoscerà

condeminate, o le mandi, o le consegua al servizio da leggere o le straca.

8. Osserverà che il Religioso non parli con alcuno dei secolari, se non lui presente, e il suo compagno il Promaestro, non riceverà da nessuno, alcun dono per quanto piccolo sia, se prima non abbia domandato a lui il permesso.

9. Proibirà del tutto ogni familiarità e discorso coi profani.

10. Veglierà attento, che s'occupano nella orazione mentale, e si ricungano bene del desiderio di essa, e sappiano ottimamente, più che altro la scienza, di unire la mente con Dio, come in un sacro convulio, con quell'esercizio spirituale.

11. Preserverà salutari esercizi per domare la carne, colle mortificazioni volontarie, digiuni, cilicii, discipline, e simili, che la discreta carità saprà persuadere, secondo il bisogno di ciascuno. Annunzierà di quello che è necessario per mantenere la purità di coscienza, ed il candore dell'animo. Tenga spessissimo parola, di quanto santaggio sia nella frequentia dei sacramenti per risoldare ed accrescere la pietà; faccia in modo che ogni giorno, assistano al sacrificio della Messa.

12. Adopererà ogni suo sforzo per uellere radicalmente dall'animo dei Religiosi la superbia, la ostentazione, l'arroganza, l'ambizione, l'alterigia, poiché se questi vizii s'impadroniscono del Religioso, creano un mostro, cioè un lupo sotto la pelle di pecora, il quale strana le viscere della religione cioè il fervore e lo zelo della disciplina, per la qual cosa studierà, col mezzo degli esercizi di umiltà, tanto negli uffizii più abietti, come nel dire le colpe, di inestare ed infiammare, il disprezzo di se, e sentir dispetto di quelle cose, che imita il secolo.

13. Si ammonerà poi tanto all'obbedienza, la quale, come dice S. Agostino, in certo modo, è la Madre e la nutrice di tutte le virtù, che stimino felicissima la sorte dell'obbediente, infelicissima quella del disobbediente, e perciò gareggino forte nell'acquisto ed esercizio di questa virtù, e nessuno permetta di essere in questa superato da un suo altro.

14. Si incoraggi spesso, a manifestargli, le interne perturbazioni dell'animo, le tentazioni, gli affetti, le

tendenze, e sovente indagherà da quali tentazioni sieno balibrati.

15. Osserverà diligentemente, qual progresso abbiano essi fatto nelle virtù, qual frutto abbiano ricavato dall'orazione e dalle mortificazioni, qual aspetto presentino di futura probità e scienza, e tutti i mesi informerà per lettera, il Preposito Generale, sul progresso, costumi ed impegno di ciascheduno.

16. Si ricordi specialmente, che è suo principal dovere, di esercitare con grande cura l'educazione dello spirito interiore, e lo avvisiamo che non abbia mai a negligitarla, e lo esortiamo nel Signore, al quale dovrà render conto nell'ultimo dì, di questa greggia affidatogli, perciò tolga di mezzo ogni impedimento, perchè indossino la pietà, la modestia, l'animo sereno, ed il massimo amore, anzi ardore verso l'istituto che hanno abbracciato.

17. Avrà cura che facciano vedere l'esterior pulitezza, quasi testimonio del interno candore, amino la povertà, non la sordidezza, non si dilettino nell'elegante forma delle vesti, che è indizio di vanità, ma l'abito,

l'aspetto, le parole, l'andare, insomma in tutto l'esteriore, mostrino i costumi gravi e religiosi.

18. Si eserciteranno qualche volta, ad ore stabili, nelle ecclesiastiche cerimonie, perchè non ignorino ciò che appartiene al sacro culto della Chiesa, specialmente imparino il canto ecclesiastico.

19. I Novizii che saranno più avanzati nell'età, studieranno anche di essere i più provati nella obbedienza e nella umiltà.

20. Si provi diligentemente, che non restino mai soli, di sia sempre con loro il Maestro od il compagno.

21. Durante il tempo del Noviziato, a nessuno sia concessa licenza di andare a pranzo dagli affini e dai genitori.

22. Il costito sarà volgare, che mostri la povertà. Ed il Maestro dei Novizii studierà anche con industria, che spesso gli si presentino occasioni per far loro negare la propria volontà, con che finalmente pieghino la loro mente in obbedienza alla volontà del Superiore.

23. Ma, siccome si deve agire cautamente e prudentemente nell'ammettere i giovani al Noviziato, così si scorgeranno alcuni non atti a portare il sacrificio della

Religione, & non diano alcun saggio di costanza, o di buona indole, esaminati bene nel loro interno, saranno con tutta facilità da licenziarsi, al consenso del Preposito Generale, e in questa cosa non si deve essere riguardo alcuno di una, o di una persona, ma il solo onore di Dio, e bilanciare l'utilità della Congregazione.

24. Si occuperanno a quando a quando negli esercizi corporali per ricercare lo spirito, e rinforzare la salute del corpo; e per riabilitare la diligenza, il Maestro permetterà ai Novizii quei sollevi, che non siano così scherpevoli da oltrepassare l'onestà e la regolare disciplina, ma, quelli che disertando l'animo, lo giovino salutarmente, e facciano prova dell'indole ed ingegno di ciascheduno; nei quali sarà anche facile al Maestro di conoscer più adentro la tendenza naturale, e la complessione del corpo, e vogliamo avvertito, di usare qualunque arte per riuscire bene nella indagine.

25. E per tener tutti al loro posto, quando sia necessario, li riprenda, ora con dolci, ora con severe correzioni; quando avranno commessa mancanza, secondo la gravità del delitto, punisca ma in Prefatorio, o pubblicamente, quando il Novizio se ne accusa, sta al Superiore l'infliggere

la pena del delitto.

26. Nel correggere e castigare gli errori dei Novizii, faccia conoscere la paterna gravità, compassione e dolcezza, ma forte ed efficace. Non si faccia mai vedere aspro, irato, e conturbato, perché non sieno presi da diffidenza, e perciò, o non gli manifestino la coscienza, o manchino di integrità e sincerità, cose che impediscono l'avanzamento nella virtù, e recano grandissimi danni nel soggetto diffidente.

27. In ciascuna provincia, saranno da stabilirsi più case di noviziato, od almeno una, separate dal consorzio d'ora dei professi, solitaria, non disturbata dalla frequentazione d'ospiti, che vanno e vengono, nella quale saggiamente e con tutta diligenza sia istituito il solo religioso noviziato, e venga scelta quella che specialmente è commendevole per la salubrità del Cielo, temperatura d'aria, e buona amoniti; per i Laici poi, qualunque Collegio si passi come casa di noviziato. * App. n. 28. l. 3. c. 7. n. 27.

La stessa Sacra Congregazione, annulla questo paragrafo che qualunque Collegio sia casa di noviziato per Laici, ed ora stabilisce, nominatamente alcuni Collegii in ogni provincia, per il noviziato tanto dei Chierici,

che dei laici, fuori dei quali nessuno sia legitimamente il Religioso tirocinio; nel bollar nostro pag. 178.

28. A ciaschedun Novizio si stabilisca una cella per dormire. Oltre alla Chiesa, nella quale convergono i Novizii, in se stabilite, per la recita delle ore diurne e notturne, si sia un Oratorio riparto, per fare gli altri esercizi spirituali, e se si possa commodamente avere, anche un orto lontano dalla vista dei secolari, per l'ovesta ricreazione.

29. Inoltre vogliamo che si schivi di non dar licenza ad alcun Novizio, durante il tempo del tirocinio di Religione, di uscire dalla casa del Noviziato, per convivere o pernottare appresso i secolari, se non si richieda un grave pericolo d'infirmita; ne sia mosso da uno in altro luogo, se non abbia decretato altrimenti il Preposito Generale, per esser insorta qualche grave occasione.

Dei Novizii da ammettersi alla professione
Capo VIII.

1. Come sarà passato l'intero anno di probatione dei Novizii, sia del Rettore, o del Preposito, chiamarli ed interrogarli chiaramente, se vogliono persistere nell'incominciato tenore di vita, e seguire costantemente il nostro metodo di viver religioso. Che se col loro spirito si sono attaccati con fermezza a noi guerreggiare con noi per Cristo, e supplicheroli domanderanno questo pubblicamente, lo si indicherà al Padre Generale, con la sua licenza propria al capitolo collegiale, e coi voti segreti di tutti i vocali, bastandone un solo di più sopra la metà dei votanti, e saranno ammessi, o saranno licenziati: quando avrà fatto questo, avviserà lo stesso Preposito Generale, il quale deligherà in modo speciale a rappresentarlo il Superiore o qualche altro, a favor degli ammessi, e fungendo il carico di Vicario, riceverà i Novizii alla professione. * Appar. n. 29. lib. 3. c. 8. n. 1. ha
5. Congregazione ordinò molte cose intorno ai Novizii da ammettersi alla professione con decreto sopra indicato del giorno 1. Giugno 1655. le quali essendo di molta somma importanza, così è conveniente che si pongano qui sott'occhio. Pertanto si ricercano i

Novizii alla professione, ma sotto l'etattezza della
 vita comune secondo il prescritto della regola, ancorche
 sia stata introdotta in contrario, una più larga consuetu-
 dine, o piuttosto corrotta, e conservate la forma dei
 sacri canoni, del concilio di trento, delle costituzioni
 Apostoliche, e principalmente dei decreti di Clemente
 Papa VIII di santa memoria, ed anche degli statuti della
 predetta Congregazione.

Che se avverrà che alcuno dei detti Novizii par-
 dia scacciato prima della professione, possa esser sostituito
 un altro in suo luogo, basta però che in tutto si osservi
 la forma di sopra prescritta. Ma sarà anche del
 tutto da guardarsi, di non ricorre niente, sotto le pene
 stabilite dai sacri canoni, e dal concilio Tridentino,
 né per l'ingresso da chi vuol entrare in Religione,
 né per l'ammissione alla professione dopo ricevuto
 l'abito, o sotto qualunque altro pretesto, eccettuato il
 scritto e scritto per quel tempo che il Novizio sta nella
 probatione, e non si può ricevere né da lui, né da
 suoi genitori, od affini, o tutori.
 Del resto, dopo che i predetti Novizii saranno stati

ricevuti, come si disse antecedentemente nel numero
 dei professi, affinché si stabiliscano sempre meglio nella
 spirito buono, e si conformino nella osservanza della regola
 disciplina subito dopo emessa la professione, e nel colle-
 gio per il Noviziato, destinato come sopra, di sarà luogo
 per il secondo Noviziato, o professorio, distinto e separato
 da quello che è per i Novizii, e dalla abitazione dei vecchi
 professi, si o collocando là, se il collegio può mantenerli,
 se no, si trasportino in altro collegio, degli assegnati
 per il professorio, o secondo Noviziato, dove vi sia luogo,
 coi soliti requisiti per quel Noviziato, o si adatti, o si
 costruiscano di nuovo. Si intende però, che se la predetta
 Religione per le sue costituzioni, od in forza delle isti-
 tuzioni sia solita di ritenere per più lungo tempo ^{suoi} ~~suoi~~
 professi nel Noviziato, non si deroghi niente ad esse
 in questa parte, e si permetta ai Superiori che lo possono
 fare, se giudicano che convenga più per ragione
 né per la Religione. E in questo professorio, siano
 sotto regole e modo di vivere ancor più rigoroso di quello
 che osservavano i vecchi Professi, in maniera che non si
 incontrino negli affari del collegio, non siano presenti

» ai discorsi in comune, né debbano eseguire l'ufficio
 » dell'esterior obbedienza di un altro; e rimarranno quindi
 » per lo spazio di cinque anni ad arbitrio del Preposito
 » Generale, giusta il prescritto delle Costituzioni della Religio-
 » ne. Nel qual tempo potranno, anzi dovranno occuparsi
 » nello studio della letteratura, sotto la direzione e sopra-
 » veglianza del Superiore e del Maestro, il quale avrà
 » le medesime qualità che il Maestro dei Novizii, come
 » s'è decretato, dallo stesso Clemente.

» Nei Collegii poi assegnati, come s'è detto sopra, tanto
 » per il primo, che per il secondo Noviziato, così il Preposito,
 » come il Maestro dei Novizii, non sarà destinato, che dallo
 » stesso Preposito Generale con tutto il corpo del Conventuale.
 » La famiglia poi sia costituita a norma delle Costituzio-
 » ni di essa Congregazione, e non possa esser mossa dal
 » Visitatore, che col consenso del Preposito Generale, né
 » la sieno collocati, altro che Religiosi gravi devoti, exem-
 » plari, ed amanti della Regolare osservanza, e della purità
 » della Regola. In modo speciale poi, si guardi bene,
 » di non metter là alcuno, il quale non si sia senta di osser-
 » vare la vita comune, che nei predetti Collegii, si

» osservare esattamente, a norma della Regola, e perciò
 » si allontaneranno quelli che fuerd stati usi di contradirne,
 » o in qualunque modo opporsi a questa Santa ordinazione.
 » Per ultimo, dopo che i Novizii saranno stati aggre-
 » gati & al numero dei professi, come sopra, i Superiori
 » si Regolari, ai quali spetta, informeranno subito la sacra
 » Congregazione, che ogni e ciascuna cosa sopraddetta fu
 » adempita a capello, o fatta eseguire, altrimenti sapria
 » ciò che già sono in corso nelle zone stabilite nei ricordati
 » Secreti di Clemente VIII. di felice memoria, e non po-
 » trebbero più impetrar nuove licenze per ricevere Novizii.

2. Prima che il Novizio finisca a' suoi voti solenni,
 costituito innanzi al Superiore e ad un notaio, è obbliga-
 to di giurare, che non ha nascosto, e non asconde alcuna
 difettatura di corpo, o mal ferma salute, o malattia ingui-
 ta, per cui sia impotente, o notabilmente impedito, o
 possa disporsi a ciò, di non osservare le costituzioni della
 nostra Congregazione. E di non aver mai indossato l'abito
 di altra Religione, sotto obbedienza, anche senza No-
 viziato. Che se avrà, con inganno, spergiurato in una ad
 un'altra cosa, dovrà, in quanto a se, osservare i voti fatti,

è stretto a versare alla Congregazione secondo le sue regole, e Costituzioni; per quanto spetta a noi, protestiamo apertamente, in questo caso, di non dar mai il consenso, e scoperto lo spergiurio, il Padre Generale unito agli amici suoi più liberamente, e spogliato dell'abito, cacciarlo dalla Congregazione, dichiarandolo libero dalle ommissioni dei voti, oppure, considerate con attenzione, e diligentemente esaminata la cosa, se si crede di qualificare altrimenti, dando il consenso, aggregarlo al numero dei professi nel quel caso, in pena egli dovrà dimettersi, e nel luogo da ridere, e pel tempo della professione, come si allora essere emesso i voti solenni. Di tutte e singole queste cose, sia dal Superiore chiaramente avvertito il Novizio, e se occorre anche in lingua vernacola, nell'atto stesso che sta per fare la professione, ed egli il Novizio in un solo modo, asserisca di aver bene inteso il tutto, di accettare, ed espressamente obbligarsi a tutto, espresse, come sopra, le parole del giuramento. Il novizio, stenderà in fatti, distintamente, ogni cosa. Questa elezione, e nuova accettazione sia ben ben eseguita, dentro quattro

mesi, dal giorno che fu scoperto l'impedimento.

3. In oltre qualunque Novizio, atteso in iscritto ed in publico con firmi, di aver appreso le differenti occupazioni della nostra Congregazione, la forma di vita, le osservanze, le Costituzioni, ma quella specialmente, colla quale sono obbligati i Chierici; col precetto di obbedienza, e sotto pena di peccato mortale, alla recita delle ore canoniche appena fatta la professione, e l'altro, che dopo ricevuto l'ordine del Suddiaconato, o se fossero insigniti del Sacerdotio, o dell'ordine vero prima di farsi, dal momento della professione sono privati per tre anni interi, da ambedue i suffragii, cioè l'attivo ed il passivo; di aver percorso l'intero anno di probatione, non interrotto, sotto il Maestro di Novizii, stabilito dai Padri; e che egli si lega coi voti solenni, spontaneamente, liberamente, non spinto da alcuno timore, non forzato da alcuna violenza, non costretto da alcuna necessità; che sa ancora, e conosce, di aver raggiunte l'idonea età e capace, prescritta dal sacro Concilio Tridentino, per emettere voti solenni di Religione.

4. La formula poi di fare i voti, secondo il prescritto

dal nostro Statuto, è in lingua Latina per i Clerici, ed in lingua vernacula per i Laici; e questo sarà come il simbolo o contrassegno di distinzione fra quei due stati, il Clericale, ed il Laicale.

5. I nostri Laici poi sappiano che ad essi è assolutamente interdotta la promozione, al grado Clericale, alla prima tonsura, ed agli ordini, e perciò non abbiamo a violare questa Costituzione, che lo annunzia il Capitolo Generale in virtù dello Spirito santo, e di santa obbedienza, al qual precetto e Costituzione, se alcuno dei Laici non avrà obbedito per qualche pretesto; soggiaccia come reo, alla pena della scomunica lata sententia, e si chiuda in carcere fino al prossimo Sepulchro, nel quale, con sereno giudizio, si aprirà la trattazione della di lui causa, sia punito, e ritorni al suo stato primiero, e sappia che gli è interdetto l'adito all'ordine più alto, e perduta ogni speranza.

Perciò prima di fare i voti, dovranno, i Laici, attestare di conoscere bene questa Costituzione.

6. I Laici non cominceranno l'anno del suo Noviziato, se prima, per lo spazio di due, tre ed anche più anni ad arbitrio del Preposito Generale, non saranno stati provati

in Religione dai Padri ~~del~~ con chiari argomenti, sulla loro indole e capacità, né saranno ammessi alla professione, se non avranno compiuto l'anno vigesimo primo di età.

7. Ogni Collegio e Casa nostra, abbiano un libro, sul quale, di propria mano, quegli che fece voti, scriverà la formula dei voti fatti, firmati e testimoni, e siggillata secondo la prescrizione del nostro Statuto, il qual libro sarà fedelmente custodito in Archivio.

8. I Clerici, fatti i voti, dimoreranno per cinque anni, ad arbitrio del Preposito Generale, in un Collegio da presidersi dallo stesso, ai quali presiederà qualche sacerdote eminente per gravità di costumi e dottrina, il quale nel luogo del secondo Professore, annuovierà nei buoni costumi, confermi nella pietà, trattenga in spirituali esercizi, i novelli professi. Il sacerdote prefetto veglierà attentamente e prontamente ai loro spirituali bisogni, e con diligenza procederà a tutto ciò che riguarda ad una ottima educazione di giovani, e promuoverli ad una severa disciplina e prima si occuperà, che s'engano esattamente osservate le leggi, che in apposito libro furono fatte, per i Novizi del secondo noviziato, e professorio.

Di quelli che sono da promuoversi agli Ordini.

Capo IX.

1. Si si è cosa alla quale dobbiamo seriamente pensare, perche non si commetta qualche errore, deve esser quella in modo grandissimo, nella quale si tratta del culto divino, e vogliamo che per essa si consulti assai. Pertanto, nessuno dei nostri che si è dedicato a Dio, coll'abito clericale, e da iniziarsi agli Ordini minori o maggiori, sarà promosso, se non abbia tutte le condizioni prescritte dal Concilio di Trento.
2. Si osservano i tempi stabiliti, dallo stesso Concilio, tra gli ordini, quando non sopraggiunga una grave necessità per far altrimenti. Nessuno andrà rogando o si porterà in altro luogo, per essere iniziato negli ordini, ma sarà promosso in quella Chiesa, dove si trova in quel tempo, stabilito dai Padri, come prescrive Clemente VIII.
3. Si guardi qualunque Superiore, di prendersi briga di promuovere alcuno ai Sacri Ordini, senza aver prima ottenuta licenza del Preposito Generale o Provinciale, e come l'abbia ottenuta, proponga al Capitolo Collegiale l'iniziando al Sacro Ordine, e non si consideri ammesso.

se non colla maggior parte dei voti.

1. Il Rettore o Preposito del Collegio, si darà cura di pre esaminare da due o tre dei più dotti Padri, quello che deve esser promosso agli ordini, prima di proporlo al Capitolo Collegiale, ed accuratamente servirsi se sia idoneo.
2. Se per caso, qualche Superiore avesse osato di innalzare uno dei Laici, all'abito clericale, o ad alla prima tonsura o agli ordini, sia soggetto alla privazione di voce attiva e passiva, e ad altre pene più gravi ad arbitrio del Preposito Generale o del Definitorio.

Del metodo degli studi, di quelli che sono da ammettersi agli studi dei Preettori.

Capo X.

1. Essendo che la piena felicità dell'uomo religioso, si deve ripetere da due quasi fonti, la pietà cioè e la scienza, ed ogni ornamento della Congregazione, ed i loderosi progressi, guardino soltanto queste due soddisfaccie fortissime, sarà principal dovere del Preposito Generale e dei Visitatori provvedere con ogni

sollecitudine ai metodi degli studii. Pertanto si occupino
soprattutto in questo, di promuovere i nostri Giovannetti
agli studii, e procurare di erudirli nelle scienze e nelle
buone arti, quelli che sono d'ingegno pregiato, e quelli che
abbiano data bella speranza, che saranno per far grandi
progressi nelle scienze.

2. I Padri poi guarderanno questo, che quelli i quali
si dedicano alle scienze non vadano a parare nella gon-
fiaggia d'animo, nell'orgoglio privato, ma in ossequio a
Dio, in onore della Congregazione, e utilità della scienza.

3. I nostri Rettori useranno nell'insegnar arti
e scienze un metodo certo, utile, ed adatto; ed i giovani
sappiano che se non hanno prima gettate ottime fonda-
menti nei primi studii, e passati due anni interi di
Rettorica, sarà loro chiuso l'adito a più alte e serie
discipline e di questo carichiamo le coscienze del Prepo-
sito Generale e dei Visitatori.

4. Vengano il Preposito Generale ed i Visitatori, nel
tempo della visita, ricerchino con diligenza, sul profitto
di ognuno negli studii; facciano un esame in loro pre-
senza, e chiamati i Rettori istituiscano un esperimento di

tutti, sgridino e puniscano i nequitosi ed infingardi; i tardi
poi ed imbecilli, che riconoscono inetti, li allontanino dagli
studii e li occuperanno in altri officii e laborii.

5. Tutti i Superiori presso i quali i nostri giovani
si dedicheranno agli studii, non tralascino niente di ciò,
che stimeranno opportuno per recitare il loro animo
ad abbandonarsi agli studii, e li sproveranno con forti stimoli
ora colle esortazioni, ora colle riprensioni, ora coi premi.

Provederanno le cose necessarie, perché si occupino
negli studii con più pronto ed attivo animo, e non senga-
no rapiti dal desiderio più ardente. Il Preposito Generale
ed il Definitorio stabilirà le esenzioni che saranno da
concedersi agli studenti.

6. Nessuno proponga temi stampati da discutersi
pubblicamente, se non abbia domandata la facoltà al
Preposito Generale di ingaggiarsi nella lotta letteraria,
ottenuta la quale, non la manifesterà ad alcuno.

Proporrà i temi in un solo foglio, tanto se sono stampati,
come scritti, non sarà messo in cima altro stemma
che quello che porta la nostra Congregazione.

7. Vengano scelti Rettori per istruire i nostri e gli

esterni giovarelli quelli, i quali siano rispettabili per
interessa di vita, gravità di costumi, e più, profonda-
mente eruditi in dottrina, e in quella scienza che devono
insegnare.

8. Questi poi saranno esenti dall' esercizio di quei
pesi, e comuni doveri, dai quali, il Preposito Generale
o il Refinitorio, o i Padri dei generali Conziji giudiche-
ranno, esser giusto e conveniente esentarli. Useranno sempre
della tavola nel luogo della comunità, e d' in questo non
si approprierà alcun potere del Superiore locale.

Interterranno al vespero e compieta in coro, se vien recitata
subito dopo il vespero, nei giorni festivi, ogni giorno poi
all' orazione mentale, come s'è detto nel capitolo
dell' orazione mentale, e nell' insegnare introdurranno
quel metodo, che prescrivono i Padri nel libro privato
intorno la retta amministrazione delle scuole.

9. Il Preposito Generale, dal numero di essi e degli
scolastici, potrà chiamare ai Conziji quelli che gli aggrada
perchè sostengano pubblicamente le discussioni, e facciano i
discorsi.

10. Del resto, coltivino i nostri le scienze liberali, e spe-

cialmente le lettere sacre ed i canoni, e perchè possano
anche servir a Dio ottimo Massimo, ed alla santa Chie-
sa, imparino la lingua Ebraica, Caldeica, Arabica,
Greca ed Illirica.

11. Proibiamo poi e facciamo assoluto divieto a tutti,
di non stampare e pubblicare alcun libro di qualunque argo-
mento, prima che abbia ottenuto la licenza dal Preposito
Generale, e fuori di Italia dal Provinciale, i quali
consegueranno i libri, avanti che sieno stampati, a due
de' nostri Padri Teologi, per leggerli ed esaminarli di-
ligentemente, ed i quali dovranno non solo considerare, se
vi sia sfuggito tanto qualche errore, ma anche se sieno
degni di veder la luce degli eruditi, osservato però il divie-
to, che intorno a questo, fu emanato dal Santissimo
Nostro Papa Urbano VIII, il giorno 18 Settembre 1625.

12. Che se alcuno, senza licenza del Preposito Gene-
rale o Provinciale, abbia dato alla stampa qualche opera,
di qualunque argomento, o l'abbia pubblicata, o tentato
di pubblicarla, questi sarà subito cacciato dal Preposito Gene-
rale, o dal Provinciale, da qualunque grado di dignità, sarà
privato d'ogni voto attivo e passivo, finchè i Padri del

generali Conizi, ai quali soli spetterà liberar la questa pena il condannato, credessero di ritornarlo alla primitiva dignità; intanto, in qualunque luogo si trovi, sarà l'ultimo dei professi.

13. Ai Chierici che studiano nei nostri Collegii, oltre la licenza di esenzione dal coro, una volta per settimana, alla recita del mattutino, vogliamo concessa questa licenza un'altra volta, però sotto questa condizione che presentatisi in coro al Preposito del collegio, o superiore, e domandata la benedizione prima che si incominci il mattutino, si ritirino in cella per istudiare.

14. E se alcuno dei nostri giovani, ai quali è concesso il sonno del riposo dagli studi, perchi attendano alle scienze, sarà in riguardo, intollerante della fatica, contumace, & petulante, ricusi di sottomettersi a quell'obbedienza, alla quale sogliamo soggetti i Chierici del secondo monasterio & proprio, e perciò abbia avanzato poco nello spirito, nelle lettere, nella conoscenza delle lingue, costumi; dopo la prima, seconda, ed anche la terza correzione & castigo, sia allontanato dagli studi, privato di tanto beneficio. Non vogliamo poi che questo sia

promosso ai sacri Ordini od al Sacerdotio, senza il consenso del Riformatorio, e prescriviamo che non ottenga alcuna grado di dignità nella nostra Congregazione, senza che i Padri nei Conizi generali con voti secreti abbiano dispensato, che possa esser proposto.

15. Sarà attribuiti con quelli i quali diligentemente e volentieri si diedero agli studi, e fecero grandi progressi tanto nell'apprender le scienze, quanto nella erudizione delle lingue, i Padri dichiareranno in qual cosa siano dotti & maggiori per scienza e probità, promuoveranno questi alle dignità; li alletteranno con premi, li onoreranno, e non tralascieranno alcuno stimolo per promuovere la virtù.

16. Dopo che i nostri Scolastici, avranno compiuto il corso del studio filosofico, avanti che pongano il piede al Teologio, per potere supplire agli obblighi, dai quali è gravata la nostra Religione, saranno da deputarsi ad insegnar bella lettere, e tenersi per tre anni nelle scuole inferiori ad animare, e se in quell'ufficio si saranno portati laborosamente, si consacreranno di nuovo agli studi sublimi.

Del vestito dei Chierici e dei Laici.

Capo XI.

1. E' necessario indugitare con assai premura, perche i Padri ed i Fratelli della nostra Congregazione usino quell'assetamento di vestito che convenga ad uomini religiosi; cioè che l'ornamento de' degli abiti non sia troppo elegante e splendido, né sordido, e nessun dei nostri se ne vada troppo negletto. Perciò il vestire esteriore di tutti sarà semplice, sempre di lana, e color nero.

2. La tonaca più lunga dei Chierici; batterà il tallone, nella parte anteriore, sarà incisa insieme fino al cingolo: il collare, con almeno due uncinetti, sia così obbligato, che non si veggia, né il collo, né il gozzo. Se maniche non sieno né uncinete, né abbottonate, ma larghette siano tutte incise. Il mantello sia di quasi eguale lunghezza, se però sia, tre o quattro dita al di sopra della tonaca. I collari dei mantelli non sieno più alti di tre dita. Se vintò non siano per nessuna maniera di seta, si facciano girar intorno una sol volta, e nella parte anteriore si assitichino. I cappelli, non siano di

forma o troppo lunga, od aguzza, ma acconciati all'onore decoro dell'uomo religioso, non abbiano le ali tutte sopra granmate al lembo, ma soltanto alla metà, e nella interior parte del cappello, si alzino appena a tre, non mai di più: non si adorneranno con finicelle di seta e nastri, ma con semplice benda di filo, che si unirà con un bottone schiacciato. I pierucchini non sieno di seta. Se camice senza alcuna ornamento al collo ed alle mani, il collare di esso si riversi intorno al collo, per due dita soltanto, sopra la veste, e siano di semplice tela di lino, non lisciate con amido, od in altro modo ripulite. Nessuno riversi intorno alle mani, sopra il petto, la manica della camicia, e molto meno la rosa della manucchia. I Palandrani da casa si porteranno soltanto nell'inverno, avranno le mani che per intero incite, e pienamente conformi alla religiosa povertà, che aborre ogni vanezza: i collari di questi si eguolino alla veste e s'engano ripieghati: nessuno ne porti di più leggeri nell'estate. Gli abiti poi sotto la veste tanto nel sereno, che nell'estate, siano di color nero, o quasi scuro, che poco si allontanino dal nero, in modo che in essi non si veda alcun lusso, mollezza, o studiata eleganza.

che in alcune parti il fessetto pellicciato, sia nel lembo soprapuntato per quattro dita di color nero, in modo che lo ricopra dinanzi al petto ed intorno alle mani.

I colletti di uoiò sono del tutto interdetti: Nissuno porti sotto la veste, cinta con fibbia o cingoli. Il modello e la fattezza dei calzoni sia onesta, semplice, qual si conuenga ad uomo religioso. Nissuno calzoni gambiere tessuto ad ago, di qualunque genere o colore esse sieno, si permetteranno i pellicciati, ma soltanto di color negro. Le scarpe sieno senza orecchie. Si togliano i nastri dei fazzoletti, ed agli angoli non siano ricamati. Sono proibite affatto le esterne vesti di pelli, le interne però, le concederà il Superior Generale od il Visitator, se conosci il bisogno, agli infermici, od ai molto avanzati d'età; con questa condizione che si acquistino per poco, e non oltrepassino il ginocchio. Le maniche di pelli, che servono a tener calde le mani, sieno destite al di fuori con coerture di lana.

3. I fracci entrino in gara, con religioso affanno, coi Sacerdoti, per rothicare la povertà, ed acquistare le altre virtù, specialmente l'umiltà e la pietà. Il loro vestito sarà una tunaca che arrivi alle polpacci,

e batta la metà delle gambe, ed il mantello che in lunghezza non passi oltre la tunaca.

4. Per coprirsi la testa in casa, useranno il cappello od il parrucchino di lana.

5. Quelle nuove vesti, che comunemente si chiamano zimarra si porteranno nell'interno dell'Chostro, in tempo d'inverno, e vogliamo che sieno concedute soltanto a quelli, che sono affanti dalle fatiche, od in altro modo benemeriti della Congregazione, se i Superiori le permetteranno agli altri, dovranno esser vecchie, e tutti si caccieranno dentro le maniche.

6. Nissuno indossi vesti più corte, per viaggio, che arrivi ad uno alle gambe soltanto, sieno pur di panno, di lana, o di altra materia qualunque. I tabarri che si usano per ripararsi dalla pioggia, sieno semplici, di color negro od scuro, non siano in alcuna parte, ornati di bende pendenti, o con fascie.

7. Da ultimo, sia tale l'assetto del vestito, tanto interiore, che esteriore, che neppur in minima parte si vegga, o seta doppia, o quasi seta, niente di sanità o pregio, niente di ornamento troppo studiato ed elegante,

niente che disarta dalla religiosa semplicità e povertà, niente che offenda l'occhio dei secolari, e quali, in modo particolare, lo tengono aperto sopra gli uomini religiosi.

8. Si guardino attenti i Nostri, di non entrare nel loro, e farsi vedere dai secolari, nel chiostro, od in altro luogo, se non decentemente coperti, e vestiti dell'abito prescritto.

9. I Nostri porteranno i capelli e la barba, in modo che facciano vedere il religioso duoro, non qualche leggerezza d'animo e vanità: il petto perché portino i poli egualmente tosati, radano la barba non cominciando dalle gotte, né per intero, né raccolta al mento in poca quantità, ma decentemente conformata agli angoli ed uguale, e la porteranno non più di tre dita prolungata dal mento.

Del costruire Fabbriche.

Capo XII.

1. La fabbrica di nuovi edifici è da considerarsi di grande importanza, e non sono da cominciarsi, né proseguirsi dai Nostri, senza diligente ed accurata riflessione. E prima si guarderanno i Depositi ed i Rettori di non

dar mano ad alcuna opera, senza che abbiano ottenuta la facoltà del Deposito Generale, e quindi quando anche l'abbiano impetrato, sarà necessario mature consiglio e prudenza, il concetto della fabbrica, sarà, prima, messo fuori in disegno da perito architetto, quindi lo sottoporranno all'esame di altri due, o tre peritissimi architetti, consultino altri ancora, e senza l'opinione ed il consenso dei sacri Padri, niente intraprenderanno, per non essere poi costretti ad abbattere qualche altro edificio.

2. Se si sarà qualche cosa da riparare, o difare, perché minaccia rovina, o faccia danno, o si creda di cambiare in forma più elegante, con poca spesa, se questa non oltrepasserà le venti monete d'oro, sarà concessa facoltà solamente dal Deposito Generale, o dal Provinciale in Francia.

3. Nell'erigere fabbriche, dovranno poi i Padri guardare a ciò, che nella sostanza, nella magnificenza, nella costruzione dell'opera, non cadano in dimenticanza della povertà, e la moderazione, che nessuno sia in vedute delle usanze dei secolari, e se ve ne sia qualcheduno, si impedisca assolutamente. Si presenti allo sguardo di chi entra nei nostri Collegii o Case, dinanzi e dentro la porta, la sacra immagine

di Cristo che porta la croce, perfettamente bene e con eleganza dipinta, e scolpita ad intaglio molto pulito.

4. Nelle nostre Case si mantenga sempre la clausura.

Della cura degli ammalati.

Capo XIII.

1. Se si è occasione nella quale i nostri Superiori devono mostrare il paterno affetto, ed il fuoco dell'ardente carità nel petto, lo faranno vedere specialmente in quella, nella quale alcuno cade ammalato. Perciò studieranno con gran premura e previdenza, che niente manchi ad essi, e sia ben provveduto a ciascuno ammalato con tutti i rimedii.

2. Siano destinati a prestar servizio all'ammalato, un Laico, ed un Frate, i quali ardano di carità per gli altri, e con pia, attenta, e veramente paterna sollecitudine, prestino l'assidua opera, per procurare la salute di loro. Questi osserveranno diligentemente l'ordine dei medici, non si altereranno la quello, neppur in piccola cosa, e se, per la povertà della nostra Casa e del collegio, non potessero somministrare un qualche che, non si vergognino di

questuare i nostri, opportuni ed importuni degli amici.

3. Se accadesse che in un medesimo luogo, si fossero più ammalati, si stabiliscano più infermieri, e se stringesse la necessità, si aggiungano i secolari.

4. In ciascuna casa, si costruisca l'infermeria, commoda, in situazione salubre, e per quanto si potrà, lontana dallo strepito, e dal concorso dei famigliari, nella quale gli infermi, siano curati, fino alla guarigione.

5. Quando uno si ammali con pericolo, non sia mai lasciato solo, ed i Padri ed i Fratelli che sono sani, lo assistano per turno assiduamente secondo il comando del Superiore, e non guardino il soffrir qualche incomodo, o noia, per che sia bene provveduto alla salute dell'anima e del corpo del fratello ammalato.

6. Per quello che spetta alla salute dell'anima, i Prepositi ed i Rettori, non permettano che nessun ammalato della sua famiglia, sia visitato dal medico, il quale dopo la seconda visita almeno, confessi sacramentalmente i suoi peccati. Viglieranno, perche secondo il consiglio del medico, e la pietà dell'ammalato, sia ricevuto del Sacramento della Eucaristia, e della Estrema Unzione.

Quattro, il Superiore impartirà ai moribondi il beneficio della plenaria assoluzione, concesso a noi per privilegio, ciascheduno potrà commodamente leggere, il modo di impartire l'assoluzione, stampato nel nostro Vitinale.

7. Gli infermieri, o quelli che assistono agli ammalati, scriveranno, tutto ciò che i medici prescrivono da farsi, come l'ora di dar la medicina, il siropo, la cura, il pranzo, & altro.

8. Staranno anche osservando, tutto quello che riguarda la malattia, perché il medico conosca bene i giorni, segni ed i sintomi dell'ammalato: quindi noteranno il punto della malattia, e l'ora precisa dell'aggravarsi o scemare del male, perché non si commetta dal medico, qualche grave errore con grande incomodo dell'ammalato, e pericolo della salute, per negligenza dell'infermiere.

9. I convalescenti, non osino di alzarsi dal letto, o non ben fermi nelle forze, e con prescrizione del medico, ed il Superiore somministrerà agli stessi, tutti gli aiuti, ordinati dal medico, perché si rinforzino nella salute.

Dell'uscir di casa, e dell'onesta ricreazione dello spirito.
Capo XIV.

1. Come pesce fuor d'acqua è il Religioso fuor del chiostro, perciò è da usarsi la massima cura, per non sdrucicolar nel male. Ed affinché il Signore custodisca colla sua divina protezione l'uomo religioso lontano dalla clausura, sapiamo che nessuno dei nostri esca, il quale, col ginocchio a terra pregato, non abbia prima umilmente domandato ed ottenuta la benedizione dal Superiore, la quale non ometterà pure di chiedere appena avrà fatto ritorno a casa. Ordiniamo che nessuno dei Chierici o Sacerdoti esca di casa senza compagno, che il Superiore destinerà a suo arbitrio, ed a nessuno sarà lecito di recusarlo, o cambiarlo per qualunque ragione.

2. Ciascheduno, fra ritorno alla sera, prima del mondo della salutatione angelica. Non sia mai concesso a nessuno il permesso di cenare fuori di chiostro in tempo di notte.

3. Si guardino i nostri, usciti che sieno, di non andare in altro luogo che quello, pel quale hanno ottenuta la licenza; tranne il caso, che dopo l'uscita, si fosse presentata qualche urgente occasione, che manifesteranno sinceramente al Superiore, appena avranno fatto ritorno.

4. Vantaria il Superiore agisca prudentemente, e con dignità sommini, ma per quanto potrà occultamente, se

sino andati al luogo, pel quale usavano, di che cosa abbiano trattato, in compagnia di chiesiano stati, e quai discorsi tenuti, e cose simili; e colla presente Costituzione è stabilito, che essi sono obbligati di far questo.

5. È vietato assolutamente ai nostri di andar in qualunque casa di donne senza espressa licenza del Superiore: il Superiore poi sarà molto avveduto, per non essere troppo indulgente nell' accordarla, né la conceda, se non abbia bene bilanciato con maturo consiglio, la qualità delle persone e dell' occasione, e quegli che deve parlar con una donna parli sempre col compagno in faccia.

6. Attendano i Superiori, di non dar spalti agli altri, né prenderla per se stessi, di uscir con troppa frequenza, e ad ogni momento, né il collegio resti mai scoperto dal numero, che secondo il loro giudizio è conveniente, nell' uscir dei soggetti domanderanno, dove ciascheduno si porta, perché non v'abbiano per casa a ritrovarsi in più nel medesimo luogo, appresso le stesse persone.

7. Quelli che escono di casa usciranno per la porta del collegio, non della Chiesa, e dell' uscite, come del ritorno, faranno avvertito il Portinaio, perché esso sappia

chi è in casa, e chi è fuori.

8. Per evitare ogni genere di scandalo, non si firmino mai i nostri, né vadano vicino a quei luoghi dove si tengono pubblici spettacoli, e vivranno con tutta cautela, se adunque se d' uomini che vogliono farci intorno ai giradaghi e saltimbanchi.

9. Tanto i Sacerdoti che i chierici, fuori di casa, portino regolarmente, il bissetto quadrato ed il cappello, quello sul capo, questo in mano, se il sole, il vento, il pedale, la pioggia non obblighino a coprir il capo col cappello, e portar in mano il bi bissetto.

10. Il mantello sia appoggiato su tutte le due spalle, e la parte anteriore sia messa come conviene e religiosamente, il collare non sia ripiegato, ma si porti da tutti diritto intorno al collo: se vi è timore che possa cadere con una loppia buda di filo, non fucella di seta, pendente al tergo da una parte, e dall' altra del collare, e sia con un bottoncino si fermi al collo. L' andare del corpo, come si disse nel capo della modestia, non sia cascante, né petto loto: vadano i nostri cogli occhi dimessi a terra, non scuotano le mani nel camminare, né guardino con troppa curiosità,

quanto possono incontrar per via.

11. Per quello che spetta alla ricreazione dello spirito, siccome non s'è cosa la quale mancando ad ora ad ora di riposo, possa durare, così sarà permesso ai Superiori, di permettere una volta per settimana, qualche onesta ricreazione, ai soggetti, in casa o fuori, secondo il bisogno di tutti, ma le ricreazioni dei giovani, specialmente se sono fuori di città, si sarà sempre presente il Maestro spirituale, od il compagno del Maestro, o qualcheuno degli anziani, il quale con attenta sorveglianza, guiderà l'affilato gregge, perchè sotto il peso della disciplina, non abbia a precipitare nelle costumanze del secolo, anzi nei vizii, cosa tanto facile nella gioventù.

12. I nostri faranno ricreazione ogni giorno, un'ora o poco più dopo pranzo e dopo la cena, con ricederoli colloqui fra loro, i quali siano onesti, veri, ed in niente contrarii all'uso religioso. Si guarderanno assai assai nei loro discorsi, dal difendere i partiti dei Re e dei Principi, perchè da questo hanno origine, con frequenza, gli alterchi, l'emulazione, le contese, anzi gli odii, ma pensino tutti che sono membri di un sol corpo, uniti

insieme strettamente col vincolo della carità, non con quello di sangue e di patria.

13. Sono del tutto interdetti i giuochi, coi quali coi quali si sperde molto tempo, e s'insorge qualche scandalo, o si guasta la salute.

14. Non sia dato frequente permesso di pernottare nelle ville dei nobili, specialmente ai più giovani. Chierici e Sacerdoti, ai quali sarà destinato un compagno, grave perdita ed onore per costumi; ed anche il Superiore ben di rado lo prenda per se tale permesso.

15. Ma siccome, per il tempo delle ferie autunnali concediamo un riposo, ed una ricreazione dello spirito, tanto ai professori, che agli studenti, non vogliamo che sia la stessa per tutti. I filosofi ed i teologi interromperanno gli studi, il giorno della Natività della Madonna, gli altri il giorno di S. Francesco. E prescriveremo che si tenga questo metodo anche nelle altre ferie degli studi in modo che le più brevi siano destinate ai grammatici,UMANISTI, Rettorici, che ai filosofi o teologi.

16. Nessuno si permetta, che in quel tempo col pretesto della ricreazione, vadano vagando a capriccio per le

nostre case: e se alcuno abbia ottenuto dal Preposito Generale o dal Visitatore la facoltà di andare altrove, vada solamente in quel luogo, pel quale ha domandato licenza di andare.

Dei Viaggiatori e degli Ospiti.

Capo XV.

1. Nessuno s'attenti mai di allontanarsi dal domicilio stabilito gli dalla obbedienza, anche se fosse colà causa di recarsi al Preposito Generale, o dal Visitatore, senza aver ottenuto da essi la licenza in iscritto: e molto meno è lecito a qualunque Superiore di mandar alcuno dei suoi soggetti al Preposito Generale o Visitatore, senza averli prima informati della cosa per la quale si determinato di mandarli, ed abbia ottenuto il relativo permesso, eccettuata una causa gravissima che non ammettesse indugio.

2. Appena uno arriverà ospite in una delle nostre case, entri in Chiesa o nell'Oratorio, e ingroupato secondo il costume religioso, quindi si porti a direttura al Superiore o mandando lui al Vicesuperiore, con riverenza bacierà la mano, se porterà seco lettere, a chiunque sieno le dirette, glie le

conseguirà fedelmente, dirà la causa della sua venuta, se non sia mandato dal Preposito Generale o dal Visitatore, ed allora mostrerà le patenti della sua obbedienza, senza le quali proibiamo assolutamente ai Superiori di ricevere e ritenere alcuno dei nostri.

3. Qui qual volta i nostri hanno da mettersi in viaggio, reciteranno distintamente l'itinerario, e se avranno comodità, saranno ad esaltaranno la S. Messa.

4. Si guardino gli ospiti sopraggiunti, di non ricomparire la casa con voci nuove, riferendo gli altrui detti o fatti, più liberamente di quel che conviene, e se chi li domandasse che cosa si faccia altrove, che non intraprendano i Superiori, che non sospettino, che cose di nuovo sia avvenuto nelle altre famiglie non raccontino niente, perché non sia fatto ad essi ricerca, ed istituito discorso con maggior curiosità sulle azioni degli altri. E siccome, i discorsi di queste fatte, rompono ogni silenzio di nostra vita, agitano la tranquillità della casa religiosa, aprono la via alle detrazioni, ai sospetti, alla diffidenza, minzano o tolgono affatto la riverenza ed il rispetto ai Superiori; vogliamo assolutamente, che questo genere di spualore e referendarii d'altri, se vengono scoperti, siano puniti con severità, e se il Superiore credesse opportuno li

separi dalla famiglia tutti cogli altri, il loro nome sia mandato al Depositario o dal Capitolo Generale; perche non abbiano mai ad ottener dignità nella Congregazione, fino a tanto che si conosca bene, che hanno restito di nuovo lo spirito di Prebizione, del quale s'erano spogliati, e ne faranno chiara fede i loro discorsi ed il modo di agire.

5. Al contrario lodiamo nel Signore che i nostri ospiti parlino in presenza d'altri e facciano siccardevoli discorsi, intorno alle altrui virtù, di ciò che possa aumentare la stima ed il buon nome della Congregazione, della carità e della purezza dei Superiori.

6. Saranno somministrate dal Superiore da cui partono, tutte le cose necessarie, per chi intraprende un viaggio, e in altrove, come sarebbe il nativo, le suppellettili viaggiatorie, a norma della povertà e carità, e ciò per allontanare ogni idea di proprietà.

7. I piumacci da calzare, saranno concessi ai soli sacerdoti, e nessun altro sia Chierico o laico, quando non fosse malaticcio o convalescente, per trasportarsi altrove.

8. Né nessuno senza permesso del Preposito Generale, intraprende viaggio con arde portabile, o sol prendersi.

9. Nessuno porti arma in viaggio, tranne i coltelli in, i quali non oltrepassino la misura del palmo, e che deporrà appena sia giunto al suo domicilio: perche proibiamo assolutamente il portarne dentro del chiostro.

10. Gli nostri portino in viaggio qualche suppellettile; e ciascheduno porterà quella che convenga allo stato, e non sia d'impaccio a viaggiare, domandata licenza al Superiore: sia fatto un elenco d'ogni cosa, che il Superiore sottoscriverà di propria mano, ed impronterà col sigillo di casa, e mostrerà subito e sinceramente la serie della sua suppellettile, a quel Superiore al quale è diretto.

11. Durante il viaggio, chi è Superiore di professione, lo sia anche di posto, quando la ragione d'ufficio non dimanda altrimenti.

12. Il Superiore di ciascun luogo può dare il permesso di far viaggio per un giorno, o poco più, e che si sia per una ragionevole causa: oltre a questo tempo è necessario il permesso del Preposito Generale o dei Visitatori: ed allora il Superiore consegnerà al soggetto la patente.

13. I Superiori, senza permesso del Preposito Generale, o del Visitatore non potranno mancare della loro residenza più di cinque giorni.

14. Se alcuno essendo dedicato al predicare, o alle cattedre, o allo studio di lettere avesse bisogno di trasportar scritti o libri, lo farà, col permesso in iscritto del Preposito Generale, o del Visitatore, o del Superiore locale.

15. I Franchi, che dopo dieci anni di professione, ed intraprenderanno viaggio o per andare al destinato domicilio, o per altra ragione, somministreranno, od useranno barca, che se per qualche grave circostanza, di età, di salute, od altro, sembrasse al Preposito Generale, od ai Visitatori, di esser indulgenti, lasceranno piena facoltà sì alla loro prudenza di dispensare intorno a questo. ~~non si può più~~ v.

16. Tutti i Superiori tengano preparato un luogo particolare, per ricevere gli ospiti, e secondo quello che permettono le forze della nostra Congregazione, procureranno di somministrar a ciascuno le cose necessarie, così che niente manchi ad essi, e non si sia troppo

v. Gli ospiti che arrivano, siano accolti con tutto l'affetto della umanità e della carità, purché siano muniti delle lettere dimissorie.

16. Gli ospiti che arrivano, siano accolti con tutto l'affetto della umanità e della carità, purché siano muniti delle lettere dimissorie.

17. Tutti i Superiori tengano preparato un luogo particolare, per ricevere gli ospiti, e secondo quello che permettono le forze della nostra Congregazione, procureranno di somministrar a ciascuno le cose necessarie, così che niente manchi ad essi, e non si sia troppo stretta parsimonia, ne troppo larga liberalità; le delicatezze e l'apparenza dei secolari, fuggano dai nostri ospizii.

18. Uno dei Franchi, uomo di specechiata carità, prudenza, e modestia, presti agli ospiti l'ossequio, lasci loro i piedi, e con volto ed animo sereno adempia tutti gli officii della ospitalità.

19. Quando essi domanderanno permesso di uscire del Chiostro, i Superiori gli assegneranno sempre un compagno, e non permetteranno che essi lo prendano ad arbitrio, od erano soli.

20. Gli ospiti si sottometteranno in tutto a quel Superiore; e porgeranno agli altri, l'esempio del silenzio, della modestia, e dell'ossequenza delle nostre costituzioni.

21. Dove esistono domicilii della nostra Congregazione, a quelli si porteranno direttamente e non altrove, ed i Superiori ai quali si saranno presentati, non possono accordare ad essi, per alcun titolo, licenza di pernottare fuori delle nostre case, e gli ospiti non possono arrogarsela, sotto pena di colpa grave, sanzionata nelle Costituzioni.

22. I venuti da altro luogo per affari, non escono di casa, non facciano acquisti, lomi, o ricevano a mutuo, senza il consenso del Superiore li residente, il quale, per la presente Costituzione ha potere, non anzi dovere di correggerli.

23. Si guarderanno gli ospiti, di esser gravosi a quelli del domicilio dove sono andati, specialmente se sono Orfanatrofii, e non facciano dimora più lunga di quella che è loro concessa dalle lettere dimissoriali. Passato il primo giorno interverranno al coro, e specialmente all'orazione, e si ricordino di celebrare Messa, e non la senza la lunghezza del viaggio, e la manifesta urgenza d'affari.

Dello scrivere lettere e della loro intitolazione.

Capo XVI.

1. Nessuno scriva lettere, o le riceva a se mandato, senza licenza del Superiore, e che non siano timbrate, col sigillo del luogo nel quale si trova. Il sigillo comune, sul quale è incisa l'immagine del Patrono di quella Chiesa, lo tenga nella sua camera il Preposito od il Rettore, e nessuno permetta sigillo proprio, e neppure che uno usi altro sigillo, del comune, o che spedisca lettere non timbrate, lo punisca gravemente.

2. Si sciolgano e aprasi le lettere in questa maniera. Si scrive al Preposito Generale, dopo il primo saluto, si aggiunga Benedicite: si chiuda con queste parole Di Vostra Paternità M. R. obbedientissimo servo e figlio in Cristo. Si scrive ad altri padri o fratelli, dopo il saluto, in la preghiera, Benedictus Deus.

3. Le soprascritte delle lettere, abbiano questi titoli e non altri. Chi scrive al Preposito Generale, usi questa forma: Al Molto Rev. Padre nostro in Cristo colendissimo il Padre Preposito Generale della Congregazione Somasca e della Tottina Cristiana in Francia. Ai Prepositi, o Rettori, od ai Vocati del Capitolo Generale. Al Pover. in Cristo Padre Osser

santissimo. Agli altri Sacerdoti, Al Ser. Padre Ton.
 e ai Chierici che non sono in sacris, ed ai Servi si dirà:
 Carissimo, ovvero, Amorando in Cristo fratello, tutti poi
 sottoscriveranno il nome e cognome col titolo della Con-
 gregazione, e tanto i Sacerdoti, che i Chierici in Sacris
 metteranno innanzi il Ton.

4. A nessuno si permetta di scrivere lettere da carta
 lami e ridicole, e se non si sia causa necessaria ed urgente,
 tutti si astengano dallo scrivere.

5. Chi scrive lettere, non investigherà in esse curiosamen-
 te, quello che appartiene ad altre famiglie, non domanderà
 che cosa si faccia altrove, non manderà avviso d'una
 parte in un'altra.

6. E quando scriveranno ai principali Superiori, si
 ricordino di usare quella riverenza che è loro dovuta, ed
 adoperar tutte le maniere della modestia ed urbanità.

7. Si guardino tutti nello scrivere, di non lasciar ipp-
 gire in cantamento, o con destrezza ed astuzia, ciò che
 non si potrebbe in alcun patto tollerare, e con cui si detta
 esse, in qualche cosa alla Congregazione, od' alcun indire-
 tivo, o si derida qualche altro, o si carichi di contumelie.

8. Chiunque avesse ardimento, da se, o per altro di trattenere,
 interettare, aprire, stracciare, o leggere le lettere scritte
 o mandate al Molto Revere. Padre nostro Generale,
 al Vicario, al Procurator Generale, od ai Visitatori
 di quella provincia, o quelle che fossero mandate da
 essi; sappia che sul momento stesso, vien legato dalla
 pena della scomunica *latae sententiae*, riservata al
 Preposito Generale, o da punirsi col carcere di sei mesi,
 fosse anche il Superiore locale. Chi scientemente in-
 tercettasse, come sopra, le lettere dei consiglieri, dei
 Definitori, del Cancelliere, o dei Superiori locali, oltre
 la violazione del precetto, in virtù di tanto obbedienza,
 sarà sottoposto alle pene arbitrarie del Preposito
 Generale. L'intercetta sia letta ai Superiori, come fu
 detto altrove, di agire e leggere le lettere dei suoi sog-
 getti, perchè non siano da mandarsi al Preposito
 Generale, al Vicario, al Procurator Generale, al Visi-
 tatore della sua Provincia.

9. Le lettere a qualunque siano scritte, eccettuato il
 Preposito Generale, si stendano in mezzo foglio di carta
 quando non si fosse necessità d'affari che obbligasse a

scriverno di più lunghe.

10. Nel tempo che sta radunato il Definitorio, nessuno, anche Superiore, si di aprire o ritenere le lettere scritte ai Padri del Definitorio.

11. Le lettere che vengono spedite, da Principi, da Pretati, da uomini illustri per dignità, investiti d'autorità, o dalle Università, al Capitolo Generale, od al Definitorio, od al Preposito Generale, od a qualunque altro, se contengono, espressioni di bolleggi, o qualche cosa che segnalatamente ridondi a lode della nostra Congregazione, o ad onore di alcun dei Nostri, con diligenza e fedeltà si conservino nell'Archivio.

Della fuga dell'ozio.

Capo XVII.

1. Sull'ozio, come da una fonte scaturiscono tutti i mali, e specialmente le mormorazioni, la aridità nell'orazione, la non cura della obbedienza, e della mortificazione, il trasgredire delle Costituzioni, la nausea delle cose spirituali, la contrarietà ai

ai Superiori, ed all'istituto, un codardo torpore in tutte le private amicizie, le mendicate occasioni per uscir con frequenza, la curiosità nell'investigare e temerariamente condannare le occasioni azioni dei Superiori, la facilità nel biasimare i detti e fatti altrui, i pericoli di violare la castità, ed altri simili, i quali meritano la religiosa disciplina, e vedano tutta la pietà dall'animo di coloro cui quali si sono insediati: ne sien dunque di conseguenza, che l'ozioso è lo stesso che ripioso.

2. Sia pertanto dei Superiori il procurare con isforzo che i soggetti siano sempre occupati in qualche opera buona, che non diraghino mai oziosamente pel chiostro, che non si radunino nelle camere altrui, o in altro modo sprechendo il tempo. Perciò assegneranno a tutti le proprie incombenze, e distribuiranno il tempo da eseguirle, per modo, che ciascuno sappia, che cosa deve fare in ogni ora. I Sacerdoti, che si conoscono poco idonei allo studio, alla contemplazione, all'amministrazione dei Sacramenti, alla istruzione dei fanciulli, saranno deputarsi dal Superiore a lavare, cucire le vesti, fare il pane, imparino a stendere i corporali amidati, stirarli

piegarsi, ed altri simili affari. Potranno anche essere destinati alla secretaria, alla Biblioteca, alla cura degli infermi, a ricevere gli ospiti, come parra al Superiore la cui coscienza appraiano, perché non tollerino dissimulare per nessuna ragione che i suoi stiano offendo.

Del Prefettorio e della mensa

Capo XVIII.

1. In tutti i Collegi e case della nostra Congregazione si costruisca il Prefettorio, per quanto sia possibile, lontano dalla frequenza, il che stabiliamo anche per la cucina, e per la dispensa.
2. Nel Prefettorio prima di tutto si sia rappresentata la sacra Conca di Cristo Signore bellamente dipinta, e si veda in luogo distinto l'immagine del nostro Venerabile Padre, e innalzisi il pulpito in luogo elevato per la lettura e per i discorsi.
3. La refezione di mensa comune, tanto a pranzo che a cena, si faccia per due sole volte, succedendosi immediatamente l'una all'altra, affinché quelli che non

potranno essere alla prima, siano alla seconda: desideriamo poi, che tutti siano presenti ad una sola, quando non vi sia urgente necessità.

4. Avanti di sedere alla prima mensa, si radunino tutti a un doppio suono della campana: e terminato questo, dato un solo segno, si avvisino gli altri che non poterono intervenire alla prima.
5. Quelli che legittimamente impediti non furono alla prima mensa, non entrino in Prefettorio, dopo che si cominciò a leggere, ma aspettino la seconda.
6. Alla refezione tanto del pranzo che della cena, si faccia andar avanti la benedizione secondo il costume Religioso e Rito Romano; non in fretta, ma con moderata lentezza si reciti devotamente, come si disse delle ore canoniche. Così pure dopo la refezione, dato dal Superiore il segno di alzarsi, il lettore dica: *Quaerantur Dominus* etc, e gli altri tutti rispondano: *Deo gratias*, allora si farà il ringraziamento: terminato il quale escano tutti dal Prefettorio, il minor dei Chierici avanti, gli altri dietro per ordine di professione, in silenzio ed a capo scoperto, e in tanto ne riparer il Superiore si co-

aprirsi. Entrando in Prefettorio il Superiore, tutti si alzano, se fosse il Preposito Generale, il Vicario Generale, od il Visitatore, nell' alzarsi si scoprono anche il capo.

7. Si conservi religioso silenzio durante la refezione, sia la prima, sia la seconda tavola. La prima poi sia accompagnata da ~~capitolo~~ continua lettura, anche in giorno di ricreazione, e si cominci a leggere qualche cosa della sera scrittura, ed il lettore, mentre la legge stia in piedi a capo scoperto, dopo si prenda un pio e devoto libro, secondo la volontà del Superiore, scritto in dialetto vernacolo.

8. Il lettore pronuncii distintamente con chiarezza, alta, ed intelligibile voce tutte le parole, non legga in fretta, ma con comodo per se e per gli altri.

9. Anche la seconda mensa non manchi della stessa lettura, ma si legga soltanto il libro del dialetto vernacolo.

10. Tanto alla prima che alla seconda mensa, si aspetta dal Superiore, o da quello che fa le sue veci, il segno di alzarsi, e prima di esso a nessuno è lecito di uscire, se non vi sia una grave necessità.

11. Che però, fuori della necessità di amministrare i Sacramenti agli infermi, o per l'arrivo della persona

di qualche Privilegio, il Portinaio non chiami mai alcuno fuori della mensa.

12. Nel venerdì, si pubblicheranno dal lettore in Prefettorio, prima della lettura, le elemosine ricevute nel corso della settimana, che il Portinaio, registrerà diligentemente, in apposito libro.

Della reggenza dei Seminarii e dei Conventi. Capo XIX.

1. I Rettori dei Seminarii, dei Conventi, dei collegi, dove o pubblicamente o privatamente s'istruiscono i giovani, negli studi delle lettere, avranno tutta la premura, perchè questi, vengano bene istruiti nei primi principii della Dottrina Cristiana, che ogni giorno assistano tutti al sacrificio della Messa, e frequentino i Sacramenti, nei tempi stabiliti dalle loro regole; che ogni venerdì, i nostri Prelettori, nell'ultima mezz'ora dell'insegnamento matutino, infiammino i loro scolari con qualche pio discorso, addatto alla loro intelligenza, all'amore alla virtù, al pio e santo vivere, alla modestia, alla purità, ed alla onestà; che

ogni giorno recitano con direzione l'ufficio della Beatis-
 ma Vergine e le consuete preghiere, ed accustomedo quelli
 che sono più atti e grandicelli, anche alla orazione mentale.
 che osservino esattamente le regole, che saranno lette a tavola,
 la prima Domenica di ogni mese: che il loro vestito sia mo-
 desto, e per quanto si può, uniforme, e desideriamo che sia di
 color nero: che la sopravveste, la quale si chiama mantello,
 arrivi sino al tallone, e la portino sempre in casa, estate,
 ed inverno: che attendano con assiduità e di proposito
 allo studio delle lettere, siano educati negli ottimi costumi:
 anche nel giocare parlino latino: che da tutti si spug-
 gano, le contese, le falsità, l'uso e meglio abuso di giu-
 rare, i discorsi turpi, l'immodestia, l'insultà, il contatto
 degli altri, la sporuzia tanto del corpo che delle vesti: che
 se abbiano conosciuto alcuno troppo ardito, tendente ai
 vizii, ostinato e da non tollerarsi, non pingano mai di sop-
 portarlo, né permettano che viva e conversi cogli altri:
 che in tempo di notte riplenda il lume acceso in tutti
 i dormitorii, ciascuno dei quali avrà, il suo prefetto stabilito,
 che i giovanetti guarderanno ed imiteranno siccome uomo
 perfetto; ed egli sorveglierà che tutti conservino la verecondia.

la tranquillità, ed il silenzio, che ricopino dai nostri gli
 esempi di probità, onestà, e religiosa modestia: che non si
 producano al publico, se non messi in bello arnese, e parlino
 con dignità e rispetto, coi Prefetti, Maestri, Superiori e Maggiori.
 2. Visitano con frequenza i dormitorii anche in tempo
 di notte, non concedano mai ad alcuno stanza particolare,
 e non lascino pernottare nella stessa camera coi nostri uno
 dei Conventuali, fosse egli anche consanguineo, oppure fratello.
 3. Se soprassuno alcuno dei nostri, sospetto di troppa
 familiarità, lo avvertano prima paternamente, poiché lo
 correggano in faccia del Vicerettore: e corretto che sia, non
 dovrà emendersi, procurino che sia mandato altrove, e il
 Preposito Generale, od il Visitatore riferisca di lui al Sefi
 intorio, perché provveda alla salute di esso, e all'onore
 della Congregazione: ma intanto non resti impunito.
 Se la familiarità, andasse tant'oltre, che per con-
 siglio del Vicerettore, fosse da ritirarlo, si tagli salute,
 ogni occasione di sospetto familiarità, e per quanto
 si può, si agisca colla massima prudenza, perché non
 succeda qualche cosa di male.
 1. Non si permetta con facilità ai Maestri e Prefetti, di

andar nelle case de' nostri alunni, per proquare o proquare, o pasturare, sebbene insitati dai loro genitori e consanguinei, anche nel tempo delle vacanze: e se per giusta ragione si concedesse ad alcuno tale licenza, il compagno sarà sempre destinato dal Superiore, e non mai scelto da se stesso.

5. Se uno de' Prefetti o de' Maestri abbia ricercato privatamente, e senza obbedienza, doni anche minimi, e di cose devote, dagli scolari o dai Condittori, si punisca sempre con più gravità, che non l'avesse ricercato da altro.

6. I Rettori, per adempiere all'obbligo della loro coscienza, visiteranno ogni giorno le scuole, o de' se, o per mezzo del Vicettore, interviengano spesso, al privato esame degli scolari, alle dispute, che si tengono al Sabbato; qualche volta sieno presenti anche alle lezioni de' Maestri della città, ed alla ripetizione de' gli scolari di ciò che hanno ascoltato dal Maestro: ripassino i dettati: osservino se si faccia qualche cosa con negligenza dai professori o dagli scolari: stabiliscano a Prefetto degli studi uno de' Padri distinto per probità, prudenza, e sapere, il quale esamini i giovani la prima volta venuti, stabilisca a ciascheduno la scuola, e l'ordine del Rettore faccia

sovente esperimento del profitto di tutti. Sarà utile di lodar qualche solta in publico i diligenti, far arrossire i negligenti, ed eccitarli col timore, ed allietar tutti coi premi proposti alla scolastica emulazione. I Rettori si dovranno interamente a questo, e non tralasciar niente di quanto può giovar, perchè i giovani, i quali si educano nei nostri luoghi, riescano ottimi, coll'ottima istituzione, e bene eruditi con frequenti esercizi di lettere.

7. Quando si dovessero permutare i giovani, il che sia di raro, e per grave causa, s'abbia grande avvertenza alla modestia, ed alla onestà.

8. Anche nei nostri è necessaria somma avvertenza, perchè nella quasi continua familiarità, coi giovani secolari, abbiano a conservare la per tutto la religiosa gravità, e l'opinione della religiosa bontà.

9. Perciò, colla presente costituzione, proibiamo affatto ai nostri di prender parte a qualunque gioco noi secolari, chiunque essi sieno, che non mangino con essi troppo per tempo, o fuori del Refettorio, oppure che anche a tavola offrano ad essi cibo o bevanda, eccettuato però il Superiore, che non manifestino ad alcuno

estranco, i segreti del proprio cuore, e molto meno quelli della Congregazione, ed il difetto di uno dei Vostri, o la pena a lui inflitta, che non usino parlare o familiarità troppo liberi: insomma che i Vostri regolino ed ordinino se stessi in modo, che ogni loro azione, ogni parola sia ottima istruzione dei nostri alunni.

10. Nel correggere i fatti dei giovani, si guardino i Superiori, i Maestri, i Prefetti, di non mostrare sdegno, o principio anche leggero di contrarietà verso quello, che deve esser corretto, e non dicano villanie ed oltraggi, ma punendo il vizio, compassionino il colpevole, e non si staccino dalla mansuetudine e dalla clemenza, che sono le virtù proprie dell'uomo religioso.

11. Quando si dovessero imporre pubbliche penitenze ai delinquenti, siano esse segnate in iscritto, si sottoscrivano dal Superiore, e sul principio della mensa, siano a chiare voci pubblicate dal lettore.

12. Quando il Lettore alla nostra tavola abbia parlato a leggere, il Superiore, o quello che fa le veci di Superiore, lo corregga ordinandogli di ripetere. Ma la lettura anche nelle Accademie, nei Seminarii,

negli Orfanotrofi, si prolunghi sino alla fine del mangiare, in modo che dato il segno di alzarsi, lo stesso Lettore dica: *Tu autem Domine miserere nobis.*

13. Perciò che riguarda l'amministrazione dei Sacramenti ai Conventuali, e la sepoltura dei cadaveri, il Superiore sorra con diligenza i privilegi accordati alla nostra Congregazione, stampati nel Bollario, e se mai avvenisse il caso, si regoli prudentemente a norma di essi.

* Appre. N. 30. Lib. 3. c. 19. n. 13. Paolo V. concesse che tutti i Sacerdoti propri della nostra Congregazione, possano amministrare i sacramenti della estrema unzione, ed anche della santissima Eucaristia, nel tempo Pasquale, a tutte e singole le persone che vivono e soggiornano, negli Orfanotrofi, Seminarii, Accademie, e Collegii di Conventuali, che stanno sotto la nostra sorveglianza, reggenza ed amministrazione. Alessandro VIII. poi, concesse, che gli alunni ed i Conventuali dei Collegii che sono sotto la nostra cura e reggenza, possano confessare sacramentalmente i loro peccati, a Sacerdoti anche secolari approvati dall'ordinario, se non vogliono confessarsi a Sacerdoti della nostra Congregazione, negli Pratorii e

Capitole degli stessi Collegii, nei quali coll'appropria-
zione della Sede Apostolica si può celebrare la Messa?

Della sorveglianza e reggenza degli Orfanii.
Capo XX.

1. Essendo che la nostra Congregazione, fin
quella che anticamente gettò le fondamenta della pia
istituzione e sorveglianza degli Orfanii, ragion vuole,
che i seguenti non la postergino, ma noi con quanto
più possiamo di travaglio e di gagliardezza, abbiamo
sporcari, di abbracciare, continuare, un'opera tanto
pia, e con ogni premura e grande affetto di pietà,
eccitarci, a darle lustro ed incremento, e premendo le
norme del nostro venerabile Padre S. Girolamo
Emiliano, riscaldiamo nei nostri petti l'immense suo
ardore di pietà, il quale in tal maniera coi suoi
primi atti, eresse la nostra milizia a Cristo.

2. Pertanto i Padri destineranno a reggere gli
orfanii, Rettori, ed Economi (che con voce comune
chiamiamo Commissari) ardenti di somma carità in modo

che si possano paragonare ai nostri Primi Padri, i quali
si occuparono con assiduità, in quest'opera di misericordia,
e non solo conservino quella antica gloria dei nostri mag-
giori in questa cosa, ma per quanto sarà possibile,
la aumentino ed illustrino.

3. Pertanto, ciascun Sacerdote destinato alla sorveglianza
degli Orfanii, si adoprerà perche l'educazione Cristiana,
la pietà, la tendenza ai buoni costumi, occupi il primo
posto nell'istruirli, crecherà, che tutti dispongano ogni
mese i loro peccati nella sacramental confessione, e quelli
d'età maggiore ogni quindici giorni, questi poi li chia-
merà exaudi una volta al mese perche accusino le colpe,
che ogni giorno interringano tutti alla messa, e portino
annodato al cingolo la divina corona, che reciteranno
ogni giorno gli analfabeti, gli altri poi, dopo che avran-
no adempito il loro obbligo, colla recita dell'Ufficio
della Beata Vergine Maria.

4. Si instruiranno due volte al giorno del metodo
e modo di leggere, per la maniera di vivere ogni
giorno festivo, e due volte alla settimana.

5. Quelli che hanno raggiunto il decimo quarto

non facciano senza la Sacra Comunione, e si ammaestrino bene in ciò che conduce a bene nell'animo a ribocco la cristiana pietà; alla sera durante la cena, in luogo di lettera, reciteranno a memoria la Dottrina Cristiana, il giorno poi, durante il pranzo faranno la lettura.

6. Mattina e sera per mezzora circa, s'occuperanno nella orazione mentale.

7. I Pretori avranno tutta la diligenza, perché sia schieduto imparar un'arte, specialmente del calzolaio, tessitore di qualiviera, di far scarpe, con che abbiano poi la via aperta pel sostentamento della vita.

8. Non si condannino alcuno alla percosse con troppa crudeltà e smoderatamente, ma con paterna benevolenza, che conviene al pio istitutore, per comporre, con pazienza e celerità, ciascuno sulla retta via, ed ai buoni costumi.

9. Avviseranno quelli che saranno destinati a raccogliere le offerte colle cassetine per la Chiesa, di non commettere in ciò niente di scherzevole, di non spammischiarsi coi questuanti, che non giochino, che non corrano qua e là: li ammaestreranno in qual

modo abbiano a domandar le elemosine, e modestamente parlarle dare.

10. Destineranno alcuni dei maggiori, il quale osserverà come si comportino nella Chiesa, se commettano mancanze nell'andar per via, e a norma del delitto infliggeranno la pena, ne lascino impunita neppure una leggiera mancanza, stabiliranno l'ora del ritorno in casa.

11. Lasciano del meglio i Pretori, coi loro protettori, se ne hanno, che per quanto sia possibile, non vadano vagando per le ville a questuare, e molto meno siano occupati nell'ammasser quotidianamente elemosine, così che trascurino di imparar lettere, e le arti consuete.

12. Persuadano gli stessi Protettori, che nell'accolgere i fanciulli: s'attengano alle regole dei nostri maggiori, dai quali si schivava dal riceverne uno, prima dei sette anni, o dopo i quattordici, o che avesse brutti natali, o che non fosse privo di ambidue le quiriti. Quelli poi che non fossero sottoposti ad alcun Protettore, osservarono irrefragabilmente questa insiolabile legge, e prima di tutto, procureranno per quanto è possibile, di mandare assai rari a questuare elemosine.

13. Sarà incarico degli Economi radunare i fanciulli di età minore ad accusare le colpe, levar ad essi la testa ed i piedi; tagliar le unghie delle mani e dei piedi, cambiarsi quando è bisogno, la biancheria ed i calzoni.

Osservino con tutta diligenza, che in casa ed in publico si mostrino decentemente peliti, ma nella stessa povertà degli abiti siano ben vestiti, non mai luridi, non usino vesti troppo tagliuzzate nell'estremità, né le propaccie nude, e mostrino i piedi, ma si vedano bene calzati.

14. Inoltre si daranno tutta la cura, perché al loro dormitorio, gli altri luoghi, specialmente dove si esercita l'arte, siano mondi e spazzati, ogni giorno si preparino i letticelli, sia purgate spesso la paglia dallo strame, e nei tempi stabiliti sia rinnovata, ogni giorno sia data o la colazione, o l'antipasto. Stiano per tutta la notte le lampade nel dormitorio: al fianco il proprio letto: si serbino con massima carità gli ammalati.

15. Il Rettore poi esserdà assai a questo, di cercare, se propria alcuni dei più grandi d'indole perversa

i quali siano contumaci alla disciplina ed alla istruzione, da non poterli domare e bene istruire, per cacciarli fuori quanto prima.

16. Et i fanciulli, quando trattano il lavoro, per giorno, cantino spesso inni, le Litanie e Salmi. Se qualche estraneo, entra in Officina, gli Orfani, col metodo antico, saluteranno subito la beata Vergine coll' Ave Maria: che se fosse un Prelo, o qualche grave persona ed insignita d'una Ecclesiastica dignità, domandino genuflessi la benedizione.

17. Ma perché resti in pieno vigore, appreso di noi, l'esatta osservanza di quest'opera tanto già ereditata quasi per diritto dal nostro Istitutore, di gloriosa e santa memoria, Giuliano Emiliano; ogni Rettore avrà lo speciale libretto composto, intorno alla reggenza degli Orfani, nel quale pianamente e diffusamente, si hanno ad una ad una le cose, che abbisognano per l'incremento e lunga durata di questo religioso istituto, e non si allontanerà un apice, dai precetti di quello.

18. Come vediamo in tutte le nostre Case ed in luoghi privati, inalzate in luogo onimento.

ricopiata in pittura l'immagine del venerabile Istitutore, Girolamo Emiliani per conservar la memoria di lui, ed accrescerne la devozione, così vogliamo, che gli Orfanotrofi, e specialmente quelli che furono da lui eretti, conservino la memoria del loro Padre: e perciò nel dormitorio, nelle officine, e nel Prefettorio, siano dipinta l'immagine del nostro venerabile Padre.

Del reggere le fanciulle Orfane.
Capo XXI.

1. I Confessori ordinari delle fanciulle, non saranno scelti dal Superiore locale, ma dal Definitorio, o dal Padre Generale, come nel cap. dei Confessori: siano almeno dell'età d'anni trentacinque, e debbi per la probità della vita, per la pietà dei costumi, e per la prudenza.
2. Assottino le confessioni alle grate dei confessionari e non altrare: e le grate siano una lamina di ferro foracchiata, che non si possa muovere, e coperta da un velo nero, così che non si possa muoverla conosciere

2. vedere il solito delle fanciulle.
3. Non entrino nella clausura, altro che nei casi permessi dal diritto, e per amministrare i Sacramenti, ed anche allora non vadano altrare, non girino la casa, se non li spinga una urgente necessità.
4. Non ricevano da esse alcun dono, non danaro per la celebrazione di Messe, o qualche altre cosa, anche per devozione e pietà, senza il permesso della Piora.
5. Se per la distanza dei luoghi succedesse di pernottare, suonata la salutatione angelica della sera, si ritirino nella propria stanza.
6. Il Confessore le ami tutte egualmente, ed egualmente tutte le ignori. Non sostenga l'ufficio di Confessore nel medesimo luogo, più di tre anni, se il Definitorio, non stabilirà altrimenti.

LIBRO QUARTO

Delle colpe e delle pene
Capo I.

1. Essendo che le nostre Costituzioni non obbligano con reato di alcuna colpa, se non nei casi a suo luogo indicati, è giusto, che i trasgressori siano almeno soggetti a qualche pena, perche' soddisfi della istituzione delle leggi, neglittentando poi la loro osservanza.

1. E prima è necessario avvertire, che se uno sia convinto di reità di qualche colpa considerabile, alla quale non sia imposta alcuna pena particolare o dal diritto o dalle Costituzioni, allora il Superiore locale, col consiglio di due o tre degli Anziani, imponga al peccatore la pena che stimerà proporzionata al delitto. E in questa cosa si avrà la riflessione della quantità, qualità, malizia, abitudine, facilità di cadute, della protervia, pertinacia, mal esempio, scandalo, ed altro, in maniera che la pena inflitta, sia maggiore o minore, secondo la varietà di queste circostanze, poichè da esse la colpa diventa, o leggiera, o media, o grave. ecc.

2. Quando poi nelle Costituzioni s'intima la pena di privazione dall'ufficio, anche se incorrasi al momento stesso, in vista dei molti incomodi e pericoli che sogliono derivare da ciò, dichiariamo, che i trasgressori non sono obbligati a purgarsi subito della pena, ma aspettar d'essere convocati in faccia del Superiore nei bonifizii Generali, o del Refettorio, e da esso condannati con sentenza emanata.

3. Ogni volta poi che uno resterà privato del posto di professione, e della voce, allora in nessuna elezione egli potrà votare, non otterrà alcun grado nella Congregazione, nel Capitolo Collegiale accusare le colpe ultimo dopo i Chierici professi, non sarà presente quando si accuseranno gli altri professi, in qualunque luogo si trovi avrà l'ultimo posto dopo di essi. Il laico privato del posto di professione, sarà egualmente dopo i laici,

4. Dichiariamo inoltre doversi punire, ponderate le circostanze sopra indicate, quegli il quale avendo comodità di purgere accusa d'innocenza al suo Prebato, nol fa, e poi lo infama con lettere ed in

altra maniera; e così pure quegli il quale rimprovera ad un altro il delitto, di non ha già fatta penitenza, e si emenda.

9. Del resto dividiamo in cinque gradazioni tutte le colpe e le pene, cioè, in leggiera, Media, Grave, più grave, e gravissima, qui sotto si stabilisce le pene, ma così che tutti sappiano, che la pena aumenterà sempre, quando la colpa notabilmente si aggravi.

Della pena leggiera. Capo II.

1. Alla colpa leggiera, colla quale, alcuno in cosa da poco, e leggermente trasgredisce l'osservanza delle nostre Costituzioni, corrisponde la pena leggiera, cioè, s'impunga la recita di qualche salmo, o di orazione, il baciare la terra, e simili, domandato prima il perdono in ginocchio.

2. Con questa pena si punisca, chi abbia letto in darno, o cantato senza scandalo, chi riserò datamente, che non abbia portato il berretto non rettamente

composto sul capo: che non si sia scoperto il capo innanzi ai Superiori; che abbia colpo all'impoppato e poco religiosamente nel chiostro: chi abitualmente abbia operato in cosa leggiera contro le Costituzioni; chi si raduno tardi in coro, in Prefettorio, in Capitolo, chi fu negligente nel visitare gli infermi ed i vecchi d'età, e nell'aiutarli, cose simili. Quegli che oltre alla prima menza, si ferma anche alla seconda, e ruppe il silenzio in Prefettorio; a condizione però che il Superiore non giudicasse per qualche motivo, di punire colla pena media, queste ultime colpe.

Della pena Media. Capo III.

1. Per la colpa media, colla quale alcuno trasgredisce le Costituzioni in maniera mediana tra le gravi e leggieri mancanze, sia castigato con pena media, cioè domandato il perdono in ginocchio, s'impunga che mangi in terra, che baci la terra da presso i piedi di chi è seduto; e se è Sacerdote e specialmente

dei maggiori, si comandi che legga alla mensa simili.
 2. Con questa pena si punisca, chi sta incompiesto ai divini officii, chi spira dal sotto e dal gusto la leggerezza dell'animo; chi si fa lecito cantare o leggere altra cosa col metodo che è uso comune del coro; chi ha l'abitudine di turpe o vano discorso; chi è negligente, tardo, poco pulito, nel adempiere il dovere comandatogli; chi trascuria le genuflessioni, ed i dovuti atti di rispetto in Coro, in Chiesa, in presenza dei suoi Superiori, chi introduce nel chiostro, e molto più nella stanza, al suo secolare, contro il divieto del Deposito Generale, del Visitatore, e del Superiore locale; chi s'irrita forte o mormora a mensa; chi non interviene all'orazione mentale; chi per abitudine falla mediocrementemente contro le Costituzioni; chi in colpa media è negligente nel visitare ed aiutare gli infermi ed i vecchi; chi non recita l'Itinerario, e nella venuta non entra subito in Chiesa a pregare; e simili; chi ha presa la consuetudine di venire tardo in Coro, in Prefettorio, ed in capitolo, chi rompe i digiuni stabiliti dalle nostre Costituzioni, e chi sarà spirito disobbediente e poco osservante,

ed i Superiori negligenti, riguardo agli ospiti; quando non si giudichi che queste ultime colpe siano da punirsi con pena grave.

Della pena Grave.
 Capo IV.

1. Chi pecca contro le nostre Costituzioni con colpa grave, in materia grave, o gravemente, s'abbia anche la pena grave, come flagellarsi, mentre gli altri attendono all'orazione mentale, recitando intanto i Padri il salmo (110). miserere; osservare il silenzio alcuni giorni, l'ultimo posto nel sedere; mangiare due volte in terra senza companatico; e simili, quando il reo non domandasse perdono spontaneamente, perche allora si agira con misericordia verso di lui, e si imponga una sol volta, che mangi in terra, senza companatico.
 2. Con questa pena si punisca, chi faccia contese con petulanza in faccia ai secolari; chi manca di adempiere il proprio ufficio, da cui ne deriva scandalo, o grande sorpresa nei secolari; chi caricato d'ingiuria non

potesse condonare l'offesa, al reo che domanda perdono; chi abbia usato non sciolari o col proprio Superiore; chi sia arrivato alla consuetudine di usare parole maliziose contro la giudizia o la pace; chi abbia costume di giurare; chi rompe i digiuni stabiliti dalle nostre Costituzioni, in modo che si possa interpretare dispreggio; chi senza permesso, riceve, vesti, libri, altra cosa che fu concessa ad altro individuo, o l'abbia apportata dalle officine comuni; chi, dato il segno d'andare a riposo, si trattiene altrove, senza permesso, sia andato nell'altrui cella, o ricoverato nella propria, per un tempo considerabile; chi sarà stato riprensibile per discorso poco modesto o giocoso con donne, da cui possa nascere cattivo sospetto; chi abbia costume di non trovarsi all'orazione mentata; chi abbia violato le Costituzioni intorno alla confessione e Sacra Comunione; chi abbia trasgredito la Costituzione intorno ai Confessori ed ai Parroci; i Superiori che non si sono dati pensiero di osservare ciò che fu stabilito nei Predicatori e Pettori; chi trasgredisce, il rancito, del canto e del modo di studiare; chi non fu presente alla comune flagellazione, o non la fece da se in privato;

il Superiore, non attese all'esercizio di castigare il corpo colla flagellazione, o tralascio la mortificazione prima di essa, o non abbia comandato, in luogo di questa, qualche brevissima lettura; e quello che almeno una volta per settimana non abbia visitata la cucina, non abbia esaminato le vivande, o non giri intorno alla mensa, per ricomporre le porzioni; chi prende, senza permesso, una quantità oltre la comune; chi abbia mangiato con sciolari, senza domandar permesso; quelli che furono riconosciuti gravemente indolenti nella cura degli infermi, e dei vecchi; i Superiori, che non si danno cura di dar ricreazioni ai soggetti, o non li corresse vedendoli perdere inutilmente il tempo, col rigare pel chiostro; quelli che sono consueti di intorpidire assai nell'ozio; chi non osserva la Costituzione di sorridere; chi non si è mantenuto al suo posto nel sedere, col pregiudizio di un altro; chi manifesta ad un altro, per qual persona o abbia votato nelle elezioni; chi avesse osato di andar fuori quello che fu deciso nel Definitorio, o nei Conizi; chi oltre lo spazio di un giorno, non presti idonei uffici di carità nel salutare o nel parlare, se mai fosse accaduto

qualche inimicitia; chi fosse sospetto di familiarità con donne, o abbia introdotto giovanetti nelle propria stanza; chi si sia diportato inconvenientemente nel Capitolo Collegiale, ed intimatogli silenzio, non abbia obbedito: il Portinaio che si trasgredisce la Costituzione nel consegnar le lettere come al cap. 8. lib. 3. Meminerint. Gli Spiriti detrattoni, come al cap. 15. lib. 3. Cascant; Gli Spiriti, i quali andarono o per nottarono altrove, che nei nostri domicili, come al cap. 15. lib. 3. uti fuerint; chi ha osato si adoperare altro sigillo da quel comune della casa, e simili; chi abbia promossa una lite senza permesso; chi fu negligente riguardo al culto o splendor della Chiesa, e delle suppellettili di essa; i Superiori che vengono conosciuti neghittosi per se o per gli altri circa l'orazione mentale; chi abbia violato il silenzio in Coro, non solo con parole, ma anche con cenni o col riso; chi fu mormoratore, e molto più il detrattore; chi non abbia osservato la nostra Costituzione nell'ascoltare le confessioni, delle donne inframe o delle insigni matrone nelle loro case private: i Superiori, che furono negligenti nell'investigare l'arvicinamento

di quelli che escono, od abbiano lasciato il Collegio privo del numero competente, o non abbia avuto premura che il Parroco od altro in sua vece, si fermi in casa si per evitar scandali, e provveder opportunamente alla salute delle anime; se non si giudica d'aversi castigare con pena più grave i delinquenti in queste cose; il che stabiliamo anche per quelli i quali grandemente mancano per abitudine contro la Costituzione, e ciò con sentenza del Preposito Generale, o del Visitatore, o di qualunque Superiore coll'intervento di due Religiosi.

Della pena più grave.
Capo V.

1. La colpa più grave, colla quale alcuno, un poco più mancando si avvicina alla gravissima, merita anche una pena più grave, imponendo cioè ai delinquenti di restarsene per alcuni giorni chiusi in camera, venendo fuori solamente per andare in Coro a selmeggiare tutte le ore canoniche, ed in Prefettorio, ed in Coro si metteranno all'ultimo posto, in Prefettorio cibando solo pane,

ed acqua. Sono che purgano il delitto, con questa pena, nessuno parli con loro, od usi familiarità, eccettuato alguno dei più prudenti, per spirituale consolazione, perché non siano colti dalla disperazione.

2. Con questa pena si punisca, chi ostante a ha tre spedito un comando intimategli dal Superiore in virtù di santa obbedienza; chi è caduto nella ubriachezza; chi ha giocato ai dadi, o ad un gioco di sorte; chi ha occultato qualche cosa al suo Prelato; specialmente, se ha ritentato presso di se denaro, o l'abbia preso, o non abbia presentato un oggetto notevole ricevuto da un altro; chi abbia parlato in secolari cose gravi, che possano recar pregiudizio, alla Congregazione o ad alguno dei nostri; chi abbia infamato un confratello; chi sia colto in tocamenti impudici, baci e simili atti disonesti in casa, e molto più, fuori; chi abbia portato armi, o minacciato alguno con armi; chi abbia commesso in casa o fuori un notevole scandalo; i Superiori che non si sono dati premura di leggere le costituzioni ed i decreti dei Superiori, ad arbitrio, però, del Preposito Generale, o del Visitatore; chi abbia accettato un luogo nuovo, contro il prescritto delle nostre

Costituzioni (oltre che sarà nullo, quello che fu fatto) chi abbia cominciato, o commutata una fabbrica, senza fatti del Preposito Generale, e fatto che sia necessaria, si punisca con questa pena per tre giorni; chi abbia venduto, o cambiato stabili senza permesso; chi abbia neglignato, giusta la Costituzione della celebrazione delle messe, di far nel coro ed in Chiesa ciò che è del suo ufficio od ordine, tanto in particolare che in generale, se ha questo sia venuto scandalo o meraviglia nei secolari, essendo anche soggetto alle pene del diritto; chi sia recò convinto di non recitare il divino Ufficio, o rispettivamente il Pater noster, sia punito con pena più grave, tanti giorni, quanti fu neglignente, ed i Prepositi i quali non hanno procurato di recitare per intero e convenientemente l'Ufficio; chi ha formata la consuetudine di trasgredire le costituzioni intorno le confessioni e la sacra Comunione; e dei Confessori e Parroci: i Vocati che abitualmente trasgrediscono la Costituzione del Capitolo Generale; chi credendo di aver giusta causa, ha spinto i digni comandati dalla Chiesa, senza domandar permesso al Superiore, il quale in

ciò non ammetterà senza alcuna; il Superiore, che d'ordinario non raduna il Capitolo, per l'accusa delle colpe, ed abbia fatto un contratto senza consenso del Capitolo Collegiale; chi abbia intrapreso un viaggio, ed abbia mandato un altro, contro la Costituzione dei viaggiatori; il Superiore che non somministra il necessario pel viaggio; chi, senza licenza abbia trasportato altroue qualche cosa, specialmente libri destinati a qualche Collegio; chi essendosi messo in viaggio non arrivò al luogo destinato nel tempo prescritto, quando non vi sia una ragionevole causa che lo scusi; chi nello scrivere lettere detrae un altro; i Superiori che siano stati un poco negligenti nell'abbracciare gli ospiti, colla carità che si deve, e gli stessi ospiti che oltre passano i limiti dell'obbedienza, e della osservanza delle costituzioni, siano sottoposti alla pena più grave secondo il giudizio del Preposito Generale, o del Visitatore, o del Superiore col consiglio però degli Anziani; i Superiori, i quali nel tempo dei Conizi Generali o del Definitorio, siano assenti dalla loro residenza, o permettano ai soggetti di andar altroue, come nel Lib. 3. cap. 1. A propria residenza.

Della pena gravissima Capo VI.

1. Il reo di gravissima colpa, cioè quello il quale in cosa gravissima o gravissimamente, considerato le circostanze, delle quali cap. 1. viola il diritto delle costituzioni, questi deve esser castigato anche con pena gravissima di questo genere e la reclusione in carcere per qualche tempo, o la privazione della voce attiva, e passiva, o del posto e della precedenza, o la proibizione dell'uso di vesti nuove per uno spazio di tempo, e s'infleggano unite più d'una di tali pene, e questo castigo sarà più o meno lungo in durata, in ragione del delitto, dello scandalo, della incorreggibilità, dell'occasione e simili.
2. L'incorreggibile subirà questa pena, cioè, chi è già incallito nei delitti, chi ricuso le imposte penitenziali; chi cadesse in adulterio, o fornicazione, e il che tolga l'altare; chi apostatato; chi tenne denaro appresso di se, in quantità, o si scoprese che lo abbia appresso d'altri a nome proprio; chi abbia percosso un altro, cadendo nella scomunica riservata al Sommo

Pontefice, chi abbia infamato tutta la Congregazione appresso i Prelati, ed i Principi; chi si permise di violare la clausura; chi abbia introdotto una donna nella clausura regolare, oltre di chi sarà anche scomunicato e da chiudersi in carcere ad arbitrio del P. Generale; chi abbia fatto appello da una correzione Regolare; chi abbia accusato di qualche eresia il Preposito Generale, e fu scoperto reo di fode in contratti (slettinati) il Concelliere ed il Preposito di S. Maioli, i quali abbiano violato la Costituzione sancita lib. 1. cap. 17.

Duplicem; chi abbia accusato o citato in giudizio uno in faccia ad altro che non sia nostro Superiore, come nel lib. 2. cap. 9. *aliquem*; chi sarà dichiarato contumace nell'obbedienza, oltre la scomunica che incorre nel momento medesimo, come nel lib. 2. cap. 9. *Quicumque*

3. Vichiaranno poi, che tutto ciò, sia da eseguirsi senza intervento di secolari, eccettuata la necessità di indocare il braccio secolare per cacciare alcuno nella prigione. La podestà poi di punire le colpe gravissime è del solo P. Generale, e per mandato di lui, al Vicario Generale, ai Visitatori, ed ai Commissarii. Comandiamo

che il processo e le sentenze, si conservino fedelmente nell'archivio di S. Maioli di Savia.

1. Vichiaranno inoltre, che se alcuno commettesse qualche eresia, degno per legge di pena massima, sia chiuso in carcere, né venga fuori se non abbia impetrato grazia in pieno bonifio. Erttadotto si considereranno tollerandi i ribelli, i procaci, i disobbedienti, i contumaci, ma si puniranno gravemente dal Superiore locale, unito al consiglio di due o tre degli anziani, se però il P. Generale non stabilisca altrimenti intorno ad essi per la gravità della colpa.

Di alcune pene speciali.

Capo VII.

1. Siccome si dice indovale, che i particolari abbiano più, fanno per essi una appendice di alcune pene particolari, perché sia facile il conchiudere, che cosa sia da farsi, quando non si trova nelle Costituzioni, con termini determinati, la pena di una colpa particolare. Prima di tutto,

adunque, stabiliamo sotto pena di scomunica, che nessuno respiri contro il Superiore o Generale, o speciale d'un luogo, o susiti qualche malvagio e doloso partito, o cada macchinando qualche cosa al di là dell'ovest o del diritto, da cui ne venisse che si movessero partiti piziosi, o in tutta la nostra Congregazione o in qualche luogo particolare di essa.

2. Intendiamo la medesima censura di scomunica a quelli, che si obbligano e promettono con giuramento, di aiutarci a vicenda, e nel conflitto far così strettamente attaccati ad una parte, che non venga mai ad mancare l'impugnata promessa.

3. Quegli che salveggiando in Coro ha commesso un fatto leggiero, per distrazione di mente, se è Chierico, laicera la terra, se Sacerdote, pari l'ostes so con la mano. Se poi il fatto sarà considerevole, domandi perdono in Coro, terminato l'Uffizio od in Capitolo.

4. Chi si sia confessato ad un Sacerdote che non sia dei Nostri, e stabilito dal Superiore, stari in camera ed in silenzio per tre giorni, o gli si imponga altra pena arbitraria, e rinnovar la confessione; un confessore poi

non destinato che ascolta la confessione, stia un giorno a pane ed acqua.

5. Se i nostri studenti, siano altrove, fuori del Chiostro, col pretesto degli studii, per la prima volta, mangino in terra pane ed acqua, per la terza volta stiano in casa per un mese, se finalmente non si emendano, o siano privati del vantaggio degli studii, o sia ad punire a volontà del P. Generale o dei Visitatori.

6. Quegli che sono esenti dal Coro, o da qualche altra osservanza della Congregazione, se in quel tempo non si occupano negli studii, siano al momento stesso privati della esenzione.

7. Quelli che sono sorpresi a modalar canzoni, poco convenienti ed oveste, dimandino perdono in Capitolo per ogni volta e siano privati a libertà.

8. Chi sia entrato in Coro senza l'abito della nostra Congregazione, o si lasci vedere, in luogo pubblico del Chiostro, specialmente da secolari, domandi perdono e sia privato ad arbitrio.

9. Se alcuno introdusse una donna nei nostri Orfanotrofi, si punisca ad arbitrio del P. Generale,

esaminata la causa e l'occasione.

10. Chi non piega il capo alla ragionevole volontà del Superiore particolare, la prima volta mangia terra, la seconda in mezzo del Refettorio a pane ed acqua, se poi resiste con contumacia, si punisca ad arbitrio del Superiore col consiglio di due Anziani.

11. Chiunque sia scoperto a spendere o ritenere denaro, non avendo alcun incarico di amministrazione, la prima volta, se la quantità non supera il decimo d'una moneta d'oro, mangi in terra, la seconda volta, stia in cella per otto giorni in silenzio; se poi la quantità del denaro sia notabile o cada spesso in tale mancanza, se è un Vocale, oltre alla pena predetta, sia anche soggetto alla pena stabilita ai proprietari del Consiglio di Orento, e gli si aggiunga per tempo, un anno di privazione; se il Chierico non sia Vocale, sia privato del posto per due anni: i laici per un mese e mentre gli altri fanno la meditazione, si fragellino due volte per settimana.

12. Se alcuno sia convinto d'un delitto indecibile, si chiuda in carcere e si punisca con altre pene ad arbitrio del Padre Generale.

13. Chi sia uscito di casa senza compagno, e non abbia domandata la benedizione, resti in casa per un mese e si dia una pena ad arbitrio.

14. Chi senza permesso e necessità resti fuori di casa dopo la salutatione Angelica della sera, domandi perdono tre giorni, mentre i Padri siedono a tavola.

15. Se per negligenza del Superiore, uno sia morto senza i Sacramenti della Chiesa, il Superiore digiuni in pane ed acqua ad arbitrio del Padre Generale.

16. Chi fu scoperto di portare o ritenere pene di se orbi proibite, da cui sorge il sospetto, che voglia offendere alcuno, si carri subito in prigione per sei mesi, o per un anno intero non esca di casa aggiunta, la pena di mangiare in terra ogni venerdì.

17. Chi è diretto a qualche casa di Religione, se prima di arrivarla, pieghi ad una casa di secolari, o anche d'altri Religiosi, digiuni tre giorni in pane ed acqua, se permotte, se abbia semplicemente mangiato, sopra la stessa pena, per un giorno.

18. Chiunque abbia con se qualche cosa, che non fece sedere al Superiore del luogo del quale è partito,

o non abbia la nota di tutte le cose che portò seco sottoscritte di mano dello stesso, o col sigillo, e non l'abbia mostrate al Superiore, presso al quale, venne, perda l'uso di quelle cose.

19. Chi abbia trasportato libri di un Collegio, in un altro, senza aver ottenuta la facoltà in iscritto dal Preposito Generale, digiuni tre giorni in pane ed acqua.

20. Se alcuno dopo aver fatto i voti, si ritira dalla nostra Congregazione, vestendo l'abito di una altra Religione, e poscia pentitosi, voglia ritornare, si ricorra come Abozio, e gli s'imponga di fare sili incarichi.

21. Chi, dato il segno del silenzio della sera, o del mezzo giorno in tempo d'estate, o non l'abbia osservato, oppure che senza licenza abbia notabilmente violato il silenzio in Coro od in Refettorio, domandi perdono in Refettorio, e si punisca ad arbitrio.

22. Nelle colpe d'accusarsi, se alcuno avrà altercato con un fratello, o avrà risposto con asai petulanza al Superiore, chieda perdono, e sia punito ad arbitrio del Superiore.

23. Chiunque sapesse intorno al Superiore, od

altro fratello qualche cosa, che ritondi a pregiudizio dell'anima di lui, o in scandalo della Congregazione, se non l'abbia ammonito, oppure se ammonito non si corresse, ed egli non l'abbia manifestato, s'obbligia a sopportare la pena, che il Superiore esigerebbe da un delinquente, o si punisca in altro modo ad arbitrio.

24. Se alcuno espone il delitto di un altro, essendo di saperlo, o perché ni era conscio, o perché fu a parte del delitto, e lo conferma anche con giuramento, e l'accusatore fino da quel tempo fu di vita esemplare, e di lodevole condotta, l'accusato poi commise altre volte simili cose, e gode poca buona opinione di se presso gli uomini gravi della Congregazione; quantunque non sia da procedersi alla pena, tuttavolta sarà da allontanarlo dal luogo, dove si dice commesso il fatto.

25. Chi senza licenza o scrive o riceve lettere, per sei mesi non potrà più nè spedirne, nè accettarne, e gli s'imporrà la flagellazione, per una volta, o altra pena ad arbitrio del Superiore.

26. Chi sia convinto di ambire, o d'aver pettinuto con altri, tanto per se, come per loro, riguardo a qua-

lingue elezioni, cade nelle pene inflitte nel lib. 1.

cap. 1. x. cavet.

27. I Superiori troppo severi, i quali nel correggere vanno oltre misura, siano assolutamente ripresi dai Padri nei Convizii Generali, o dai Visitatori.

28. Chi abbia minacciato un altro con animo irato, e da ciò ne venne un notevole scandalo, digiuni tre giorni in pane ed acqua; senza scandalo un giorno solo.

29. Chiunque abbia venduto, dato a pegno, od obbligato un Calice, una croce d'argento, od al altro che superi il prezzo di due monete d'oro, senza licenza del Deposito Generale, o del Capitolo Collegiale, e senza urgente necessita, si privi per due anni dell'ufficio.

30. Chiunque abbia notabilmente negligitato, i beni della Congregazione dei quali ne è l'amministratore, o non si sia curato dell'adempimento delle obbligazioni spirituali di Messe od anniversarii, sia depresso dall'ufficio.

Chi poi abbia venduto libri, per qualunque valore, a proporzione del delitto, sia castigato colla privazione della voce o del posto.

31. I Superiori che dessero sentenza di scomunica,

senza scritto, subiscano la pena della colpa più grave.

32. Chiunque abbia ricevuto a deposito presso di se qualche cosa notevole, o qualche dono, e dentro lo spazio di ventiquattro ore, non l'abbia fatto vedere al Superiore, o voglia tenerlo contro la di lui volontà, perda qualunque diritto di votare, e quale per notevole negligenza per un anno. Qualunque Superiore particolare, il quale per notevole negligenza, non abbia osservato le Costituzioni riguardo a se stesso, ed ai subditi, o sia privato della dignità di Superiore, o si punisca con altra pena, secondo che domanda la gravità della mancanza.

E sia lo stesso, se, non curandosi che siano lette le Costituzioni, nei giorni stabiliti, avvertito o corretto, persistesse nella negligenza.

33. Lo stesso pure, se incominciando una fabbrica, e cambiandola senza licenza del S. Generale, essa risulti assai inutile, o dannosa.

34. Il Superiore che sia molto negligente, nello splendore, e culto della Chiesa e suppellettili, sia severamente punito dai Padri del Depositorio.

35. Chi abbia ricusato di andar nella casa destina

tagli, o contendere con pertinacia sull'ufficio, impio-
stogli, od abbia orato di contrariar l'obbedienza, se que-
sti sia vocale del Capitolo Generale, si punisca ad arbitrio;
se poi non sia vocale di tal fatto, sia privato di
qualunque diritto di votare in quel luogo dove dimora.

36. I violatori della Costituzione della povertà,
oltre la pena inflitta dal Concilio di Trento ai proprietarj,
siano anche severamente castigati, o ed proggere la
pena del Concilio, o privandoli del posto, o proibendo
l'uso di vestimene, o chiudendoli in carcere, secondo il
giudicio del P. Generale, del Visitatore, o del Com-
missario deputato. E qualunque Superiore abbia dato
occasione a ciò, non somministrando il necessario, s'abbia
la stessa pena a giudizio del P. Generale, o del Visitatore.
In materia di povertà, a nessuno sia condonata la pena, che
dal P. Generale, o nei Conzj, o dal Definitorio. Nell'in-
fliggere poi una pena si pondereranno bene le circostanze,
come nelle pene in Comune. Tuttavia nessuna colpa
di questo genere, per minima che sia, resti del tutto
impunita. Anche i Padri nei Conzj Generali, che abbia-
no violato la Costituzione lib. 1. c. 2. x. Quilibet.

inorrendo al momento stesso la pena di proprietà.

37. Quando alcuno sia sospetto contro la castità,
si agisca con esso, come nel lib. 2. cap. 10. § Non solum, e
cap. 12. Cum mulieribus.

38. Chi sia andato in ~~una~~ casa di donne senza
speciale licenza, o si sia portato altrare dalla facoltà
ottenuta, massimamente contro il volere del Superiore, que-
sti se ne stari in casa quindici giorni per ogni trasgressione.


39. Chi sia entrato nel chiostro di donne, o zitelle,
fuori dell'occasione di somministrare Sacramenti, sia privato della
vota attiva ad arbitrio del Definitorio e del P. Generale; chi
poi entro nella clausura delle Monache, subisca la medesi-
ma pena, oltre le inflitte dal diritto; se ascoltò le loro
confessioni, senza la grata prescritta nelle nostre Costitu-
zioni, sia privato del votare o del posto, rispettivamente
per un anno.

40. Il Procurator Generale, che abbia procacciato
alcune lettere senza espresso mandato si punisca, come
nel lib. 1. c. 10. § In virtute autem, o se abbia tolta
fuori dal Archivio qualche scrittura si punisca, come
nel lib. 1. c. 10. § Eundem.

41. Il Cancelliere che maliziosamente cambiasse parola negli atti del Capitolo Generale, sia soggetto alla pena della scomunica, come nel lib. 1. c. 17. § Duplicem.
42. I Chierici professi, che non recitano l'ufficio, siano soggetti alla pena di peccato mortale, come nel lib. 2. c. 3. § Clericos.
43. Chi ebbe ardire di portar sia sacre reliquie, sottostaranno alla pena della scomunica, di manifesta sentenza.
44. Chi fosse oso di scongiurare Emurgumoni, senza licenza, subisca la pena di sospensione, come nel lib. 2. c. 9. § Armo.
45. Gli artili e contumaci verso il Superiore, non siano inalgati da alcun onore, ed umiliati con altre pene, come nel lib. 2. c. 19. § Qui animo.
46. Chi manifestò i detti, od i fatti del Capitolo collegiale, sia privato della voce, ed abbia altre pene, come nel lib. 2. c. 16. § Qui in Capitulo.
47. I Superiori, che abbiano parlato la cosa del denaro altrui, siano deposti, come nel lib. 3. c. 1. § Nullum.
48. I Sacerdoti, che avessero tentato d'essere inufficati negli ordini sacri, contro la Costituzione, oltre la scomunica,

- di manifesta sentenza, che incorrono, siano chiusi in carcere, come nel lib. 3. c. 8. § Admodum autem. I Superiori che promossero, siano privati della voce attiva e passiva, come nello stesso libro. c. 9. § Superiores.
49. Chi abbia pubblicato libri, senza ottenerne licenza, saranno sottoposti alla pena di privazione di qualunque voto, e anche della dignità, come nel lib. 3. c. 10. Proibemus.
50. Con gli studenti, che saranno ostinati e negligenti nello studiare, si agisca come nelle Costituzioni lib. 3. c. 10. c. 10. § Quis.
51. Chi avesse intercettata una lettera del P. Generale, del Vicario Generale, del Visitatore, o del Procurator Generale, sia soggetto alla pena della scomunica di manifesta sentenza, e del carcere per sei mesi; che se fosse lettera dei Consiglieri e dei Definitori, si punisca, come nel lib. 3. c. 17. Quicunque.
52. Con gli Apostati, e con quelli che sono da cacciarsi dalla Congregazione, si faccia secondo i Decreti della sacra sacra Congregazione, del consiglio, sotto il Papa Urbano VIII. stampati l'anno 1624. Quelli poi che vengono discacciati, si riguardino già privati di ogni privilegio della vostra Congregazione, si tolga

loro il nostro abito, e non entrino nei nostri luoghi, non abbiano alcuna società e commercio, coi Nostri; anzi si fuggano del tutto, come fraidi membri, staccati dal corpo.



Desiderando poi ardentemente, come soggiungera la stessa narrazione, id. il detto Giovanni Antonio Procurator Generale, coi nomi predetti, che colla nostra Apostolica forza si aggiungesse per Nostro mezzo la immutabilitate alle Costituzioni, avanti inserite, per la loro perpetua sussistenza, ed inviolabile osservanza, ed avendo a tal fine fatto umilmente supplicare, perche ci degnassimo di provvedere opportunamente, con Apostolica grazia alle gia spedito; Noi, per prenderci pensiero della inviolabile osservanza delle medesime Costituzioni, per quanto ci e concesso dall'atto, e volendo grazia e favorire, in

modo speciale, il detto Procurator Generale, e tutta la predetta Congregazione; se esistesse qualche persona, in qualunque maniera legata da qualsivoglia scomunica, sospensione, ed interdetto, e da altre sentenze, censure e pene in qualunque occasione o causa emanate a jure, Dab homine assolvendole daddosso rischioduna, ritenendo che restino assotte, soltanto perche possano conseguire l'effetto delle presenti, aderendo alle inviolate suppliche, nel tenore delle presenti, e con l'Apostolica autorita; approviamo, e confermiamo in perpetuo le Costituzioni, gia inserite per consiglio degli stessi Fratelli, ed aggiungiamo ad esse la forza della inviolabile Apostolica fermezza, tanto di diritto che di fatto, che in esse fosse accaduto: decretando che sempre ed in perpetuo esistano le medesime Costituzioni e le presenti lettere, e siano valide, ferme, ed efficaci; come pure, che nella detta Congregazione si devono osservare ed adempiere inviolabilmente, sotto le pene minacciate negli stessi statuti, da tutti, a chi aspetta, e in qualunque maniera potrà spettare in futuro, e, con tutti i mezzi di diritto e di fatto, si possa obbligare e costringere, alla perfetta osservanza

delle stesse, qualunque Superiore, Sacerdote, o persona della stessa Congregazione, e così deve essere sentenziato e stabilito. La qualunque giudice ordinario e delegato, ed anche dagli stessi auditori delle cause del Palazzo Apostolico, e se alcuno scientemente od ignorantemente, tentasse altrimenti sopra ciò, di qualunque autorità epliana, si ritenga inutile e senza effetto. Non ostante le Costituzioni, Ordinazioni Apostoliche, fatto alla detta Congregazione, e anche con giuramento, conferma Apostolica, o statuti, consuetudini, privilegi, indulti, lettere Apostoliche, in qualunque modo confermati e consolidati, a qualunque Superiore, Sacerdote, o persona della stessa Congregazione, in qualunque maniera o forma, anche con qualunque derogatorio dei derogatori, ed altri più efficaci, e con insolite clausole annullanti, ed altri decreti in genere o speciali, in qualunque maniera, o sotto, concessi, confermati, e rinnovati in contrario dei promessi. Le quali cose tutte, e ciascuna di esse, ritenendo di averle pienamente e sufficientemente manifestate, e che in altra circostanza resterebbero nel loro vigore, per questa sotto soltanto, in forza delle

presenti lettere sogliamo, specialmente ed efficacemente derogate, qualunque altra cosa sia in contrario.

Dato a Roma in S.
Maria Maggiore sotto l'anello Piscatorio,
il giorno 9 Maggio 1626.

Terzo anno del Nostro Pontificato.

Papa del Sigillo.

V. Beatin.

Index Capitulum

Libri Secundi.

Capo I.	Avvisi riguardanti l'interiore cultura e la spirituale perfezione. Pagina. 1.
Capo II.	Delle Costituzioni prese nella loro universalità. Pagina. 13.
Capo III.	Delle ore canoniche. ,, 20.
Capo IV.	Della celebrazione delle Messe e delle esequie dei defunti. ,, 25.
Capo V.	Intorno alle chiese ed alle loro suppellettili. ,, 36.
Capo VI.	Del canto ed intorno l'uso del medesimo. ,, 41.
,, VII.	Intorno all'orazione mentale. ,, 44.
,, VIII.	Della confessione e sacra comunione. ,, 48.
,, IX.	Della obbedienza e riverenza verso i

Capo IX.	Superiori ed Anziani. Pagina. 53.
X.	Della castità. Pag. -- 63.
XI.	Della povertà. ,, -- 65.
XII.	Intorno l'ascoltar le confessioni, ,, e l'esercizio della cura d'anime. ,, -- 73.
XIII.	Intorno ai Predicatori e Lettori ,, -- 81.
XIV.	Del castigare il corpo col digiuno e con la flagellazione, e della qualità e quantità dei cibi. ,, Pag. -- 87.
XV.	Del silenzio e della modestia. ,, -- 93.
XVI.	Del radunare il Capitolo Collegiale e l'accusa delle colpe. ,, -- 98.

Libri Tertii.

Capo I.	Quali esser debbano i nostri Superiori, e del loro incarico e potestà. Pag. -- 101.
,, II.	Dei Viceprepositi, Prorettori e Pcuratori della Casa. ,, -- 124.
,, III.	Dei altri Ufficiali e primieramente

Indice.

214.

	del Sacrista. Pagina. —	130.
Capo IV.	Del Bibliotecario. ,, —	134.
,, V.	Del Portinaio ed altri ministri. ,, —	137.
,, VI.	Di quelli che sono da ammettersi al nostro abito. ,, —	141.
,, VII.	Del ammaestramento dei Novizi. ,, —	147.
,, VIII.	Dei Novizi da ammettersi alla professione. ,, —	157.
,, IX.	Di quelli che sono da promuov ersi agli Ordini. ,, —	167.
,, X.	Del metodo degli studi, di quelli che sono da ammettersi agli studi, e dei Precettori. ,, —	168.
,, XI.	Del resto di Chierici e dei Baiu. ,, —	175.
,, XII.	Del costruire Feltriche. ,, —	179.
,, XIII.	Della cura degli ammalati. ,, —	181.
,, XIV.	Dell'uscire di casa, e della dvesta ricreazione dello spirito. ,, —	183.
,, XV.	Dei Viaggiatori e degli Ospiti. ,, —	189.
,, XVI.	Dello scriver lettere e della loro intitolazione. ,, —	195.